



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 583

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 febbraio 2012

I N D I C E

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 17

2^a - Giustizia:

Plenaria » 35

Sottocommissione per i pareri » 41

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 42

Plenaria (pomeridiana) » 45

6^a - Finanze e tesoro:

Comitato ristretto (Riunione n. 17). » 48

Plenaria » 49

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 252) (antimeridiana). » 58

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 253) (prima pomeridiana) » 58

Plenaria » 59

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 254) (seconda pomeridiana) » 60

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	61
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	64
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	71
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	76
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	83
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	92
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	99
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i>	»	99
<i>Plenaria</i>	»	100

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	122
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>	»	128
<i>Plenaria (*)</i>		
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>III Comitato (Riunione n. 8)</i>	»	130
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	131
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	133
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	134

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (pomeridiana) Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissioni bicamerali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 583° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 febbraio 2012.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

Plenaria *Pag.* 153

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria » 159

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della IV Commissione della Camera
CHIAPPORI

Intervengono il ministro della difesa Di Paola e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Magri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHIAPPORI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'audizione del Ministro della difesa sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare**

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente CHIAPPORI, nel porgere il benvenuto al presidente della Commissione difesa del Senato, senatore Cantoni, e a tutti i senatori presenti, formula un sentito ringraziamento al ministro Di Paola per la sua disponibilità a essere nuovamente presente.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni il deputato ROSATO (*PD*), il senatore TORRI (*LNP*), i deputati DI STANISLAO (*IdV*), ASCIERTO (*PdL*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*), la senatrice NEGRI (*PD*), i deputati MOGHERINI REBESANI (*PD*), BOSI (*UdCpTP*) e RUGGHIA (*PD*).

Il ministro DI PAOLA risponde ai quesiti posti e alle osservazioni formulate.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro e tutti gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

34^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente BERSELLI informa che sono stati presentati emendamenti (allegati al resoconto della presente seduta) al disegno di legge in esame. Dà quindi la parola ai relativi presentatori per l'illustrazione.

Il senatore CASSON (PD) osserva che gli emendamenti a propria firma 4.3 e 6.2 hanno valenza redazionale e tendono ad eliminare dal testo della proposta di legge i riferimenti all'Agenzia per la sicurezza nucleare, soppressa dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011. Aggiunge quindi la propria firma e illustra l'emendamento 4.2 il quale, diversamente dagli emendamenti testé illustrati, sostituisce il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare con quello all'ISPRA. Su tale profilo attende di conoscere le valutazioni del rappresentante del Governo.

Illustra quindi l'emendamento 9.2 che interviene sulle fattispecie sanzionatorie per le condotte di traffico di materiale nucleare idoneo a cagionare danno. L'emendamento introduce la specificazione per cui il materiale nucleare può essere di qualsiasi tipo eliminando incertezze interpretative, mentre l'innalzamento della pena massima da quattro a otto anni mira a consentire l'effettuazione di intercettazioni telefoniche. L'attività di intercettazione si renderà particolarmente utile per prevenire condotte che spesso si sostanziano nel traffico internazionale di materiale vietato. Di conseguenza si prevede anche l'inasprimento dell'entità della multa massima.

Relativamente all'emendamento 9.6, esso modifica le pene per le violazioni effettuate dai titolari di autorizzazioni per l'esercizio di installazioni nucleari. La mera sanzione amministrativa viene sostituita dalla pena della reclusione e della multa.

Infine, con riferimento all'emendamento 9.9, fa presente che esso introduce la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione, del nulla osta e dell'attestato ai titolari che siano stati condannati per violazione delle prescrizioni applicabili agli esercenti delle installazioni nucleari. Accogliendo il suggerimento del presidente BERSELLI, riformula peraltro tale emendamento nella proposta 9.2 (testo 2) con la specificazione che la condanna per l'esercente deve essere stata impartita in via definitiva.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra l'emendamento 8.1 il quale introduce un'autonoma fattispecie di reato volta a sanzionare, con pene elevate, il delitto di attentato alla sicurezza degli impianti e delle installazioni nucleari. Si sofferma indi sugli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 9 osservando come con essi si intenda prevedere una diversa modulazione delle sanzioni ivi contemplate, tenuto conto che le condotte sanzionate dall'articolo 9 appaiono delineate sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra dapprima l'emendamento 8.2 con il quale si sopprime l'inciso «qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità», in quanto nell'attentato ad un impianto nucleare la pericolosità per l'incolumità pubblica non può che considerarsi *in re ipsa*.

Dà conto infine degli emendamenti a propria firma all'articolo 9, con i quali si inasprisce il quadro sanzionatorio.

Il senatore CASSON (*PD*) con riguardo all'emendamento 8.2 osserva come appaia preferibile l'attuale formulazione della norma nella parte in cui la soppressione dell'inciso ricordato rischia di consentire un eccessivo spazio interpretativo.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il presidente BERSELLI rinvia quindi a mercoledì 7 marzo alle ore 8,30 il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**Art. 4.****4.1**

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, quale ente incorporante dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'Allegato A, comma 13 dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

4.2

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, VINCENZO DE LUCA, MAZZUCONI, CASSON

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

b) al comma 2, sostituire le parole: "L'Agenzia per la sicurezza nucleare" con le seguenti: "L'ISPRA"».

4.3

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sopprimere il comma 2.

4.4

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può fornire supporto tecnico alle autorità di cui al comma 1, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del medesimo articolo 21».

Art. 5.**5.1**

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, VINCENZO DE LUCA, MAZZUCONI

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire le parole: "al Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "dei Ministri dello sviluppo economico e dell'interno" con le seguenti: "dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno, sentito il ministro dello sviluppo economico,"».

Art. 6.**6.1**

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, VINCENZO DE LUCA, MAZZUCONI

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per la sicurezza nucleare" con le seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico";

b) al comma 2, sostituire le parole: "al Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

c) al comma 3, sostituire le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

6.2

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1 sopprimere le parole: «sentita l'Agenzia per la sicurezza nucleare,».

6.3

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita l'Agenzia per la sicurezza nucleare», con le seguenti: «sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Art. 7.

7.1

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche a seguito» fino a: «previste» con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nei casi previsti».

7.2

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza».

Art. 8.**8.1**

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche al codice penale*). – Dopo l'articolo 433 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 433-bis.*(Attentati alla sicurezza degli impianti e delle installazioni nucleari)*

Chiunque compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad attentare alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000"».

8.2

CENTARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità».

Art. 9.**9.1**

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante

delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 euro a 260.000 euro».

9.2

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «materiale nucleare» inserire le seguenti: «di qualsiasi tipo»;

sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «otto»;

sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «20.000».

9.5

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «da due a quattro anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000».

9.4

CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a quattro anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000» con le altre: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 500.000».

9.3

CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a quattro anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000» con le altre: «da due a otto anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 500.000».

9.6

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il titolare di una delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 della presente legge, che non rispetti le prescrizioni contenute nel medesimo articolo è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 ad euro 10.000».

9.8

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 3, sostituire le parole: "da euro 3.000 a euro 15.000" con le seguenti: "da euro 26.000 ad euro 260.000";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 cagioni la commissione di un delitto, si applica la pena per questo stabilita"».

9.7

CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «3.000 a euro 15.000» con le altre: «10.000 a euro 50.000».

9.9

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La condanna per la violazione delle prescrizioni impartite al titolare di una delle autorizzazioni o nulla osta o attestato di cui all'articolo 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, del nulla osta e dell'attestato».

9.9 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La condanna in via definitiva per la violazione delle prescrizioni impartite al titolare di una delle autorizzazioni o nulla osta o attestato di cui all'articolo 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, del nulla osta e dell'attestato».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria**360^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnnicomprensivo dei pubblici dipendenti (n. 439)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, recependo un rilievo del senatore Palma, integra la proposta di parere, segnalando l'opportunità di riordinare, con l'intervento normativo più appropriato, i regimi speciali concernenti alcune indennità, che producono effetti anche dopo la cessazione dell'incarico, in modo che anche tale specifica disciplina sia coordinata con quella in esame.

Il senatore PALMA (*PdL*), nell'esprimere il suo apprezzamento sulla proposta di parere, che ha tenuto conto del suo rilievo, chiede che essa possa essere ulteriormente integrata, inserendo un'osservazione sulla necessità di riconsiderare il sistema – proprio di alcune amministrazioni –

che prevede forme di commisurazione automatica di alcune posizioni retributive a quella più elevata, con meccanismi di trascinamento verso l'alto che alterano le dinamiche retributive.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, condividendo l'osservazione del senatore Palma, riformula la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Il senatore BIANCO (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, apprezza lo sforzo compiuto dal relatore nell'individuare un punto di equilibrio tra diverse esigenze: da una parte, la necessità che sia sempre rispettato il quadro costituzionale di riferimento; dall'altra, l'esigenza di procedere senza indugio nella direzione di una razionalizzazione e del contenimento, a tutti i livelli, dei costi degli apparati pubblici.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), nel dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole, sottolinea che il Popolo della Libertà conviene sulla necessità che il provvedimento sia immediatamente applicativo. Ritiene, infatti, che esso rappresenti una prima efficace misura per razionalizzare il sistema retributivo delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto del principio costituzionale di proporzionalità delle retribuzioni alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Il senatore BODEGA (*LNP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere, ritenendo che i rilievi formulati in premessa avrebbero dovuto formare oggetto di osservazioni o condizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3174) Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo che, limitatamente alle elezioni amministrative della primavera 2012, fissate per domenica 6 maggio, anticipa i termini per la presentazione delle liste e delle candidature. Il provvedimento d'urgenza si rende necessario per evitare che tale termine cada nel fine settimana coincidente con le festività pasquali. Pro-

pone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, avanzato dal Relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(3174) Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012

(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, che anticipa i termini per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative di primavera.

In base alle disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le liste debbono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle votazioni. In deroga alla vigente disciplina, viene disposta l'anticipazione e la decorrenza del termine alle ore 8 del trentaquattresimo giorno fino alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente le elezioni e, conseguentemente, viene anticipato al trentesimo giorno antecedente le elezioni la data in cui la Commissione elettorale circondariale si riunisce per assolvere agli adempimenti relativi alla ammissione delle liste alla competizione elettorale.

Chiede al rappresentante del Governo le motivazioni che hanno reso preferibile un'anticipazione del termine in luogo di una sua posticipazione.

Il sottosegretario RUPERTO, in risposta al quesito del relatore, rileva che, se si fosse decisa una posticipazione dei termini, vi sarebbe stato uno slittamento eccessivo della data entro cui si riunisce la Commissione elettorale. Ciò avrebbe potuto determinare una compressione dei tempi di svolgimento della campagna elettorale.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) condivide la soluzione contenuta nel decreto-legge, ricordando come, a causa dei numerosi adempimenti amministrativi che precedono le elezioni, i tempi di svolgimento della campagna elettorale appaiono eccessivamente sacrificati, con una conseguente riduzione delle occasioni di incontro fra i candidati e i cittadini elettori.

La senatrice ADAMO (*PD*) si sofferma su un tema che, pur estraneo all'oggetto del decreto-legge, appare, a suo avviso, meritevole di attenzione: come noto, gli spazi riservati ai manifesti elettorali sono assegnati

dal Comune il quale, però, non può procedere fin quando non siano stati decisi tutti i ricorsi eventualmente presentati dalle liste. Ne consegue, pertanto, che, in molti casi, l'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti ha luogo pochi giorni prima dello svolgimento delle elezioni, inducendo così ad abusi e irregolarità. Pur nella consapevolezza che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo non sia la sede propria, auspica che il Governo intervenga in materia.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), nel condividere l'osservazione della senatrice Adamo, ritiene necessario un intervento legislativo urgente.

Il senatore BIANCO (*PD*), considerando che la questione è oggetto di una convergente attenzione di diverse forze politiche, propone di redigere un disegno di legge *ad hoc* che possa essere esaminato rapidamente dalla Commissione, eventualmente anche chiedendo al Presidente del Senato la sua assegnazione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 1° marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore CECCANTI (*PD*) condivide le osservazioni della Relatrice in riferimento all'articolo 25 del disegno di legge comunitaria che, nell'introdurre una responsabilità diretta dei giudici, presenta profili di incompatibilità con gli articoli 101 e 104 della Costituzione. In particolare, il principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge vale a riconoscere ai magistrati la massima indipendenza personale, organica e funzionale: la giurisprudenza costituzionale e la dottrina hanno sottolineato che la stessa fonte primaria non potrebbe incidere sui caratteri essenziali dello *status* del magistrato, quelli cioè che ne assicurano la piena autonomia. Appare, pertanto, compatibile con il quadro costituzionale di riferimento esclusivamente una fattispecie di responsabilità indiretta, ovvero rivolta allo Stato il quale, successivamente, potrà decidere di rivalersi nei confronti del magistrato.

Il senatore PALMA (*PdL*), in primo luogo, chiede alla Relatrice se ritenga – come sembrerebbe dal suo intervento – che i profili di incostituzionalità dell'articolo 25 del disegno di legge comunitaria siano riconducibili esclusivamente alla introduzione di una forma di responsabilità diretta del magistrato.

In proposito, ricorda che già la sentenza n. 2 del 1968 aveva affermato la necessità di estendere anche ai magistrati il principio di responsabilità dei pubblici funzionari, di cui all'articolo 28 della Costituzione, pur riconoscendo che, in ragione della loro diversa posizione costituzionale, fosse necessaria una disciplina particolare e differenziata. Ciò che quindi appare dirimente, quanto alla compatibilità costituzionale, non è tanto la natura diretta o indiretta della responsabilità, quanto piuttosto il regime differenziato che deve essere previsto per gli appartenenti all'ordine giudiziario rispetto a tutti gli altri funzionari pubblici. Ora, da questo punto di vista, i contenuti dell'articolo 25, a suo avviso, appaiono rispondere pienamente a quella esigenza: infatti, non solo deve trattarsi di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave, ovvero per diniego di giustizia, ma è espressamente esclusa la responsabilità per l'attività di valutazione del fatto e delle prove. Osserva, peraltro, che la fattispecie definita all'articolo 25 non prevede un'ulteriore, significativa ipotesi, contenuta invece nella recente giurisprudenza comunitaria, evocata dalla relatrice, quella della responsabilità del magistrato, seppure di ultima istanza, per errata interpretazione del diritto.

In conclusione, al di là dei diversi giudizi sul contenuto della disposizione e sulle possibili differenti soluzioni che si possono sostenere nel merito, ritiene, anche in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia, che non possa essere sostenuta la tesi della incostituzionalità della norma.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime le proprie perplessità sulle censure di incostituzionalità sollevate dalla relatrice in riferimento all'articolo 25 del disegno di legge comunitaria. Il richiamo al principio costituzionale della soggezione del giudice esclusivamente alla legge appare evocato impropriamente, in quanto esso ha la funzione esclusiva di attribuire al magistrato un *status* di indipendenza e di piena autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato e, più in generale, ad ogni altra forma di influenza. Un principio di tale portata, che, a suo avviso, rappresenta un valore fondamentale e intangibile della giurisdizione, non è in contrasto con l'introduzione di forme di responsabilizzazione, le quali devono sempre accompagnare l'esercizio di ogni potere. Quanto al rischio, da più parti segnalato, che una fattispecie di responsabilità diretta possa inibire o indurre all'inerzia il magistrato, rileva che ogni attività è suscettibile di rischio: in proposito, richiama i rischi in cui incorrono coloro che esercitano professioni sanitarie. Inoltre, ricorda che si stanno opportunamente diffondendo forme obbligatorie di assicurazione, volte a tutelate,

dal punto di vista patrimoniale, chi dovesse incorrere in una imputazione di responsabilità civile.

Rileva, inoltre, che, per integrare la fattispecie di cui all'articolo 25, occorre una violazione manifesta del diritto compiuta con dolo o colpa grave: si tratta, quindi, di un'ipotesi circoscritta nella quale, *ictu oculi*, emerga un comportamento di particolare gravità posto in essere da chi svolge un compito assai rilevante ai fini della tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Occorre inoltre non trascurare, a suo avviso, che, tra le ragioni che incoraggiano l'introduzione della norma, vi è l'assenza di rimedi alternativi, atteso che il Consiglio Superiore della Magistratura solo eccezionalmente si spinge fino alla adozione di provvedimenti di natura disciplinare.

La senatrice ADAMO (PD), nel ribadire le sue riserve sulla costituzionalità dell'articolo 25, ritiene che la disposizione sia impropriamente collocata all'interno del disegno di legge comunitaria, potendo trovare una più opportuna trattazione in un disegno di legge *ad hoc*. Si tratta, infatti, di una disciplina organica sulla responsabilità civile dei magistrati, di ben più vasta portata rispetto ai rilievi contenuti nella giurisprudenza comunitaria. Questa ultima, infatti, si limita esclusivamente ad affermare l'esigenza che i cittadini possano ottenere un risarcimento, allorché i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile alla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro.

In ogni caso, anche in considerazione delle osservazioni svolte, si riserva di formulare un proposta di relazione per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2923) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SANNA ed altri. – Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale

(2991) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la composizione del Consiglio regionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio 2012.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2962) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO. – Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale

(3073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA. – Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio 2012.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2963) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER ed altri. – Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ridefinizione del numero dei componenti del Consiglio regionale

(3057) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio 2012.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (n. COM (2011) 928 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 141)

La relatrice ADAMO (*PD*) illustra l'atto comunitario n. 928, che adotta un ampio programma finalizzato a definire un quadro globale per lo sviluppo, applicando nel contempo un nuovo metodo di produzione delle statistiche europee.

Ritiene sussistente la piena conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, pur reputando necessario recepire il rilievo espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea: la proposta di regolamento, infatti, individua un numero di sottosettori che appare sovradimensionato rispetto alla dotazione finanziaria e che rischia di inficiare l'efficacia delle iniziative assunte, innescando effetti dispersivi. Appare, pertanto, auspicabile che nella predisposizione dei piani annuali – ai quali spetta il costante monitoraggio delle azioni e la loro selezione – vengano privilegiate le linee che, di volta in volta, appaiano più strettamente complementari e pertinenti all'azione degli organi decisionali dell'UE, oltre alle necessarie garanzie di trasparenza e imparzialità.

Conclude, proponendo di formulare una risoluzione in senso favorevole, recependo le osservazioni avanzate dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di risoluzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della relatrice Adamo di formulare, sull'atto comunitario n. 928, una risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (n. COM (2011) 934 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 142)

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra l'atto comunitario n. 934, che definisce un'organizzazione a livello europeo, al fine di conseguire un efficiente livello di protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall'uomo, prevenendone o riducendone gli effetti e promuovendo un'adeguata cultura di prevenzione.

In conclusione, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole circa la piena conformità ai principi di sussidiarietà e proporziona-

lità, recependo le osservazioni avanzate dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore Pardi di formulare, sull'atto comunitario n. 934, una risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 439

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rileva anzitutto che il provvedimento tende a realizzare un disegno normativo – assai apprezzabile – diretto a razionalizzare il sistema delle retribuzioni statali riconducendolo a unità attraverso la convergenza verso un limite quantitativo comune: tale misura va perseguita in modo coerente sia con la norma base (articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in legge), che peraltro necessita di opportune precisazioni, sia con il sistema normativo e contrattuale in tema di retribuzioni nel settore pubblico sia, infine, con i princìpi generali desumibili anche dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, del giudice di legittimità e del giudice amministrativo. Ciò al fine di assicurare quei connotati di congruità, proporzione e ragionevolezza che soli garantiscono l'operazione da censure foriere di possibili costi diretti e di inconvenienti funzionali nell'assetto operativo delle amministrazioni interessate.

Un primo nodo problematico è l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, in quanto la norma primaria appena richiamata lo circoscrive alle pubbliche amministrazioni statali, mentre il provvedimento di attuazione non potrebbe estendersi ai rapporti di lavoro con le amministrazioni non comprese in tale specifico perimetro. Pertanto, al fine di evitare, da un lato, la possibilità che siano emanate norme regolamentari *ultra vires* e, dall'altro lato, che si realizzino disparità irragionevoli nello stesso contesto dell'ordinamento del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, occorre un chiarimento normativo. Il chiarimento dovrebbe, in primo luogo, estendere la disciplina alle altre amministrazioni pubbliche menzionate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché a tutte le «autorità amministrative indipendenti», sia quanto ai componenti di quegli organi sia quanto al personale delle loro strutture organizzative.

Inoltre, poiché la legge dello Stato non potrebbe disporre direttamente nei confronti delle Regioni, il chiarimento normativo dovrebbe contenere una disposizione che indirizzi le Regioni a conformare il proprio ordinamento a quanto stabilito per le altre pubbliche amministrazioni.

In ordine all'altro, complesso aspetto problematico, concernente l'applicazione della norma primaria e del provvedimento di attuazione, che riguarda la relativa decorrenza (anche alla stregua del c.d. divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi), la Commissione prende atto delle rassicurazioni fornite in proposito dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2012, secondo le quali non vi sarebbero osta-

coli a una applicazione immediata in quanto, in presenza di inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, si potrebbe legittimamente incidere su trattamenti retributivi in corso. Peraltro la Commissione confida nella prudente valutazione del Governo, corroborata dalle competenze tecniche di eccellenza di cui esso dispone, al fine di prevenire il rischio che un intervento repentino e non graduale generi un contenzioso, rilevante anche per l'entità delle somme in questione, che potrebbe determinare un costo tale da contraddire o persino vanificare lo scopo di risparmio che ispira l'opera di razionalizzazione delle retribuzioni pubbliche. In particolare, tale valutazione dovrebbe essere compiuta per quelle posizioni retributive maturate non già, ad esempio, in ragione di incarichi temporanei e senza rapporto d'impiego, ma per effetto di una progressione di carriera nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente connotati dal carattere della esclusività, della continuità e della stabilità.

Si rileva, inoltre, che la normativa in questione contiene differenti locuzioni per definire il trattamento economico da prendere a riferimento: pertanto, dovrebbe essere precisato che per trattamento economico deve intendersi esclusivamente il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.

L'articolo 5 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appare compatibile con il principio dell'autonomia negoziale delle parti nel rapporto di lavoro pubblico, in quanto non viola la competenza contrattuale per la definizione dei trattamenti economici, ma anzi chiarisce, proprio nel rispetto di tale competenza, che l'eventuale revisione dei trattamenti medesimi è possibile solo in occasione del rinnovo dei contratti. Nondimeno, sembra opportuno introdurre disposizioni, anche transitorie, al fine di prevenire il rischio di un livellamento delle retribuzioni tra posizioni di responsabilità diversa, rischio insito in una applicazione del limite massimo che prescinda, anche in ordinamenti retributivi specifici, da un equilibrio complessivo per coerenza e proporzioni interne di sistema.

In merito alla possibilità, prevista dalla legge, di disporre deroghe al limite retributivo, possono essere formulati alcuni criteri d'indirizzo al fine di applicare il decreto in modo equilibrato e secondo il canone della ragionevolezza.

In proposito deve riconoscersi che la previsione o meno di tali deroghe costituisce esercizio di una facoltà del Governo, il quale può legittimamente provvedere in tal senso purché dia atto, con rigorosa motivazione, delle ragioni che giustificano la deroga. Ove il Governo intendesse esercitare tale facoltà, la deroga potrebbe riguardare unicamente le «posizioni di più alto livello di responsabilità», in conformità alla disposizione già contenuta in proposito nell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, le deroghe per alcune posizioni apicali potrebbero comprendere quegli incarichi di altissimo rilievo istituzionale e di straor-

dinario impegno amministrativo, commisurato anche alla quantità e alla qualità delle risorse umane, materiali e finanziarie sottoposte alla direzione di tali posizioni, con un'attenzione specifica al comparto della sicurezza pubblica.

Ciò è quanto risulta da un'opinione comune desumibile da tutti gli interventi svolti in Commissione dagli esponenti delle diverse parti politiche, opinione comune che non ha suscitato obiezioni né riserve da parte del rappresentante del Governo.

Quanto all'articolo 4 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, occorre considerare la possibilità che il limite del 25 per cento non comporti, in concreto, un trattamento addirittura peggiore rispetto a quello di provenienza, ad esempio in ragione del venir meno di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, dovrebbe essere chiarito che il limite non si applica per gli incarichi conferiti nell'ambito della medesima amministrazione, che dovrebbe comunque assicurare un equilibrio nell'insieme dei trattamenti retributivi, fermo restando il limite massimo. In proposito, inoltre, sarebbe opportuno modificare il comma 2 del citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale non tiene conto delle condizioni oggettivamente diverse che è dato riscontrare nelle posizioni apicali delle amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, laddove vi sono forme di prestazione differenziate, sia sotto il profilo della quantità di apporto lavorativo, sia sotto il profilo della titolarità di posizioni di responsabilità diretta. Occorre pertanto prevedere un'opportuna articolazione e graduazione dei corrispondenti, diversi trattamenti, in ragione del carattere continuativo o meno della collaborazione e della sua stessa natura, fermo restando il limite massimo per la retribuzione complessiva.

I chiarimenti normativi già segnalati, da compiere con disposizioni di legge, non possono trascurare, inoltre, l'esigenza di coordinare il precetto sul parametro retributivo massimo con le altre misure prese da leggi recenti per adeguare alla media europea le retribuzioni di rilevanti incarichi di responsabilità nell'amministrazione dello Stato e per regolare gli emolumenti per i *manager* delle società non quotate a partecipazione pubblica, includendo quelle delle Regioni e degli enti locali, secondo l'articolazione normativa appropriata al relativo ordinamento.

Inoltre, nell'occasione dovrebbe essere riconsiderato il sistema – proprio di alcune amministrazioni – che prevede forme di commisurazione automatica di alcune posizioni retributive a quella più elevata, con meccanismi di trascinarsi verso l'alto che alterano le dinamiche retributive.

Infine, va considerata l'opportunità di riordinare, con l'intervento normativo più appropriato, i regimi speciali concernenti alcune indennità, che producono effetti anche dopo la cessazione dell'incarico, in modo che anche tale specifica disciplina sia coordinata con quella in esame.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione esprime parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 928
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 141)**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento che adotta un ampio programma finalizzato a definire un quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee nel periodo dal 2013 al 2017, applicando nel contempo il nuovo metodo di produzione delle statistiche europee descritto nella comunicazione della Commissione europea (COM (2009) 404 def.) del 10 agosto 2009;

valutata la piena conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

si pronuncia in senso favorevole,

rilevando come la proposta di regolamento, e in particolare il suo allegato, individui, all'interno dei tre obiettivi fondamentali del programma (qualità dei risultati statistici, nuovi metodi di produzione delle statistiche e partenariato), un numero di sottosettori che appare decisamente sovradimensionato rispetto alla dotazione finanziaria, e che rischia di inficiare l'efficacia delle iniziative assunte, innescando effetti dispersivi. Appare pertanto auspicabile che nella predisposizione dei piani annuali – ai quali spetta il costante monitoraggio delle azioni e la loro selezione – vengano privilegiate le linee che, di volta in volta, appaiano più strettamente complementari e pertinenti all'azione degli organi decisionali dell'UE, oltre alle necessarie garanzie di trasparenza e imparzialità.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 934
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 142)**

La Commissione,

esaminata la proposta di decisione,

considerato che essa intende stabilire le norme generali e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile all'interno dell'Unione europea;

visto che la proposta sostituisce, riunendo in un unico atto giuridico, la decisione del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (2007/162/CE), e la decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (2007/779/CE);

accertata la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

si pronuncia in senso favorevole,

sottolineando positivamente l'innalzamento della dotazione di bilancio per il periodo 2014-2020 rispetto alla comunicazione sul bilancio per la strategia Europa 2020;

accogliendo con favore la volontà della Commissione europea di creare un quadro politico generale per gli interventi di prevenzione del rischio di catastrofi, siano esse naturali o provocate dall'uomo;

invitando a prevedere un'articolazione dei piani di gestione dei rischi dei singoli Stati che assicuri il coinvolgimento, nella loro preparazione, dei vari livelli di governo territoriale coinvolti, nonché delle istituzioni altamente specializzate;

auspicando che i dipartimenti nazionali per la protezione civile siano muniti di una struttura stabile in grado di integrarsi efficacemente con il meccanismo sovranazionale di protezione civile;

invitando, infine, a valutare l'opportunità di fornire una definizione di «catastrofe» che la caratterizzi anche come evento non prevedibile o non evitabile.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2923, 2991**

Art. 1.

1.1

PARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16», nel comma 1, sostituire le parole: «ed è composto da sessanta» con le seguenti: «ed è composto da trenta».

1.2

CABRAS, SSCANU

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16», nel comma 1, sostituire le parole: «ed è composto da sessanta» con le seguenti: «ed è composto da cinquantacinque».

1.3

PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti della Giunta non possono superare le sette unità, escluso il Presidente.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «15 e 16», con le seguenti: «15, 16 e 34».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2962, 3073**

Art. 1.

1.1

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 1, sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «cinquanta».

1.2

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «sessantadue» con la seguente: «quarantaquattro»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque»;

c) alla lettera c), sostituire la parola: «quarantadue» con la seguente: «trenta».

1.0.1

PARDI, GIAMBRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455)*

1. Al quinto comma, dell'articolo 9 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, conver-

tito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dieci Assessori."».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2963, 3057**

Art. 1.

1.1

PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», nel comma 1, sostituire la parola: «quarantotto» con la seguente: «trenta».

1.0.1

PARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1)*

1. All'articolo 34, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di sette Assessori."».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria**296^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri, e l'amministratore delegato di Equitalia Giustizia S.p.A., dottor Carlo Lassandro.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audio per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri, e dell'amministratore delegato di Equitalia Giustizia S.p.A., dottor Carlo Lassandro, in ordine alla formazione e alla ripartizione del Fondo unico per la giustizia

Il presidente BERSELLI introduce le audizioni in titolo, dando conto brevemente delle problematiche emerse nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 2502 e 2527.

Il senatore MARITATI (*PD*), relatore dei disegni di legge da ultimo citati, chiede preliminarmente se vi siano ragioni ostative di natura tecnica ad una diversa ripartizione delle risorse di cui al fondo unico giustizia, più funzionale alle esigenze di miglior funzionamento della giustizia.

Il dottor BIRRITTERI osserva preliminarmente, rispondendo al senatore Maritati, come sul piano tecnico non vi siano vincoli tali da impedire una diversa rimodulazione delle risorse. Dà quindi conto delle assegnazioni delle quali, con riferimento alle risorse provenienti dal fondo unico giustizia, il Ministero della giustizia ha usufruito. Dopo aver sottolineato come con l'istituzione del fondo unico giustizia si sia consentito ai Ministeri beneficiari di prelevare risorse sottoposte a sequestro giudiziario ma non ancora confiscate, dà conto dell'interpretazione seguita, sulla base anche dei rischi connessi al cosiddetto «assurdo statistico», dalla Ragioneria generale dello Stato con riguardo all'ammontare delle risorse effettivamente prelevabili. In particolare la Ragioneria ha ritenuto che i prelievi precedentemente effettuati fossero computati ai fini del calcolo complessivo del 25 per cento delle risorse effettivamente prelevabili.

Nel merito, con una prima assegnazione del marzo 2011 sono stati assegnati al Dicastero della giustizia circa 105 milioni di euro, ai quali è seguita un'ulteriore assegnazione di circa 112 milioni di euro nell'ottobre 2011. Tali risorse sono confluite sul capitolo di bilancio «fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia».

Il senatore CALIENDO (*PdL*) chiede chiarimenti in ordine alla interpretazione seguita ai fini della quantificazione delle risorse da parte del Ministero dell'economia. Alla luce di alcune perplessità emerse nel corso della discussione svoltasi nella seduta di ieri sui disegni di legge n. 2502 e n. 2527 chiede che sia confermata la fondatezza del quadro normativo per il quale le somme devono essere necessariamente ripartite per un terzo tra Ministero dell'interno, della giustizia e dell'economia.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva come l'ammontare delle risorse sia stato significativamente ridotto con la legge n. 2 del 2009 che, modificando il decreto-legge n. 143 del 2008, ha introdotto un tetto del 30 per cento, da ripartire in parti uguali fra i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'economia.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), relatore peraltro dei disegni di legge n. 2502 e n. 2527, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento ed in particolare il contenuto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, chiede agli auditi che sia chiarita la finalizzazione delle risorse prelevate.

Il dottor BIRRITTERI precisa che una consistente parte delle risorse del fondo spettanti al Ministero della giustizia sono state destinate alle esigenze dell'informatica giuridica e in parte anche alla realtà penitenziaria.

Più in generale rileva l'esigenza di uno snellimento nelle procedure di ripartizione delle risorse.

Dopo una breve precisazione del senatore LI GOTTI (*IdV*) sul quadro normativo di riferimento, al quale replica il dottor BIRRITTERI sottolineando come la norma consenta al Presidente del Consiglio dei Ministri anche di elevare fino al 50 per cento il *plafond* sulla cui base procedere alla ripartizione, prende la parola il dottor LASSANDRO. Questi ricorda preliminarmente come la gestione delle risorse del fondo unico sia stata affidata ad Equitalia e dopo qualche difficoltà iniziale dai primi mesi del 2009 tale attività è stata avviata.

Nel soffermarsi sulle dotazioni complessive del fondo giustizia, osserva come al 15 dicembre 2011 fossero disponibili risorse liquide per 700 milioni di euro. Somme queste che scontano, sulla base dell'interpretazione resa dalla Ragioneria generale, anche le anticipazioni già erogate.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) pone quindi quesiti in ordine alla destinazione delle somme relative a sanzioni amministrative e alla destinazione di tali risorse.

Il dottor BIRRITTERI sottolinea le difficoltà connesse al recupero di tali somme nonché, l'esigenza di giungere ad una più equa razionalizzazione delle modalità di recupero che consenta di perseguire i debitori *in bonis* e di escludere quelli evidentemente non solvibili.

Dopo una breve precisazione del senatore D'AMBROSIO (*PD*) il quale ricorda il contenuto di due suoi disegni di legge rispettivamente in materia di sospensione condizionale della pena e di ricorso in Cassazione, il senatore CALIENDO (*PdL*) chiede quale sia stato in termini finanziari gli effetti del passaggio della gestione delle risorse in esame a Equitalia S.p.A..

Il dottor LASSANDRO sottolinea come per lo Stato la gestione del fondo unico da parte della Equitalia S.p.A. sia sostanzialmente a costo zero.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla destinazione degli ulteriori introiti del Ministero della giustizia ed in particolare del cosiddetto «fondo unico incentivi».

Il dottor BIRRITTERI osserva come tali introiti siano destinati principalmente ad investimenti. Per quanto concerne il fondo unico incentivi invece tali risorse possono essere destinate anche alla assunzione di magistrati.

Il presidente BERSELLI ringrazia e dichiara conclusa la procedura informativa.

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri, in ordine allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia

Il dottor BIRRITTERI chiede un breve rinvio dell'audizione, deliberata nella seduta pomeridiana di ieri e della quale ha avuto cognizione solo in serata, in modo da poter fornire un contributo più approfondito e articolato.

In proposito egli fa presente che, su richiesta del Ministro, anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha concesso una dilazione per l'audizione degli altri capi dipartimento, che sono stati appena nominati.

La senatrice DELLA MONICA (PD), nel concordare con la richiesta del dottor Birritteri, ritiene che sarebbe utile approfittare di questa dilazione per audire anche i capi dei dipartimenti dell'Amministrazione giudiziaria, dell'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile.

Il presidente BERSELLI, nell'accogliere la richiesta del dottor Birritteri, ritiene però che i tempi per la convocazione e lo svolgimento delle procedure informative debbano essere estremamente contenuti; il termine per l'espressione del parere scade infatti oggi, e va tenuto presente che non si tratta di un termine discendente dal Regolamento, e per il quale la Commissione possa chiedere al Presidente del Senato una proroga formale, che vincola il Governo, ma di un termine di legge, in ordine al quale la Commissione può al più chiedere al Governo la cortesia di un rinvio.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il presidente BERSELLI, la senatrice DELLA MONICA (PD), i senatori CALIENDO (PdL) e MARI-TATI (PD), la Commissione incarica la Presidenza di prendere contatti con il Governo in modo da quantificare il rinvio concesso alla Commissione per l'espressione del parere.

La procedura informativa è pertanto rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1112) MARITATI e MARCENARO. – *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale*

(1904) PERDUCA e PORETTI. – *Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 dicembre scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta del 14 dicembre 2011 aveva avuto inizio la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la chiude, e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 15 marzo 2012.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1219) GALPERTI ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sul disegno di legge in titolo.

Si tratta di un'iniziativa che si propone di cercare strade alternative a quelle fino ad oggi praticate per la valorizzazione delle finalità di emenda e di risocializzazione del reo che la Costituzione assegna alla pena, finalità come è noto oggi ampiamente disattesa e che potranno essere avviate a soluzione solo quando vi saranno le risorse e la volontà politica indispensabili per realizzare quel piano nazionale di adeguamento e rinnovamento delle strutture carcerarie, evocato da decenni e mai realizzato.

Più nel dettaglio il provvedimento si compone di due articoli, del cui contenuto si procederà ad una puntuale disamina.

L'articolo 1 reca modifiche dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sulla detenzione domiciliare di cui al comma 1-bis, anche ai casi in cui il condannato sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa a favore di una ONLUS presente sul territorio nazionale. Si prevede inoltre che tale attività sia retribuita nell'entità e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate, precisandosi che l'eventuale mancata prestazione dell'attività lavorativa a favore di una ONLUS costituisca motivo di revoca del provvedimento applicativo della detenzione domiciliare, chiaramente al fine di evitare possibili strumentalizzazioni dell'istituto (lettera a). La lettera b) prevede, sotto il profilo procedurale, che il condannato che intenda prestare attività lavorativa in favore di una ONLUS si rechi, entro i cinque giorni successivi alla notificazione del provvedimento esecutivo di concessione della detenzione domiciliare, presso la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza indicato nel

medesimo provvedimento, al fine di esprimere formalmente l'indicazione della ONLUS presso cui intende svolgere l'attività lavorativa, nell'ambito degli elenchi delle organizzazioni che si rendono disponibili ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale.

L'articolo 2 dispone che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia individui, con proprio decreto, le ONLUS ritenute idonee ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale che intendano prestarvi attività lavorativa, previa verifica delle candidature a tal fine pervenute al Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il disegno di legge precisa che tale verifica debba attenersi all'idoneità della ONLUS ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale, alle opportunità lavorative offerte e alle risorse stanziare dalla medesima ONLUS per la remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai condannati. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, l'elenco delle ONLUS, sottoposto a revisione annuale da parte del Ministro della giustizia e trasfuso in un proprio decreto, è trasmesso agli uffici locali di esecuzione penale esterna e alle relative sedi distaccate.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*), nel condividere la relazione del cor-relatore Serra, segnala però la necessità di valutare attentamente se questo disegno di legge non finisca in qualche modo per incrociarsi con quello, attualmente all'esame della Commissione finanze della Camera dei deputati, in materia di sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

Sottocommissione per i pareri

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(2515) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria**660^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio scorso.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede al Governo chiarimenti sulla correttezza dell'*iter* procedurale seguito per l'adozione dello schema di decreto in esame, considerato il fatto che il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento senza la previa acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata, discostandosi dalla procedura ordinaria stabilita dalla legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, nello scorso mese di gennaio, è pervenuta sia l'intesa in Conferenza unificata, sia i prescritti pareri del comune e della provincia di Roma, nonché della Regione Lazio: pertanto, la Presidenza del Senato ha sciolto la riserva apposta al momento dell'assegnazione dello schema di decreto, su cui, quindi, la Commissione è legittimata ad esprimere il parere per i profili finanziari.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede il reinserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 2688 e 2566 sulla tutela e valorizzazione dei territori di montagna, ricordando che la Commissione aveva già iniziato il loro esame e che risulta necessario individuare un testo base, fissando il termine per la presentazione dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

Inoltre, nel ricordare che la Commissione deve avviare l'esame dei disegni di legge nn. 2658 e 2937 sulla ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, già iscritti all'ordine del giorno, chiede al Presidente di farsi carico di una richiesta formale al Ministro dell'economia e delle finanze sulle intenzioni del Governo sull'utilizzo delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2012.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), nel condividere la prima questione rilevata dal senatore Legnini, ricorda altresì di aver proposto, per il prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge nn. 2688 e 2566, anche l'audizione del Ministro per gli affari regionali. Chiede pertanto che tale questione sia posta all'ordine del giorno.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione per i prossimi mesi, debbano essere affrontate due questioni rilevanti.

La prima questione attiene alla procedura di *spending review* prevista dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, su cui il Governo ha istituito un gruppo di lavoro coordinato dal ministro Giarda. A tale riguardo, ricorda che il richiamato articolo 01 della manovra finanziaria di agosto prevede che la procedura di *spending review* sia implementata sulla base di un programma di ristrutturazione della pubblica amministrazione finalizzato a definire i limiti e le modalità dell'azione del settore pubblico: a tale proposito ritiene che sarebbe un errore, da parte dell'Esecutivo, attivare il processo di revisione della spesa in assenza del predetto programma di ristrutturazione dell'amministrazione, fermo restando l'apprezzamento di risultati come l'accorpamento degli enti previdenziali pubblici disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011.

Propone, pertanto, l'audizione in Commissione del ministro Giarda, per permettere l'acquisizione di utili elementi informativi, in modo da incentivare le varie Commissioni parlamentari di merito ad aprire un'interlocuzione con le rispettive amministrazioni ministeriali di riferimento, superando, altresì, le resistenze latenti in alcuni vertici dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, che possono nutrire timori nei confronti di un processo di riassetto organizzativo ed economico per loro estremamente impegnativo.

La seconda questione concerne, invece, il disegno di legge di revisione dell'articolo 81 della Costituzione, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati per la terza lettura e che, di qui a poche settimane, verrà esaminato dal Senato. A tale proposito, rammenta che, al momento dell'avvio della prima fase dell'esame parlamentare, si era giunti all'auspicio che l'esame della legge ordinaria attuativa della riforma costituzionale partisse dal Senato.

Per fare in modo che tale auspicio si trasformi in realtà, permettendo a questo ramo del Parlamento di compensare la prevalenza della Camera dei deputati sulla legge di revisione costituzionale, si augura che i lavori sulla legge di attuazione procedano speditamente, dal momento che il *fiscal compact* impegna i Parlamenti degli Stati aderenti non solo ad inserire in Costituzione il principio dell'equilibrio finanziario tra le entrate e le spese, ma anche a vigilare sulla rapida attuazione delle nuove norme costituzionali. A questo fine, ritiene pertanto opportuno che sia il Senato a prendere l'iniziativa e, analogamente a quanto avvenne in sede di approvazione della legge n. 468 del 1978, attivare un gruppo di lavoro tecnico, che coinvolga oltre al Parlamento anche altri soggetti, istituzionali, al fine di elaborare i temi che la nuova legge di contabilità dovrà contenere in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione e predisponga un ventaglio di opzioni che potranno servire al Legislatore per adottare le decisioni finali.

Il senatore GIARETTA (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Morando, sottolineando la necessità, una volta approvata in via definitiva la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, di adottare in tempi brevi la relativa legge ordinaria di attuazione, e auspicando che il gruppo di lavoro tecnico destinato ad individuare il ventaglio delle opzioni percorribili rappresenti una prima forma di coordinamento dell'attività dei Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento.

La senatrice CARLONI (*PD*) richiama la necessità di approfondire le implicazioni finanziarie derivanti dal disegno di legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale presentato dal precedente Governo, considerato il fatto che la mancata emanazione dei decreti attuativi farebbe venir meno dei preventivati risparmi di spesa, con la conseguente attivazione di clausole di copertura inizialmente rappresentate da una sorta di riduzione lineare delle agevolazioni fiscali, poi sostituita, con il decreto-legge n. 201 del 2011, da un innalzamento crescente delle aliquote dell'IVA, che dovrebbe decorrere dal prossimo 1° ottobre.

Sollecita, pertanto, un approfondimento di questi temi da parte della Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito rassicurazioni al senatore Legnini circa il reinserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge sulla tutela e valorizzazione dei territori montani e sull'invio al Ministro dell'economia e delle finanze di una richiesta di chiarimenti attinente all'otto per

mille dell'IRPEF a gestione statale, fa presente alla senatrice Carloni che la delega fiscale e assistenziale è attualmente all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, rendendosi quindi necessario comprendere quali sono le intenzioni del Governo sul prosieguo del relativo *iter* legislativo, in modo da permettere al Senato ed a questa Commissione di individuare il proprio ambito di competenza.

Infine, sulle ulteriori questioni sollevate dai senatori, si riserva un approfondimento, in modo da fornire risposta nella seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

661^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2472-B) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (*CN (GS-SI-PID-IB-FI)*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 7.2 recepisce il contenuto di due emendamenti presentati all'A.S. n. 3111 (decreto-legge recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale): l'emendamento 3.0.39 (testo 2), su cui la Commissione aveva formulato un parere non ostativo, e l'emendamento 3.0.42 (testo 2), su cui era stato formulato un parere non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che risulta recepita.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Disposizioni in favore dei territori di montagna, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller, Quartiani ed altri, Quartiani ed altri, Caparini ed altri, Quartiani ed altri, Barbieri e Carlucci e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

(2688) ZANETTA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di comuni montani, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre 2011.

Il relatore ZANETTA (*PdL*), dopo aver sollecitato l'audizione del Ministro per gli affari regionali sui provvedimenti in titolo, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge n. 2566 approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene sull'adozione del disegno di legge n. 2566 come testo base.

Successivamente, il presidente AZZOLLINI fornisce rassicurazioni sul fatto che l'audizione del Ministro per gli affari regionali verrà programmata in tempi ravvicinati.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario POLILLO, dopo aver consegnato una Nota esplicativa, avverte che lo schema di decreto in titolo potrebbe venire rielaborato in un nuovo testo, a seguito dell'esame presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il senatore VACCARI (*LNP*), nel prendere atto dell'intesa raggiunta presso la Conferenza unificata, chiede alla Presidenza di valutare se, prima di esprimere il parere, non sia il caso di attendere l'acquisizione del nuovo testo prodotto dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il PRESIDENTE suggerisce, comunque, di formulare un parere sull'attuale versione del provvedimento, ferma restando la possibilità di esprimersi anche sull'eventuale nuovo testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, ricollegandosi alle richieste formulate dal senatore Morando nella seduta antimeridiana di oggi, riferisce l'intenzione di audire, in tempi brevi, il ministro Giarda, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla *spending review* già autorizzata dalla Presidenza del Senato, reputando peraltro opportuno acquisire dal Ministro, in via preliminare, un'eventuale documentazione che potrà servire per organizzare meglio l'audizione.

Infine, rappresenta l'intenzione di sottoporre alla Presidenza del Senato la proposta di attivare un gruppo di lavoro tecnico, ai fini dell'esame della legge di attuazione della riforma dell'articolo 81 della Costituzione, non appena si sarà concluso l'*iter* del disegno di legge di revisione costituzionale.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge
n. 437 e connessi**

Riunione n. 17

*Relatore: BONFRISCO (PdL)**Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,40**(437) COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative**(709) BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari**(799) COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative**(926) LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale, fatto proprio dal gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(940) GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative**(1084) Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Plenaria**334^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MUSI***indi del Presidente***BALDASSARRI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Tito Boeri e il professor Antonio Pedone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione di esperti**

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente MUSI introduce l'audizione del professor Boeri.

Il professor BOERI, dopo aver consegnato alla Presidenza una documentazione illustrativa, puntualizza che il proprio intervento si concentrerà sull'analisi della tassazione del lavoro, sottolineando che il carico fiscale su tale fattore produttivo ha ormai raggiunto il livello massimo. Specifica altresì che illustrerà alla Commissione un piano di intervento per ridurre il carico fiscale gravante sul lavoro assicurandone al contempo la piena compatibilità con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica. Tali proposte

concernono in particolare il rafforzamento del principio assicurativo tra le tutele a favore dei lavoratori disoccupati, la separazione tra la previdenza e l'assistenza e la sostituzione della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico con un sussidio condizionato all'impiego.

Illustra quindi una tabella che dimostra come il livello delle entrate e della pressione fiscale in rapporto al PIL sia aumentato in misura cospicua dopo le recenti manovre di finanza pubblica, rese peraltro necessarie per fronteggiare la crisi economica dell'Italia. Si sofferma successivamente sugli effetti distorsivi di un'elevata pressione fiscale sulla domanda di lavoro e quindi sulla concorrenza nel mercato del lavoro e dà conto del differente livello del cuneo fiscale (composto da imposta sul reddito, contributi sociali e IVA) su tale fattore in Italia rispetto agli altri principali Paesi europei. Dopo aver segnalato che negli ultimi anni l'Italia ha aumentato il prelievo sul lavoro contrariamente agli altri Paesi europei, osserva che un'attenta analisi del reddito netto delle famiglie (senza considerare il prelievo fiscale e tenendo conto dei contributi sociali) dimostra come in Italia si è venuta a creare una situazione che scoraggia l'inserimento nel mondo del lavoro soprattutto per gli appartenenti alle famiglie monoreddito con figli.

Per quanto riguarda il principio assicurativo osserva che i lavoratori percepiscono i contributi sociali come un prelievo obbligatorio, con gli effetti distorsivi descritti a proposito del cuneo fiscale. Pertanto tali contributi dovrebbero essere trasformati in accantonamenti finalizzati a fornire una forma di assicurazione sociale contro rischi attualmente non coperti, potendo essere considerati quindi come una forma di consumo differito. Evidenzia quindi gli effetti positivi di tale intervento: infatti esso si tradurrebbe in un incentivo ad assumere impieghi con retribuzioni più basse dal momento che in tal modo si garantirebbe l'accesso a sussidi di disoccupazione in caso di perdita del posto di lavoro. Inoltre, l'intervento prospettato potrebbe servire a semplificare e armonizzare la normativa che attualmente disciplina le forme di contributo per la disoccupazione, che risultano fortemente differenziate in base al comparto produttivo e alle dimensioni dell'azienda. In aggiunta, si deve considerare anche il diverso livello di protezione sociale per i lavoratori, in caso di successiva perdita del posto, a seconda della tipologia del rapporto. Infatti il sistema degli ammortizzatori sociali presenta attualmente un inadeguato grado di copertura soprattutto per i lavoratori che hanno un impiego temporaneo. Sottolinea altresì che l'attuale crisi economica globale ha assunto il carattere di una autentica recessione, come confermato dai dati sulla consistente flessione del PIL e del reddito disponibile (comprese le prestazioni sociali alle famiglie) nel periodo 2007-2009 nell'ambito dei principali Paesi industrializzati. Tale fenomeno ha riguardato anche modelli di stato sociale considerati tradizionalmente tra i più avanzati come la Danimarca.

Prosegue esplicitando le caratteristiche che dovrebbe avere la nuova assicurazione di base, con applicazione generalizzata e con un'unica aliquota contributiva, salva la previsione di una percentuale più alta per i lavori temporanei, per la più alta probabilità di perdere l'impiego. Inoltre i

rapporti parasubordinati dovrebbero assumere le caratteristiche della subordinazione e l'assistenza sociale di base dovrebbe essere finanziata a carico della fiscalità generale. In particolare tale strumento permetterebbe di operare un riordino tra tutte le tipologie di prestazioni esistenti.

Si sofferma sulla separazione tra previdenza e assistenza con l'obiettivo di ridurre i contributi previdenziali sui salari più bassi, mantenendo comunque un adeguato livello delle prestazioni. Per i redditi più elevati i contributi potrebbero essere ridotti soltanto se accompagnati dalla previsione di un limite massimo della prestazione per le cosiddette pensioni d'oro e per quelle di anzianità superiori a un determinato ammontare.

Specifica che l'esperienza maturata nel Regno Unito con l'introduzione di strumenti analoghi suggerisce l'opportunità di trasformare le detrazioni per il coniuge a carico in sussidi condizionati all'impiego, a favore delle famiglie con i redditi più bassi. Tale soluzione avrebbe positivi effetti sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e anche sulla crescita, sfruttandone il più elevato livello di istruzione. Inoltre, secondo alcune microsimulazioni, l'incremento dell'occupazione femminile avrebbe effetti positivi sull'offerta di lavoro e sui livelli di povertà.

Conclude la propria esposizione puntualizzando il significato delle proposte illustrate: è infatti possibile ridurre il carico fiscale sul lavoro senza compromettere gli equilibri di finanza pubblica, attraverso una diminuzione delle tasse percepite dai lavoratori e rafforzando il principio assicurativo in materia di ammortizzatori sociali. Infine la separazione tra previdenza e assistenza, insieme con gli altri interventi sulle pensioni elevate, permetterebbe di ridurre il carico contributivo sul lavoro e l'introduzione di sussidi legati all'impiego ridurrebbe la tassa marginale effettiva a carico delle famiglie.

La senatrice LEDDI (*PD*) giudica opportuno avere delle delucidazioni sull'applicazione dello strumento del sussidio nell'esperienza di altri ordinamenti nazionali.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) chiede una valutazione della misura che prevede l'introduzione di un limite retributivo massimo per i dirigenti pubblici.

Il senatore MUSI (*PD*) si sofferma in primo luogo sul problema del confronto tra gli stipendi medi in Italia e quelli negli altri Paesi europei. Chiede quindi un chiarimento a proposito della diminuzione del reddito a causa della crisi anche in un paese avanzato come la Danimarca. Giudica meritevole di approfondimento anche la possibilità di una revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, il cui valore è pari ormai a 40 miliardi di euro.

Chiede quindi come la separazione tra previdenza e assistenza si concili con la sussistenza di un sistema pensionistico contributivo. Al di là del problema del tasso di sostituzione, si rischierebbe infatti di incidere sul livello delle prestazioni.

Infine, la sostituzione delle detrazioni con il sussidio condizionato all'impiego rende necessario chiarire se tale soluzione richiede il passaggio da un meccanismo di tassazione individuale del reddito a uno di tipo familiare.

Il senatore COSTA (*PdL*) ricorda che già in passato era stata avanzata l'ipotesi della separazione tra previdenza e assistenza, in modo da limitare la gestione dell'INPS alle sole prestazioni previdenziali. Rimarca tuttavia che la separazione porrebbe il problema di individuare ulteriori risorse per erogare le prestazioni assistenziali.

La senatrice FONTANA (*PD*) chiede una valutazione della tassazione differenziata per genere e sollecita altri approfondimenti sull'apparente crisi del modello danese di stato sociale.

A giudizio del senatore SCIASCIA (*PdL*) le riforme proposte dal professor Boeri andrebbero collocate e considerate in un'ottica di medio-lungo periodo. Fermo restando l'attuale gettito fiscale, chiede se vi sono preferenze per i vari strumenti introdotti o studiati nell'ultimo periodo per recuperare ulteriori risorse, come la tassa sui grandi patrimoni o l'incremento dell'IVA.

Il professor BOERI specifica che l'esperienza di base per la diffusione dei sussidi condizionati all'impiego è avvenuta nel Regno Unito, ma si tratta comunque di schemi presenti anche in Francia e nei Paesi del Nord Europa. Ciò significa che i dati a disposizione sugli effetti economici di tali strumenti sono abbastanza consolidati e quindi attendibili. L'introduzione di tale strumento in Italia richiederebbe un mutamento di prospettiva nel sistema degli ammortizzatori sociali: si passerebbe infatti da una visione che si preoccupa di aiutare coloro che perdono il posto di lavoro a una che intende invece favorire coloro che accettano impieghi anche con un salario ridotto.

A titolo personale giudica condivisibile la scelta di fissare un limite massimo alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, pur tenendo conto della tematica dei diritti economici quesiti. Osserva infatti che i percettori di tali trattamenti sono nel pieno dell'età lavorativa e quindi pienamente in grado di individuare altre fonti di integrazione del reddito. Inoltre la previsione del limite massimo alle retribuzioni si giustifica per il suo carattere prevalentemente emergenziale e finirebbe per incidere su livelli retributivi a suo parere eccessivi e non rispondenti a criteri di efficienza.

Per quanto riguarda il problema degli stipendi medi dei lavoratori italiani, evidenzia le difficoltà di una comparazione attendibile dei dati, considerato che la composizione e la definizione del salario netto varia in modo sensibile da Paese a Paese.

Fermi restando gli obiettivi di gettito fiscale già definiti dal Governo, sottolinea che gli interventi da lui proposti sono limitati alla tassazione sul lavoro e che vi sono altri strumenti da mettere in campo per assicurare il

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Giudica in particolare condivisibili un riequilibrio del carico fiscale sugli altri fattori produttivi, l'introduzione di una tassazione sui grandi capitali e di una imposizione patrimoniale sugli immobili. La revisione e riduzione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per quanto condivisibile e giustificata di per sé, richiede però una preventiva riduzione della spesa corrente improduttiva.

Successivamente rimarca che la separazione tra previdenza e assistenza non è incompatibile con il principio contributivo e che al contrario essa è finalizzata a realizzare un'assistenza sociale di base per i lavoratori di tutte le età. Specifica inoltre che l'introduzione di un sussidio condizionato all'impiego è compatibile sia con un sistema di tassazione individuale del reddito sia con un modello di imposizione basato sul nucleo familiare, osservando peraltro che nel secondo caso vi sarebbero maggiori effetti redistributivi. In generale l'introduzione di tale strumento può aver luogo lasciando inalterato il regime di tassazione individuale.

Puntualizza infine che la tassazione differenziata per genere non sembra una scelta opportuna, poiché introdurrebbe eccessivi elementi di disparità nel sistema. Al contrario gli incentivi alla crescita dell'occupazione femminile sembrano più rispondenti all'obiettivo di aumentare il valore del lavoro delle donne. Conclude evidenziando alcuni elementi di debolezza del modello danese di stato sociale, che ne sconsigliano a suo parere un recepimento indiscriminato nel sistema italiano degli ammortizzatori sociali.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ringraziato il professor Boeri per il suo intervento in Commissione e averlo congedato, esprime apprezzamento per l'illustrazione di proposte che mirano a dare sostegno a chi lavora, con un indubbio miglioramento, anche dal punto di vista culturale, in termini di maggiore trasparenza e produttività.

Introduce quindi l'audizione del professor Pedone.

Il professor PEDONE, dopo aver consegnato alla Presidenza una documentazione di supporto al proprio intervento, si sofferma su alcuni aspetti problematici del sistema tributario, come il livello eccessivo e insufficiente della pressione tributaria complessiva, la squilibrata composizione del prelievo tributario per categorie, secondo diverse classificazioni (reddito, scambi, consumi, ricchezza, lavoro, capitale, consumo) e, infine, la moltiplicazione dei trattamenti tributari differenziati, che caratterizza il sistema nel suo complesso. Inoltre osserva che, da oltre 30 anni, il livello della pressione tributaria risulta più elevato della media dei Paesi industrializzati ed è andato crescendo più rapidamente che negli altri Paesi; nonostante ciò, non si è riusciti a realizzare avanzi primari e a ridurre significativamente il debito pubblico.

Richiama l'andamento eccezionale del prelievo tributario in Italia nel periodo successivo all'introduzione della riforma del 1973-74 e che ancora influenza largamente il funzionamento del sistema tributario e il modo in cui esso viene percepito. Infatti, dal momento in cui è stata introdotta la

riforma tributaria intorno alla metà degli anni Settanta, il prelievo tributario complessivo si è accresciuto in Italia più che in qualsiasi altro paese europeo e dell'area OCSE e più che in qualsiasi altro periodo della storia unitaria. Dal 1975 ad oggi, la pressione tributaria in Italia è aumentata in misura più che quadrupla rispetto a quella media dei Paesi industrializzati dell'area OCSE (di 18 punti di PIL rispetto a poco più di 4 punti); più del doppio che in Francia e sei volte più che in Germania. Anche nell'ambito dell'Unione europea, l'Italia si caratterizza per la più forte crescita e il più alto livello della pressione fiscale complessiva. Nel corso dell'ultimo quindicennio e in particolare dall'avvio dell'Unione monetaria europea, l'Italia è l'unico tra i maggiori Paesi dell'area euro che presenta un incremento della pressione fiscale (di 1,4 punti di PIL) rispetto ad una riduzione dell'insieme dei Paesi dell'area euro, ma anche della media di tutti i Paesi dell'Unione europea.

Ritiene quindi auspicabile una riduzione della pressione fiscale, anche se i recenti indirizzi di politica economica e di bilancio in Europa e i provvedimenti adottati con le manovre correttive adottate nel 2011 fanno ritenere che, nel prossimo futuro, il primato tributario italiano tenderà a persistere e forse ad accentuarsi. Se si vogliono attenuare gli effetti negativi che esso comporta, occorrerà esplorare la possibilità di modificare la composizione dell'elevato prelievo tributario complessivo e, soprattutto, sottoporre a revisione la struttura e i principali trattamenti tributari differenziati delle principali imposte (cosiddetta *tax review*).

La crisi ha posto i governi di molti Paesi di fronte al seguente dilemma: se, al fine di sostenere il reddito e la domanda di famiglie e imprese, accettare la caduta di gettito indotta dalla riduzione nell'attività economica, magari integrandola con sgravi d'imposta discrezionali, sopportando però un considerevole peggioramento della situazione di finanza pubblica; o se, per evitare tale peggioramento e cercare di stabilizzare i conti pubblici, compensare almeno in parte la caduta di gettito mediante aumenti di imposta (prevalentemente indirette), rischiando così di abbattere ulteriormente il livello della domanda e dell'attività produttiva. La caduta del gettito ha riguardato, come era da attendersi, in maggior misura le imposte dirette, e in particolare quelle legate alla precedente eccezionale espansione dell'attività nei settori finanziari e immobiliari. L'entità della caduta del gettito riferibile ai vari settori è legata all'elasticità rispetto al PIL delle singole specifiche basi imponibili e al grado di progressività con cui sono colpite. Ciò spiega la più forte caduta attesa, anche se con un certo ritardo, del gettito di alcune voci di imposizione diretta. Non spiega, tuttavia, la caduta delle imposte sul consumo che si è verificata in alcuni Paesi nonostante siano state aumentate le aliquote di alcune accise e dell'IVA, e che è attribuibile ad altri fattori, tra i quali lo spostamento verso consumi di base o necessari (colpiti con aliquote più basse), il crollo delle nuove costruzioni e il rallentamento delle importazioni. Osserva che, nel caso italiano, la meno marcata riduzione del gettito dell'IVA è attribuibile in misura rilevante a modifiche nei meccanismi di riscossione e alla fissazione di limiti più stretti alle compensazioni.

Passando a commentare l'evoluzione del sistema tributario italiano, osserva che, a livello di categorie di imposta, l'unica grande e profonda modifica del loro peso relativo si è concentrata nel periodo della riforma tributaria del 1973-74. Infatti, in seguito all'introduzione di tale riforma, si è verificata non soltanto un'eccezionale e rapida crescita della pressione fiscale, ma anche una ricomposizione del prelievo tributario a favore dell'imposizione diretta, con un ruolo di assoluta preminenza assegnato all'imposta sul reddito. Afferma che ci si è mossi tendenzialmente da un sistema tributario basato prevalentemente sulle imposte indirette a uno basato prevalentemente sulle imposte dirette.

Si sofferma sulle maggiori criticità presenti nell'ordinamento tributario, con specifico riferimento all'imposta sul reddito. Infatti ricorda che sin dall'inizio si sono avuti, e poi sono andati rapidamente moltiplicandosi, trattamenti tributari fortemente differenziati secondo la classificazione dei vari tipi di reddito (come i redditi da capitale o i redditi diversi), secondo i criteri di determinazione delle basi imponibili (come i redditi di terreni e fabbricati, o i redditi di impresa), e secondo le modalità e i regimi di accertamento. Per fronteggiare alcune caratteristiche della realtà economica italiana, si sono introdotti vari regimi semplificati o speciali: l'introduzione di elementi forfettari di determinazione dei ricavi; l'impiego di coefficienti presuntivi di ricavi e, in maniera non coordinata con questi, di coefficienti presuntivi di reddito; varie versioni del reddito-metro fino alla introduzione degli studi di settore. Appare perciò opportuno che si definiscano metodi e procedure trasparenti per una revisione graduale ma sistematica di tutti i trattamenti tributari differenziati da parte del Parlamento, così come avviene da tempo in molti altri Paesi limitatamente alle cosiddette *tax expenditures*. Si tratta cioè di identificare i motivi espliciti e gli obiettivi di ciascuna misura e valutarne *ex ante* i risultati attesi ed *ex post* quelli conseguiti, per confrontarne l'adeguatezza rispetto a misure alternative.

Il senatore COSTA (*PdL*) chiede con quali modalità e accorgimenti sarebbe possibile ricalibrare la composizione del prelievo tributario riequilibrando maggiormente il versante dell'imposizione indiretta.

Il senatore MUSI (*PD*) apprezza i riferimenti al principio della *tax review*, rilevando che solo recentemente l'ordinamento italiano ha manifestato l'intenzione di attuare effettivamente tale metodo di studio e di conoscenza del sistema tributario, dopo aver ricordato in proposito il tentativo compiuto dal ministro Formica.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) evidenzia che il dato più singolare che emerge dall'esposizione svolta è l'affermarsi di una spirale negativa per cui la pressione fiscale, nella sua continua dinamica di crescita, ha continuato a inseguire il livello della spesa pubblica senza mai raggiungerlo. Inoltre a suo parere non risulta condivisibile limitare la riforma fiscale a una sola ricomposizione tra le componenti del pre-

lievo, rassegnandosi al persistere di un'elevata pressione fiscale complessiva. In tal modo infatti si continua a danneggiare gravemente la crescita economica del Paese.

Il professor PEDONE specifica che gli studi sul passaggio dall'imposizione diretta a quella indiretta come componente prevalente del sistema tributario sono stati condotti con riguardo all'esperienza maturata dalla Germania. Puntualizza però che la definizione di un percorso e dei risultati da conseguire dipende dalle variabili economiche dei singoli Paesi, per cui non può essere elaborato un modello universalmente valido.

Specifica inoltre che l'operazione di *tax review* dovrà essere condotta dal Parlamento con la massima imparzialità possibile, per evitare interventi che possano favorire singoli operatori o comparti economici.

Se si persegue l'obiettivo di ridurre i trasferimenti alle imprese, occorre tener presente che tale obiettivo va correlato con la tendenza del sistema produttivo a chiedere in compensazione maggiori agevolazioni fiscali, con effetti di minor gettito.

Il presidente BALDASSARRI congeda il professor Pedone dopo averlo ringraziato per il suo intervento in Commissione. Avverte quindi che i documenti acquisiti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, considerato che è stato adottato l'Atto di indirizzo di politica fiscale, ritiene opportuno prevedere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e come già previsto nel relativo programma, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da costituirne l'occasione per illustrare alla Commissione tale documento.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri la senatrice Leddi aveva chiesto di avviare un breve ciclo di audizioni informali sull'attuazione della legge n. 120 del 2011 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), proponendo alla Commissione di ascoltare la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ad altri soggetti individuati successivamente.

La Commissione concorda con il Presidente.

La senatrice FONTANA (*PD*) chiede se la procedura conoscitiva consentirà di conoscere le linee generali di attuazione della legge con riferimento agli organi amministrativi delle società a controllo pubblico. Con l'occasione sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1164 (Autorizzazione a cedere alla Cooperative terreni demaniali di Punta Sabbioni a responsabilità limitata ed al comune di Cavallino Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni – Cavallino).

Il presidente BALDASSARRI precisa che l'esigenza istruttoria prospettata dalla senatrice Fontana sarà soddisfatta con l'audizione del Ministero dell'economia e delle finanze. Assicura quindi che terrà conto della sollecitazione relativa al disegno di legge citato.

Il senatore MUSI (*PD*) interviene per ricordare che la Commissione finanze e tesoro risulta l'unica a non aver potuto procedere all'audizione del Ministro di riferimento sulle linee generali della politica del suo dicastero.

Il presidente BALDASSARRI assicura che terrà conto di tale indicazione.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 252 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI RETTORI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL
GOVERNO N. 437*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 253 (prima pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VA-
LUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR) IN RELA-
ZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 437*

Plenaria**360^a Seduta**

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 437

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi le audizioni della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sull'atto del Governo n. 437. Comunica altresì che la documentazione trasmessa dagli auditi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) – d'intesa con il correlatore Marcucci – sollecita una rapida approvazione del testo unificato adottato ieri a base della discussione, onde concludere al più presto una fase transitoria che si protrae ormai da troppo tempo. Auspica pertanto anche che la Commissione bilancio esprima tempestivamente il proprio parere.

Il PRESIDENTE informa che, oltre ai Capigruppo che si sono espressi nella seduta di ieri, anche i senatori Giambrone e Villari hanno fatto conoscere per le vie brevi la loro rinuncia alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di rinunciare a presentare emendamenti al testo unificato pubblicato nella seduta di ieri e di richiedere senza indugio su di esso il parere delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 254 (seconda pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

374^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede che la Commissione calendarizzi un'audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulle metodologie adoperate per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale terrestre alle emittenti televisive locali.

In considerazione dell'incidente verificatosi ieri sul Frecciargento in servizio tra Roma e Brescia, sollecita inoltre una riflessione da parte dell'8^a Commissione sulla sicurezza ferroviaria, volta ad acquisire elementi informativi che chiariscano i termini di una questione particolarmente delicata.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) si associa alla richiesta del senatore Marco Filippi, proponendo che tale attività conoscitiva si estenda alla qualità dei servizi ferroviari nel loro complesso.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) ritiene necessario individuare modalità che consentano alla Commissione non solo di acquisire elementi informativi, ma anche di assicurare la risoluzione dei problemi emersi.

Il senatore TOFANI (*PdL*) concorda con quanto affermato dalla senatrice Magistrelli, suggerendo la possibilità di valutare il ricorso all'inchiesta parlamentare.

Ricorda inoltre le condizioni drammatiche in cui versa il trasporto ferroviario locale.

Il senatore MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritiene condivisibile il suggerimento del senatore Tofani.

Il senatore DE TONI (IdV) si associa alla richiesta formulata dal senatore Marco Filippi. Coglie inoltre l'occasione per lodare il comportamento tenuto dalle Forze dell'ordine in occasione degli eventi verificatisi in Val di Susa.

Il presidente GRILLO comunica l'intenzione di convocare in tempi brevi un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, nel corso del quale saranno valutate le proposte formulate nel corso della seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (n. 139)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LADU (PdL) sottopone ai membri della Commissione l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti sulla proposta in esame.

Il senatore GALLO (PdL) ritiene che l'*iter* previsto per la nomina in esame si sia svolto regolarmente e che non sussistano elementi concreti per ritenere il contrario.

Il senatore Marco FILIPPI (PD), preso atto della regolarità della procedura e delle competenze del candidato che emergono dal *curriculum* professionale trasmesso dal Governo, propone che, una volta perfezionata la procedura di nomina prevista dalla legge, la Commissione convochi in audizione il Presidente dell'ACI al fine di ottenere informazioni circa il funzionamento e le attività di tale ente.

Il senatore RANUCCI (PD), premesso che le varie fasi della procedura di nomina all'esame della Commissione si sono finora svolte in maniera lineare, si associa alla richiesta del senatore Marco Filippi di audire in futuro il Presidente dell'ACI.

Il presidente GRILLO ritiene che nel corso del dibattito non sia emerso alcun elemento concreto che induca a posticipare la conclusione dell'*iter* della proposta in esame e condivide la proposta del senatore Marco Filippi di calendarizzare nel prossimo futuro un'audizione con i vertici dell'ACI.

Il relatore BORNACIN (*PdL*) ringrazia tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, manifesta apprezzamento per la richiesta formulata dal senatore Marco Filippi e, ribadite le competenze del candidato che emergono chiaramente dal suo *curriculum*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole formulata dal Relatore.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI (*PdL*), BORNACIN (*PdL*), SANTINI (*PdL*) – in sostituzione del senatore Butti – CAMBER (*PdL*), DE TONI (*IdV*), DONAGGIO (*PD*), Marco FILIPPI (*PD*), FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), GALLO (*PdL*), GRILLO (*PdL*), LADU (*PdL*), MAGISTRELLI (*PD*), MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), RANUCCI (*PD*), Giancarlo SERAFINI (*PdL*), SIRCANA (*PD*), TOFANI (*PdL*) e VIMERCATI (*PD*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 16 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 1° marzo 2012, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria**291^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani, in merito alle questioni attinenti all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto all'audito propone, per una più efficace organizzazione dei lavori, di iniziare l'odierna procedura informativa con i quesiti e le richieste di chiarimenti dei senatori presenti, lasciando successivamente la parola al Sottosegretario per un ampio intervento conclusivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Interviene il senatore SANCIU (*PdL*), rilevando che l'introduzione in via sperimentale dell'IMU, ad opera del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha avuto un notevole impatto nei confronti delle imprese agricole, solo in minima parte attenuato dalla previsione di un coefficiente moltiplicatore (relativo ai terreni) ridotto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

In particolare, si ricorda che in vigore dell'ICI, i fabbricati strumentali ed abitativi aventi i requisiti di ruralità (articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge n. 557 del 1993) non erano assoggettati all'imposta al fine di evitare una doppia imposizione, in quanto la relativa rendita risultava «assorbita» in quella dei terreni su cui insistono. Tale situazione giuridica ha trovato piena evidenza anche nella relazione del Tavolo sull'«erosione fiscale», presieduto dal sottosegretario Ceriani.

Per quanto attiene agli immobili ad uso abitativo, inoltre, devono essere considerati i requisiti restrittivi, sia soggettivi che oggettivi, previsti dal citato articolo 9 ai fini del riconoscimento della ruralità oltre alle caratteristiche «peculiari» degli stessi da cui discendeva storicamente l'esenzione ai fini ICI e IRPEF perché «asservite» ad un fondo agricolo.

A livello di singola azienda agricola è stata verificata l'incidenza della manovra comparando la nuova con la precedente fiscalità e tenendo conto dell'esclusione dall'IRPEF del reddito dominicale dei terreni. A livello di sistema, considerando i dati relativi al censimento dell'agricoltura del 2000 (ultimo dato disponibile), a carico di circa 3.500.000 fabbricati ad uso agricolo (di cui circa 2 milioni strumentali) si stima un impatto di almeno un miliardo di euro.

Si sottolinea, inoltre, che un ulteriore gettito potrebbe derivare dai fabbricati iscritti in catasto senza rendita (catasto terreni) che, attualmente, non sembra essere stato preso in considerazione.

Peraltro, l'introduzione dell'IMU ha inciso maggiormente nei confronti dei soggetti «professionali» che utilizzano i terreni agricoli esclusivamente per produrre reddito e per i quali il fattore terra rappresenta strumento fondamentale per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, rispetto agli agricoltori «non attivi» che esercitano l'attività agricola in maniera occasionale ovvero legata ad altre e più rilevanti attività economiche.

Al fine di attenuare l'impatto dell'IMU nei confronti delle imprese agricole riconoscendo, anche sotto il profilo fiscale, il ruolo strategico svolto dalle stesse nella produzione di alimenti e di beni pubblici, nonché di sostenere la capacità innovativa e competitiva sul mercato, diventa necessario introdurre i correttivi alla nuova disciplina dell'imposta municipale di seguito evidenziati.

Per i fabbricati rurali strumentali si propone di escludere la tassazione ai fini IMU a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale,

atteso che la nuova imposta graverebbe *in toto* quale costo, non recuperabile, sulla produzione.

Nell'ambito delle procedure di rivalutazione delle rendite catastali dei terreni è necessario accentuare la distinzione, già operata in sede di conversione del decreto-legge «salva Italia», delle modalità di calcolo della base imponibile, portando il relativo coefficiente per la maggior parte dei soggetti passivi a 150 e riducendolo per gli imprenditori agricoli iscritti nella specifica gestione previdenziale a 90. Per gli altri imprenditori agricoli il moltiplicatore è determinato nella misura di 120, originariamente fissato indistintamente per tutte le categorie di contribuenti.

La proposta mantiene immutato il gettito previsto dalla relazione tecnica al citato provvedimento che ha anticipato l'applicazione dell'IMU.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) evidenzia preliminarmente che il settore agricolo non intende sottrarsi in alcun modo ai propri obblighi e alle proprie responsabilità, fornendo il proprio contributo rispetto alle difficoltà finanziarie del Paese. Va tuttavia sottolineato che le forme di tassazione legate all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali non rispondono a canoni di equità e di proporzionalità, risultando altresì avulse da una visione strategica, atteso che le stesse penalizzano, in un momento di forte rallentamento della crescita economica, un settore, quale quello agricolo, che ha invece notevoli potenzialità di sviluppo. Peraltro, attraverso tali strumenti fiscali, vengono penalizzate maggiormente le imprese agricole che hanno effettuato investimenti per strutturarsi e per innovare la produzione.

Va inoltre sottolineato che la configurazione dell'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, accresce in maniera sproporzionata i costi di produzione delle imprese agricole, determinando un'inopportuna incidenza cumulativa di tali misure, a seguito anche della rivalutazione catastale.

L'oratrice evidenzia che le stime sulle entrate connesse a tali misure presentano elementi di incertezza e pertanto prospetta l'opportunità che si effettui un adeguato approfondimento – anche nell'ambito del Tavolo di confronto attivato dal Governo – al fine di poter differenziare in maniera adeguata quei beni immobili, che rivestono una valenza strumentale rispetto alla produzione agricola, dagli altri che non hanno tale connotazione teleologica, come pure al fine di distinguere la situazione fiscale degli agricoltori a titolo professionale dai restanti soggetti proprietari di terreni.

Le sperequazioni fin qui evidenziate gravano in maniera rilevante sul settore agricolo, che già ha subito nell'ultimo periodo consistenti penalizzazioni, ascrivibili da un lato alle emergenze climatiche e dall'altro alla situazione di crisi e di volatilità dei prezzi.

Il senatore VALLARDI (LNP) pur condividendo le considerazioni espresse dal senatore Sanciu e dalla senatrice Pignedoli, sottolinea in

senso critico che i Gruppi parlamentari del PdL e del PD hanno espresso voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 – con il quale è stata introdotta l'IMU – con tutte le conseguenti contraddizioni sottese a tale quadro complessivo.

Molte aziende agricole versano attualmente in situazione di grave difficoltà e quindi rispetto alle stesse occorrerebbe stabilire un'esenzione della tassazione attinente all'IMU o quantomeno una rilevante riduzione della stessa.

Dopo che il senatore Vallardi si è soffermato sui profili attinenti all'etichettatura dei prodotti agroalimentari e su quelli inerenti all'assegnazione di terre ai giovani imprenditori agricoli, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA invita l'oratore ad attenersi alle tematiche oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) richiama l'attenzione sull'agricoltura di montagna, prospettando l'esigenza di individuare congrue soluzioni rispetto alla tassazione dei terreni agricoli e dei fabbricati localizzati in tali aree territoriali, al fine di evitare l'abbandono delle stesse da parte degli agricoltori, con tutti i conseguenti danni anche per il settore turistico.

Il senatore SANTINI (*PdL*), dopo aver evidenziato che il Gruppo dei parlamentari Amici della montagna ha in più occasioni formulato le proprie proposte atte a risolvere i problemi degli agricoltori operanti in tali territori, si sofferma sull'esigenza di esentare dalla tassazione IMU i fabbricati rurali siti in zone montane, non adibiti ad uso abitativo, e strumentali rispetto alla lavorazione del formaggio o ad altre produzioni di nicchia. Tale esenzione sarebbe peraltro in sintonia con quanto stabilito in sede europea dal Trattato di Lisbona, che prefigura apposite deroghe e discipline peculiari per le attività espletate in aree montane.

Dopo che il senatore Santini si è soffermato su profili inerenti alla tassazione sugli impianti di risalita siti in zone montane, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA invita l'oratore ad attenersi alle tematiche oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) esprime un giudizio critico in ordine alle misure di tassazione sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, evidenziando che le stesse penalizzano eccessivamente il comparto primario, che espleta un ruolo trainante nell'ambito del sistema economico e che versa attualmente in una preoccupante situazione di crisi.

Risultano del tutto incongrue e ingiustificate le misure di tassazione gravanti sui beni immobili strumentali all'esercizio dell'attività produttiva agricola e occorre pertanto ridurre adeguatamente le stesse, in modo tale da evitare un'eccessiva pressione fiscale sul settore primario.

Prospetta infine l'esigenza che le discipline attinenti ai profili in questione debbano essere improntate a canoni di gradualità, sottolineando altresì la necessità di adottare un'efficace azione di contrasto rispetto ai fe-

nomeni di evasione riscontrabili in tale ambito, al fine di recuperare risorse economiche da destinare alla copertura degli oneri finanziari conseguenti ad interventi di alleggerimento della tassazione su immobili ad uso agricolo.

Il senatore ANDRIA (PD) sottolinea preliminarmente che la Commissione agricoltura aveva in più occasioni sottolineato l'iniquità delle misure di tassazione in questione.

I fabbricati rurali, in considerazione della propria valenza strumentale, si configurano come pertinenze del terreno su cui sono collocati, con la conseguenza che il reddito degli stessi è incluso nel reddito dominicale. Alla luce di tale quadro risulta evidente che l'IMU sui fabbricati rurali è illegittima, connotandosi come un'indebita duplicazione d'imposta.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 50 del 2000 – che sottolinea la valenza strumentale dei predetti fabbricati rispetto al terreno su cui gli stessi sono localizzati – l'oratore ritiene del tutto ingiusta la misura di tassazione in questione, atteso che la stessa grava su beni strumentali all'esercizio dell'attività produttiva agricola.

Esprime l'auspicio che il Governo individui i necessari correttivi rispetto a tale disciplina, in modo tale da far fronte a tutte le criticità e le incongruità ravvisabili in merito alla stessa.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver sottolineato l'importanza delle questioni oggetto dell'odierna audizione, sulle quali peraltro si registra un'unitarietà di vedute da parte di tutti i senatori intervenuti, prospetta l'esigenza di una efficace rimodulazione delle misure di tassazione attinenti ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali, di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, evidenziando che la stessa dovrà adeguatamente differenziare le situazioni connesse all'esercizio professionale dell'agricoltura dalle restanti, a prescindere dal requisito dell'iscrizione o meno degli operatori professionali al regime previdenziale.

Il sottosegretario CERIANI interviene per fornire risposta ai quesiti formulati dai commissari intervenuti, evidenziando preliminarmente che il tavolo di confronto sulla «erosione fiscale», attivato dal Governo, ha consentito un coinvolgimento delle varie associazioni rappresentative degli operatori del comparto agricolo, che ha favorito anche un progressivo affinamento delle stime inerenti alle misure in questione. Tale confronto è proseguito nel periodo successivo all'emanazione del decreto-legge «salva Italia», anche se le esigenze impellenti di risanamento della finanza pubblica hanno precluso l'adozione di interventi di sgravio fiscale a favore degli operatori agricoli, attesa l'incompatibilità di tali misure di alleggerimento con il quadro economico generale del Paese.

Il Governo ha manifestato sensibilità rispetto al comparto primario, introducendo un'aliquota più vantaggiosa per lo stesso, ma non ha potuto

ulteriormente alleggerire tali misure fiscali, data l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili.

Il Sottosegretario esprime apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dalle associazioni rappresentative del comparto agricolo, che denota una consapevolezza della serietà delle difficoltà finanziarie del Paese, evidenziando altresì che il confronto con le stesse si è concentrato, dopo l'emanazione del decreto-legge «salva Italia», su aspetti specifici, rispetto ai quali il Governo potrà fornire i necessari chiarimenti e precisazioni con apposite circolari e decreti.

Le misure di tassazione in questione gravano in misura proporzionata sugli operatori del settore, anche in considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di pagamento dell'IRPEF sul reddito dominicale. L'unico elemento rilevante – sia pure su un piano simbolico – attiene al principio della differenziazione tra le misure fiscali destinate agli operatori agricoli professionali da quelle previste per gli altri possessori di terreni, principio che è stato accolto dall'Esecutivo e che ha dato luogo ad una modulazione articolata e differenziata della disciplina in questione.

Va poi considerato che l'IMU grava anche sugli immobili utilizzati per l'espletamento di attività produttive diverse da quella agricola e conseguentemente l'introduzione di meccanismi di esenzione a favore degli operatori agricoli avrebbe determinato iniquità e ingiustificate disparità di trattamento rispetto alle altre categorie produttive.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA evidenzia brevemente che l'eliminazione dell'obbligo di pagamento dell'IRPEF sui redditi dominicali favorisce i possessori dei terreni, anziché, come sarebbe stato invece opportuno, gli agricoltori a titolo professionale. Rileva poi che in ambito agricolo sussiste un rapporto tra capitale e fatturato peculiare e diverso da quello riscontrabile in altri settori produttivi.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) sottolinea brevemente l'esigenza di tutelare gli agricoltori attivi.

Il sottosegretario CERIANI evidenzia che la platea delle «partite IVA» risulta piuttosto ampia, articolandosi a partire dalle figure dei professionisti, fino a quelle degli operatori del comparto manifatturiero. In tale quadro si colloca il comparto agricolo, rispetto al quale le misure di tassazione sui terreni rilevano più su un piano simbolico e di principio che su quello sostanziale, attesa l'incidenza media quantitativa ridotta di tali forme di tassazione. Le principali preoccupazioni emerse nell'ambito del Tavolo di confronto con le associazioni ineriscono soprattutto alla tassazione sui fabbricati strumentali, rispetto ai quali talune criticità emerse potranno essere eliminate in sede applicativa e attuativa. A tal proposito il Sottosegretario si sofferma, a titolo esemplificativo, sul nodo problematico degli immobili rurali abbandonati e quindi non più funzionali all'esercizio dell'attività produttiva, per i quali la rendita dovrà necessariamente essere pari a zero. Una diversa soluzione, infatti, incentiverebbe interventi

di demolizione di tali manufatti, che si collocano nel paesaggio rurale e che costituiscono un elemento caratteristico dello stesso.

Rispetto ai rilievi prospettati dal senatore Andria, va sottolineato che gli stessi sono corretti, anche se presuppongono un aggiornamento del catasto, attualmente non riscontrabile.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime l'auspicio che il Governo possa nel breve periodo individuare in fase applicativa i necessari correttivi rispetto ai nodi problematici citati dal Sottosegretario – ad esempio in relazione agli immobili rurali abbandonati – mentre nel medio termine la prospettiva che dovrà orientare l'azione dell'Esecutivo dovrà essere improntata alle esigenze di rimodulazione delle misure di tassazione sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, utilizzando a tal fine anche le risorse finanziarie recuperate attraverso la lotta all'evasione fiscale.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il sottosegretario Ceriani, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

286^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti (n. 439)**

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) dà conto della bozza di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicata in allegato al resoconto), predisposta tenendo conto delle indicazioni pervenute dai Gruppi e subordinando il proprio personale orientamento al conseguimento di un'ampia convergenza delle forze politiche. Auspica peraltro che in essa non venga ravvisato alcun intento di carattere punitivo, alimentato dalla classe politica nei confronti di soggetti che prestano con impegno e professionalità un importante servizio nelle posizioni di maggiore responsabilità dell'amministrazione pubblica. Avrebbe peraltro ritenuto opportuno inserire nel parere una particolare sottolineatura al fatto che le misure predisposte dal Governo trovano ragione in un momento connotato da particolari condizioni economiche e finanziarie.

Il presidente GIULIANO propone un'integrazione del testo appena illustrato, volta a sollecitare il Governo ad attuare un efficace sistema di controllo sull'applicazione delle disposizioni proposte, nonché a specifi-

care i rapporti tra la normazione e la convenzione contrattuale, anche in considerazione del precedente rappresentato dalla materia previdenziale.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) accetta quindi l'integrazione proposta, richiamando le ragioni espresse in precedenza. Specifica comunque il proprio avviso contrario rispetto alla liceità di ogni ipotesi di riforma *in peius* dei rapporti in essere.

Il senatore NEROZZI (*PD*) esprime una valutazione positiva sul testo così come riformulato, ritenendolo equilibrato e completo, in quanto tiene conto del comparto della pubblica amministrazione nel suo complesso. Considera infatti fondamentale evitare che si verifichino disparità di trattamento, eventualmente a favore di posizioni derivanti da designazioni politiche.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ritiene che la bozza di osservazioni predisposta contenga una valutazione corretta di un provvedimento che non trova la propria ragion d'essere in alcuna pregiudiziale ideologica, bensì in uno stato di necessità oggettiva, a fronte della quale appare giustificato intervenire con un opportuno esercizio di razionalità organizzativa. Dopo aver espresso una valutazione positiva circa gli spunti forniti dal senatore Mazzatorta nella seduta di ieri, si sofferma sulla necessità di un'applicazione della normativa in esame alla generalità delle figure apicali del settore pubblico, comprendendovi le società partecipate dagli enti locali. Conclude osservando come le stesse misure in esame siano compatibili con i peculiari requisiti di onorabilità connaturati allo *status* del funzionario pubblico.

La senatrice POLI BORTONE (*CN (GS-SI-PID-IB-FI)*) manifesta apprezzamento nei confronti dell'equilibrio dimostrato dalla relatrice nell'approccio ad una materia particolarmente complessa. Sollecita quindi una riflessione sulla necessaria armonizzazione delle misure in esame con l'ordinamento degli enti locali.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) dichiara di condividere i contenuti dello schema di osservazioni, sottolineando l'esigenza di non escludere dalla platea dei soggetti coinvolti i vertici delle società partecipate dalle amministrazioni locali. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice CARLINO (*IdV*) esprime a sua volta l'apprezzamento della propria parte politica, dichiarandone il voto favorevole.

Il presidente GIULIANO ringrazia la relatrice e l'intera Commissione per il particolare impegno profuso, ispirato non a criteri ideologici, bensì a esigenze largamente condivise rispetto a una materia particolarmente complessa, che forse necessiterebbe di uno specifico intervento di semplifica-

zione. Pone quindi in votazione lo schema di osservazioni così come modificato (pubblicato in allegato al resoconto) che, previa verifica del prescritto numero legale, risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 439

L'11^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati.

Con riferimento all'articolo 2, appare indispensabile individuare con la massima precisione la platea dei soggetti destinatari del provvedimento. Infatti l'articolo estende la fattispecie a tutti coloro che, con posizione apicale, ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle finanze pubbliche in ragione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con le amministrazioni pubbliche statali. In tale platea andrebbero ricompresi anche tutti coloro che ricoprono tale posizione presso le agenzie fiscali, le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici locali, e tutti gli enti, società ed imprese in genere in cui vi sia una partecipazione di controllo.

Riguardo all'articolo 4, si è propensi a sostenere l'interpretazione, con la relativa formulazione testuale, più restrittiva in ordine al limite del 25 per cento.

In merito all'articolo 5, si esprimono perplessità sulla deroga prevista per il personale il cui trattamento economico non raggiunga il limite massimo indicato, in quanto le pubbliche amministrazioni potrebbero valutare se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico. Tale disposizione comporterebbe, pertanto, una riparametrazione del trattamento economico, che, anche rientrando nei limiti previsti dal presente decreto, potrebbe venire ingiustificatamente innalzato.

Si sollecita altresì il Governo a dare piena attuazione a quanto si rileva dalla relazione illustrativa al provvedimento de quo, superando quanto invece desumibile dalla interpretazione letterale del testo, tal che sia certa l'applicazione dei limiti retributivi indicati anche alle posizioni che potrebbero sembrarne escluse, con particolare riferimento alle autorità amministrative indipendenti.

Si invita infine il Governo, oltre che ad attuare un efficace sistema di controllo, a dar luogo alla immediata applicabilità della disciplina de qua, anche con riferimento a posizioni in essere, posto che la volontà normativa non può che prevalere su qualsiasi convenzione contrattuale. Non può infatti sfuggire che anche in materia previdenziale ci si sia adeguati a tale criterio.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 439

L'11^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati.

Con riferimento all'articolo 2, appare indispensabile individuare con la massima precisione la platea dei soggetti destinatari del provvedimento. Infatti l'articolo estende la fattispecie a tutti coloro che, con posizione apicale, ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle finanze pubbliche in ragione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con le amministrazioni pubbliche statali. In tale platea andrebbero ricompresi anche tutti coloro che ricoprono tale posizione presso le agenzie fiscali, le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici locali, e tutti gli enti, società ed imprese in genere in cui vi sia una partecipazione di controllo.

Riguardo all'articolo 4, si è propensi a sostenere l'interpretazione, con la relativa formulazione testuale, più restrittiva in ordine al limite del 25 per cento.

In merito all'articolo 5, si esprimono perplessità sulla deroga prevista per il personale il cui trattamento economico non raggiunga il limite massimo indicato, in quanto le pubbliche amministrazioni potrebbero valutare se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico. Tale disposizione comporterebbe, pertanto, una riparametrazione del trattamento economico, che, anche rientrando nei limiti previsti dal presente decreto, potrebbe venire ingiustificatamente innalzato.

Si invita infine il Governo a dare piena attuazione a quanto si rileva dalla relazione illustrativa al provvedimento de quo, superando quanto invece desumibile dalla interpretazione letterale del testo, tal che sia certa l'applicazione dei limiti retributivi indicati anche alle posizioni che potrebbero sembrarne escluse, con particolare riferimento alle autorità amministrative indipendenti.

Plenaria**287^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE**(3007) TREU ed altri. – Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori licenziati**(700) ROILO. – Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro**(1466) VALENTINO. – Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*), che illustra congiuntamente i provvedimenti, il cui comune denominatore è a suo giudizio individuabile nella necessità di approntare misure per affrontare le difficoltà esistenti nel mercato del lavoro, aggravate dal rigore della attuale congiuntura economica. È infatti importante in questa delicata fase irrobustire le garanzie di presidi in favore di quanti hanno perso il posto di lavoro ed è indice di civiltà e di umanizzazione dell'impianto lavoristico accompagnare i disoccupati nel periodo magmatico e avvilente che porta al conseguimento, tante volte agognato, di una nuova occupazione. Si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 700, i cui articoli 1 e 3 recano norme programmatiche e di principio per l'adozione di incentivi all'occupazione ed all'autoimpiego, da parte dello Stato e delle regioni, nonché in materia di percorsi formativi e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Norme di diretta applicazione in materia di incentivi all'occupazione, all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego ed in materia di copertura pensionistica sono poste dai successivi articoli 6, 7, 10 e 11. Il comma 1 dell'articolo 2 riformula in termini più generali l'esclusione dei limiti di età per l'ammissione a concorsi pubblici, ammettendo eccezioni soltanto per il reclutamento del personale militare e di polizia; i commi 2 e 3 introducono un divieto di previsione di limiti di età

nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione. Il successivo articolo 4 estende alle cooperative e alle società di persone, costituite dai soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, le disposizioni stabilite per le cooperative sociali, in quanto compatibili, mentre l'articolo 5 concerne la promozione, anche da parte di pubbliche amministrazioni, della ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1.

L'articolo 8 prevede un diritto di priorità all'assunzione presso la medesima azienda (avente più di quindici dipendenti) da cui il lavoratore sia stato nei tre anni precedenti licenziato per motivi oggettivi.

L'articolo 9 esclude dall'ambito di applicazione della tutela cosiddetta reale contro i licenziamenti individuali, di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni, i lavoratori che siano stati assunti da un'impresa successivamente al compimento dei quarantacinque anni di età e ad un licenziamento.

L'articolo 12 prevede infine la promozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un programma sperimentale per il sostegno al reddito, inteso al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata, di età superiore a cinquanta anni.

Il disegno di legge n. 1466 appare principalmente inteso a modificare la procedura di riconoscimento dello stato di disoccupazione. In particolare, la novella di cui all'articolo 6 prevede che l'interessato, in alternativa alla sua presentazione presso il servizio per l'impiego territorialmente competente ed alla dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione, possa redigere un'autocertificazione che attesti il perdurare dello stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi. In base alla disciplina vigente, il riconoscimento dello stato di disoccupazione decorre soltanto dal momento della presentazione del soggetto presso il servizio per l'impiego; di conseguenza, in caso di presentazione tardiva, si ha una divergenza tra la durata reale dello stato di disoccupazione e la durata riconosciuta, divergenza che può compromettere l'applicazione di una tipologia di incentivi all'assunzione, subordinati alla sussistenza dello stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

Alcune norme di chiusura e di garanzia, nonché disposizioni sanzionatorie, sono stabilite dal medesimo articolo 6 e dall'articolo 7. La possibilità di autocertificazione – come emerge anche dall'articolo 9 – non si applica ai soggetti individuati dall'articolo 8 tra i quali i laureati ed i cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. Con specifico riferimento alle nozioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 in materia di disoccupazione, la Relatrice osserva che esse, pur confermando in larga misura la disciplina già vigente, sembrano implicitamente sopprimere le norme che prevedono la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto di congrue offerte di lavoro e di mancata presentazione alla convocazione del servizio per l'impiego competente.

Il disegno di legge n. 3007 introduce, a carico delle imprese che ricorrano all'istituto della mobilità (o anche, in alcuni casi, a licenziamenti individuali), l'obbligo di svolgere – con l'eventuale ausilio di altri soggetti e di risorse esterne – servizi di supporto alla ricollocazione dei lavoratori licenziati. L'articolo 1 richiede la definizione di un programma aziendale inerente a tali servizi per i casi di ricorso alla mobilità. Il programma è definito mediante accordo sindacale o, in mancanza di accordo, è approvato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. La norma richiede altresì l'adozione di un piano individuale di ricollocazione professionale per i casi di licenziamenti individuali effettuati, per giustificato motivo oggettivo, da parte di imprese aventi più di cinquanta dipendenti. La definizione delle linee guida per la predisposizione dei programmi aziendali e dei piani individuali di ricollocazione professionale è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, il disegno di legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli oneri dei servizi obbligatori di supporto alla ricollocazione professionale sono a carico delle imprese (articolo 2); è ammesso, a determinate condizioni, stabilite dagli articoli 3 e 4, un eventuale cofinanziamento da parte dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di alcuni fondi bilaterali e delle regioni. Ai fini dello svolgimento dei servizi di supporto, le imprese possono avvalersi esclusivamente dei soggetti e delle strutture, pubblici e privati, individuati dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2; per gli operatori privati si prevede anche il raggiungimento di determinate *performances*, a pena di decadenza dall'accreditamento in oggetto.

L'articolo 5 prevede che, qualora lo svolgimento dei servizi obbligatori di supporto dia luogo a determinati risultati, l'impresa non sia più tenuta al versamento all'INPS delle rate mensili del contributo dovuto, in base alla disciplina ordinaria, per ciascun lavoratore posto in mobilità. Il comma 2 dell'articolo 6 infine estende ai casi di rifiuto, da parte del lavoratore, del servizio obbligatorio di supporto alla ricollocazione professionale la disciplina sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali.

Il presidente GIULIANO ringrazia la Relatrice per l'ampia ed approfondita illustrazione dei provvedimenti e ne dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(173) CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto

(2141) CASSON ed altri. – Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(2210) CASSON ed altri. – Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(2573) BUGNANO ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti all'amianto e dei loro familiari

(2753) BETTAMIO ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, nonché disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie e la responsabilità penale e civile

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio 2011.

Il PRESIDENTE avverte che il nuovo inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge è motivato dalla necessità di acquisire sulla materia l'orientamento del Governo, ma che il vice ministro Martone ha comunicato per le vie brevi di essere impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre 2011.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Castro ha presentato cinque emendamenti al disegno di legge, sui quali non è ancora pronunciata la Commissione bilancio.

Il relatore CASTRO (*PdL*), nel sottolineare la matrice *bipartisan* delle proposte emendative a sua firma, sottolinea che la materia cui il disegno di legge ha riguardo presenta un evidente rischio di interferenza con le iniziative che il Governo sta per intraprendere con riferimento al riordino degli ammortizzatori sociali. Ferma restando la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio, invita dunque a valutare se una definizione in sede parlamentare possa rappresentare una scortesia istituzionale nei confronti del Governo, ovvero rappresentare una propulsione ulteriore all'azione da esso intrapresa.

Il presidente GIULIANO, nel dare atto al relatore di grande sensibilità istituzionale, ritiene opportuno acquisire sulla materia l'orientamento del Ministro, che ha già comunicato per le vie brevi la propria disponibilità ad intervenire in Commissione per proseguire le comunicazioni sulle linee generali del proprio Dicastero a partire dalla metà del marzo prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1337) NEROZZI ed altri. – Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro

(2435) CARLINO ed altri. – Norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio 2011.

Il presidente relatore GIULIANO ritiene opportuno che anche su queste iniziative legislative, di particolare delicatezza, si acquisisca l'orientamento del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(919) DONAGGIO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio 2009.

Il relatore PONTONE (*PdL*) chiede un rinvio del seguito dell'esame, al fine di conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) f4; Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge è stato avviato nella seduta del 21 febbraio scorso, con la relazione della senatrice Poli Bortone.

La relatrice POLI BORTONE (*CN (GS-SI-PID-IB-FI)*), nel rinviare alle considerazioni precedentemente svolte, coglie tuttavia l'occasione per segnalare di aver partecipato nelle giornate di lunedì e martedì scorsi ad una riunione al Parlamento europeo sul semestre europeo sulle politi-

che di coordinamento economico, nel corso della quale sono emerse riflessioni di grande interesse in ordine all'opportunità di utilizzare in modo più proficuo i fondi strutturali e di prestare maggiore attenzione al supporto del sistema bancario. Su tale ultimo tema ha inteso personalmente richiamare l'attenzione generale dei rappresentanti degli altri parlamenti e del Parlamento europeo, nel convincimento della necessità di dimensionare le misure adottate alle diverse strutture dei soggetti; ciò con specifico riferimento alle banche popolari e di credito cooperativo, in relazione a Basilea 3. Nel corso dell'incontro, si è vieppiù radicato il suo convincimento in ordine alla centralità del rapporto tra Parlamenti nazionali e Unione europea e dell'esigenza di rafforzare il ruolo del Parlamento soprattutto nella fase ascendente. In questo senso, riterrebbe opportuno ed importante un raccordo più stretto e continuativo anche con le singole Commissioni del Parlamento europeo. Nello specifico, attesa l'attualità delle tematiche connesse al mercato del lavoro ed alle sue articolazioni, sottopone alla Commissione e al Presidente l'opportunità di promuovere lo svolgimento di audizioni ed incontri con parlamentari europei e con i responsabili delle singole direzioni, a cominciare dalle modalità di utilizzo del Fondo sociale europeo.

Concorda pienamente il presidente GIULIANO, ritenendo il tema assai coinvolgente e forse ancora non completamente compreso a livello nazionale. In particolare, condivide l'estrema delicatezza delle problematiche dell'imprenditoria sociale, ed invita i rappresentanti dei Gruppi in Commissione ad una riflessione prodromica ad una proposta articolata di incontri ed approfondimenti.

Anche la senatrice BLAZINA (PD) concorda su tale richiesta. Con riferimento specifico al disegno di legge comunitaria, riterrebbe opportuno che anche le tematiche del congedo parentale e dell'applicazione del principio del pari trattamento economico tra uomini e donne vengano trasfuse in altrettanti articoli del disegno di legge, come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è già avvenuto per alcuni temi prima unicamente citati in allegato. Propone che in questo senso vengano formulate osservazioni nel parere espresso dalla Commissione, auspicando che in senso analogo vengano proposte modifiche presso la Commissione di merito.

La relatrice POLI BORTONE (CN (GS-SI-PID-IB-FI)) assicura la propria piena disponibilità a raccogliere i suggerimenti avanzati dalla senatrice Blazina.

Il senatore CASTRO (PdL), nel ricordare di essere altresì componente della 14^a Commissione permanente, si dichiara totalmente disponibile a fare da vettore per eventuali proposte emendative sulle quali si registrassero generali convergenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. COM (2011) 862 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Su richiesta della senatrice BLAZINA (*PD*), il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria**315^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TOMASSINI*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, nel riferire gli esiti della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avverte che è stata autorizzata l'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili (relatori: senatrice Baio, senatore De Lillo). È disponibile il programma di massima della predetta procedura informativa, con l'indicazione degli obiettivi e dei soggetti da chiamare in audizione. Entro la prossima settimana i Gruppi possono eventualmente proporre integrazioni al suddetto programma.

È stato assegnato l'affare concernente le problematiche sull'autismo (relatrici: senatrici Bianconi e Biondelli). Risulta in distribuzione il materiale raccolto nel corso di una serie di audizioni svolte in precedenza sull'argomento. Le relatrici entro la prossima settimana elaboreranno un programma attinente l'affare assegnato.

È stato trasferito in sede deliberante il disegno di legge n. 2515 (Registri e limiti protesi mammarie): sugli emendamenti presentati al testo non sono ancora pervenuti i pareri richiesti alla 2^a e 5^a Commissione, mentre è pervenuto il parere della 1^a Commissione.

Avverte quindi che il dottor Massicci (Ispettorato generale per la spesa sociale presso la Ragioneria generale dello Stato) si è reso disponibile ad intervenire in Commissione, martedì 6 marzo, alle ore 15, per un'audizione informale sulle attuali problematiche che riguardano le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.

In merito al ciclo di audizioni in sede informale aperte nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2935 (Sperimentazione clinica e ri-

forma degli ordini delle professioni sanitarie) il Garante per la protezione dei dati personali, professor Pizzetti, si è reso disponibile ad intervenire in Commissione giovedì 8 marzo, alle ore 8,30.

È stata infine sollecitata la risposta in Commissione dell'interrogazione 3-02681 della senatrice Bianconi, sul tema delle malattie rare, che si svolgerà martedì 13 marzo, alle ore 15.

L'Ufficio di Presidenza integrato concorda con le proposte avanzate dal Presidente.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (n. COM (2012) 48 definitivo)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (n. COM (2012) 49 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. COM (2012) 51 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. COM (2012) 52 definitivo)
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice GRANAIOLA (*PD*) riferisce congiuntamente sui provvedimenti in esame, rilevando che i pazienti dell'Unione Europea hanno acquisito una maggiore determinazione nello svolgere un ruolo attivo in qualità di consumatori nel settore sanitario, esigendo sempre più informazioni riguardo a medicinali e cure. La direttiva 2001/83/CE ed il regolamento (CE) n. 726/2004, mentre forniscono un quadro armonizzato sulla pubblicità dei medicinali la cui applicazione rimane di competenza degli Stati membri, non prevedono disposizioni dettagliate sull'informazione relativa ai medicinali. La normativa UE non impedisce dunque che gli Stati membri adottino le proprie modalità di intervento. Rileva quindi che le informazioni e le interpretazioni divergenti del diritto comunitario e le normative e le pratiche differenti a livello nazionale sono spesso all'origine degli ostacoli all'accesso dei pazienti a un'informazione di elevata qualità, nonché al funzionamento del mercato interno.

Come si evince dalle relazioni al pacchetto di proposte, le modifiche alla direttiva 2001/83/CE e al regolamento (CE) n. 726/2004 intendono garantire il corretto funzionamento del mercato interno per i medicinali per uso umano e una maggiore tutela della salute dei cittadini dell'Unione europea.

In particolare le proposte mirano a stabilire un quadro normativo chiaro in materia di comunicazione di informazioni al pubblico sui medicinali soggetti a prescrizione da parte dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, allo scopo di incoraggiare un uso razionale di tali medicinali, assicurando nel contempo il mantenimento del divieto legislativo della pubblicità destinata direttamente ai consumatori relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica.

In tal modo si intende assicurare l'elevata qualità delle informazioni fornite mediante l'applicazione coerente di norme chiaramente definite in tutta l'Unione europea, nonché consentire che le informazioni siano fornite attraverso canali che rispondano alle esigenze e alle capacità dei diversi tipi di pazienti; inoltre si intende consentire ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di fornire informazioni comprensibili, obiettive e non promozionali sui benefici e sui rischi dei loro medicinali nonché provvedere all'applicazione di misure di controllo e attuazione al fine di garantire il rispetto dei criteri di qualità da parte di chi fornisce le informazioni, evitando nel contempo pratiche burocratiche superflue.

Il sistema comunitario che disciplina i medicinali opera attraverso una rete costituita dalla Commissione, dall'agenzia europea per i medicinali (EMA) e dalle autorità nazionali competenti per i medicinali. La Commissione ha istituito, inoltre, il comitato farmaceutico attraverso il quale gli Stati membri e la Commissione possono scambiarsi informazioni sullo stato di attuazione della normativa europea.

Le responsabilità sono frequentemente ripartite in un modo che varia a seconda che un medicinale sia autorizzato mediante procedura centralizzata, con competenza della Commissione, oppure sia autorizzato a livello nazionale, nel qual caso le autorità competenti sono gli Stati membri.

È dunque necessario adottare un approccio comune per quanto riguarda l'informazione, considerato che disposizioni armonizzate consentirebbero ai cittadini di tutti gli Stati membri di accedere allo stesso tipo di informazione.

Il Parlamento europeo ha approvato, sul pacchetto in esame, una serie di emendamenti in larga parte accolti dalla Commissione Europea. La discussione sulle proposte di modifica al Parlamento Europeo è stata molto approfondita e vivace; la proposta originaria della Commissione Europea, infatti, apriva la strada alla pubblicità diretta da parte delle aziende farmaceutiche, prevedendo la possibilità di campagne per la salute pubblica in generale da parte dell'industria, attraverso pubblicazioni relative alla salute e l'utilizzo di giornali, riviste e pubblicazioni analoghe. Era inoltre originariamente prevista la possibilità per gli Stati membri di optare per il controllo volontario da parte di organismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione.

Pur non risolvendo tutti i problemi, il Parlamento Europeo è riuscito a spostare l'orientamento dei testi in discussione dal diritto dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di mettere a disposizione alcune informazioni, al diritto dei pazienti di avere informazioni, costituendo tale dato un elemento particolarmente significativo.

Il relatore DE LILLO (*PdL*) dopo aver rilevato la completezza della relazione svolta dalla relatrice Granaiola, si sofferma sui profili di sussidiarietà e proporzionalità degli atti in esame. In particolare rileva che, sull'insieme delle proposte menzionate, si rileva il rispetto del normale principio di sussidiarietà in quanto appare necessario l'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo esse, infatti, possono colmare le lacune evidenziate nella previgente legislazione farmaceutica comunitaria; norme e prassi nazionali disomogenee in materia di informazione possono condurre a restrizioni alla libera circolazione delle merci, producendo un effetto negativo sul completamento del mercato unico dei medicinali. Con riferimento al valore aggiunto per l'Unione in termini di eliminazione delle disparità tra le norme farmaceutiche nazionali, si fornisce una assicurazione del corretto funzionamento del mercato interno dei medicinali e garanzia di un livello elevato di protezione della salute pubblica.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, le proposte appaiono congrue agli obiettivi che si intendono perseguire.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), in relazione al prosieguo dei lavori sui provvedimenti in esame, ricorda il delicato tema dei farmaci destinati ad uso pediatrico, rilevando come la questione sia emersa anche nel corso dell'indagine conoscitiva «Nascere sicuri». In particolare, evidenzia come l'attuale livello di sperimentazione e il numero di farmaci oggetto di specifica sperimentazione per uso sui bambini sia eccessivamente limitato. Ricordando come a livello europeo siano già stati mossi rilievi sulla farmacovigilanza in tale settore, propone quindi ai Relatori di poter approfondire tali aspetti con particolare riferimento ai delicati profili della farmacovigilanza in materia di uso pediatrico al fine di individuare possibili linee di intervento in materia.

Dopo che i RELATORI hanno espresso la più ampia disponibilità a svolgere gli approfondimenti richiesti, il PRESIDENTE garantisce che le tematiche richiamate sono meritevoli di attenta riflessione.

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene sul tema dei medicinali nell'infanzia, rilevando come il problema sia stato posto in sede di esame dei profili di genere in materia di uso di farmaci. In particolare, era già emerso l'insufficiente livello di sperimentazione in materia di cura delle donne nonché di cura dei bambini e degli anziani, temi rispetto ai quali occorre prestare la massima attenzione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il relatore COSENTINO (*PD*) illustra la proposta di relazione sul disegno di legge in esame (allegata al resoconto della seduta odierna).

Dopo che il relatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si è associato al testo di proposta di relazione illustrato dal relatore Cosentino, il PRESIDENTE propone quindi di passare alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BASSOLI (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia i relatori per aver accolto le richieste formulate dai componenti della Commissione in sede di discussione generale sul provvedimento.

Tale dato costituisce un elemento molto significativo anche in relazione ai recenti gravi eventi riportati dai mezzi stampa circa l'importazione di animali da sottoporre ad attività di sperimentazione. Ricorda al riguardo la necessità di garantire livelli di tutela e rispetto degli animali oggetto di sperimentazione medica, come peraltro riconosciuto con una posizione di particolare attenzione da parte del Ministro. Preannuncia quindi a nome della propria parte politica il voto favorevole sul testo di relazione illustrato dai relatori.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), dichiara di condividere il dettato dell'articolo 14 del disegno di legge comunitaria in esame, in quanto questo costituisce un elemento normativo più restrittivo rispetto ai contenuti della direttiva 2010/63/UE. Formula invece considerazioni critiche sul testo della direttiva, che appare estremamente generico e lacunoso, potendo esporre ad una totale futura vanificazione dei vincoli normativi in materia di tutela e rispetto degli animali oggetto di sperimentazione. Richiama in particolare l'articolo 6 del testo di direttiva europea ed i relativi paragrafi 3 e 4 di tale disposizione, il cui combinato disposto risulta privo di specificazione circa le autorità che possono concedere deroghe rispetto ai vincoli normativi previsti, nonché critica l'assenza di una precisa indicazione dei motivi di tali possibili deroghe rispetto alle indicazioni contenute nella tabella allegata alla direttiva in questione. In particolare, poi, sottolinea come a partire dall'anno 2022 non risultano elementi di certezza circa il divieto di sperimentazioni su primati non umani, rispetto ai quali il sistema di tutela prevede invece l'esclusione di alcune specie dall'ambito di praticabilità delle sperimentazioni. Alla luce di tali lacune della norma-

tiva di rango comunitario, preannuncia quindi, a nome della propria parte politica, un voto di astensione sulla proposta di relazione, pur precisando come tale posizione non faccia venir meno la condivisione dell'articolo 14 del disegno di legge in esame come formulato. La posizione di astensione è riferita invece al tenore della direttiva comunitaria richiamata, che presenta un dettato generico e tale da non costituire un'adeguata tutela rispetto ai livelli di salvaguardia e rispetto degli animali oggetto di sperimentazione.

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime ampio apprezzamento per il lavoro svolto dai Relatori, con particolare riferimento alla ricomprensione nel testo di proposta di relazione dei profili emersi nel corso del dibattito svolto in Commissione; la proposta di relazione costituisce in tal senso una buona sintesi. Richiamando i profili sottolineati dalla senatrice Aderenti, evidenzia poi come il tema della tutela degli animali oggetto di sperimentazione è seguito con la massima attenzione anche da parte del proprio Gruppo. Rileva infine l'importanza di garantire idonei livelli di adattamento della normativa comunitaria nell'ambito del sistema italiano, costituendo tale elemento un profilo di grande importanza.

Il relatore COSENTINO (*PD*), rivolgendosi alla senatrice Aderenti, dichiara di condividere l'osservazione svolta circa la genericità del testo della direttiva comunitaria in questione; sottolinea tuttavia come nel testo di relazione testè illustrato si dà proprio conto, nell'ambito delle osservazioni, della maggiore aderenza dell'articolo 14 del disegno di legge comunitaria in esame, rispetto alla richiamata esigenza di tutela. Tale articolo risulta infatti maggiormente restrittivo rispetto al testo della direttiva europea e perciò oggetto di specifico apprezzamento nel testo di relazione.

Dopo un intervento del relatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), volto a sottolineare come la proposta di relazione contenga proprio il punto oggetto di rilievo critico da parte della senatrice Aderenti, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di relazione illustrata dai Relatori.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2699) BIONDELLI ed altri. – Istituzione di un fondo per il sostegno delle persone con disabilità grave

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che è stato rinviato il seguito dell'esame del provvedimento per lo svolgimento della discussione generale.

Dà quindi la parola ai senatori per gli interventi.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) preannuncia la condivisione di alcune proposte di modifica già pervenute rispetto al testo all'esame della Commissione su cui si riserva ogni possibile ulteriore approfondimento.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

La Commissione Igiene e Sanità, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) È apprezzabile che, all'articolo 14 – che reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici – i divieti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del comma 1 integrino positivamente la direttiva 2010/63/UE. Si rileva altresì, con favore, che il divieto di cui alla lettera *f*) appare più generale e restrittivo rispetto alle norme in materia di anestesia ed analgesia poste dalla direttiva 2010/63/UE e dall'attuale disciplina interna, rendendola obbligatoria in tutti i casi in cui è possibile un suo utilizzo secondo la farmacopea europea. È infine opportuno definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, istituendo un sistema di ispezioni adeguato e un registro telematico per la verifica dei risultati della ricerca.

2) In merito all'articolo 19 – che reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di produzione e distribuzione commerciale dei prodotti fitosanitari – la procedura per l'esercizio della delega è oggetto dell'alinea del comma 3 dello stesso articolo. Tuttavia, il precedente comma 1 fa rinvio all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, anche per le modalità. È forse opportuno, in merito, un coordinamento tra i due commi, dal momento che l'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 stabilisce una procedura di emanazione diversa, relativamente alle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri, e contempla anche il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ed i successivi pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

3) Anche all'articolo 22 – che reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina sui medicinali ad uso veterinario – emerge analoga esigenza di coordinamento nella procedura per l'esercizio della delega tra il comma 1 – che, rinviando all'articolo 5 del disegno di legge, fa riferimento al citato articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997 – e l'alinea del comma 2.

4) In merito all'articolo 20 – che modifica le modalità di trasmissione dei dati al Parlamento sulle frodi e sulle sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande –, si osserva che, in base alla formulazione letterale della novella, sembrerebbe che anche il piano debba esser trasmesso an-

nualmente al Parlamento, mentre in realtà tale atto ha una natura pluriennale.

5) In occasione del recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati a trapianti, appare necessario conferire al Ministero della salute una delega per aggiornare e rendere adeguato agli sviluppi del sistema il quadro normativo previsto oltre 13 anni fa dalla legge n. 91 del 1999. In particolare appare necessario che la delega contenga:

- la definizione delle modalità per l'espressione della dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e le modalità per garantire il coordinamento della rete nazionale dei trapianti;

- il coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva con le altre norme legislative vigenti in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati a trapianti;

- il riordino del Centro Nazionale Trapianti e del Centro Nazionale Sangue.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria**328^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2472-B) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ (*PdL*) dichiara conclusa la discussione generale.

Dichiara poi improponibili gli emendamenti 1.2 e 5.2, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto gli stessi non sono in diretta correlazione con le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Avverte quindi che il presentatore ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 5.1.

In qualità di Relatore, procede ad illustrare gli emendamenti presentati, volti anche a recepire le indicazioni della 5^a Commissione permanente che, su alcune parti modificate dalla Camera dei deputati, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 5.1.

Il sottosegretario FANELLI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 4.1, 6.1, 7.2 e 8.1.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1.

Il senatore VACCARI (*LNP*) interviene incidentalmente illustrando le finalità dell'emendamento 5.1 e riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno di analogo contenuto, nel caso in cui lo stesso emendamento risultasse respinto.

Il sottosegretario FANELLI precisa le motivazioni per cui il Governo ritiene di dover esprimere un parere contrario sull'emendamento 5.1.

All'esito del voto l'emendamento 5.1 risulta respinto.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 6.1, 7.2 e 8.1.

La Commissione approva infine il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2472-B, nel testo comprendente le modifiche accolte dalla Commissione in sede referente, conferendogli al contempo facoltà di apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, giovedì 1° marzo 2012, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2472-B**

Art. 1.

1.1

VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: «e forestali,» inserire le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.2

VACCARI

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «e della ricerca» inserire le seguenti: «e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

3.2

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «compensi» inserire le seguenti: «, rimborsi spese».

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 5» con le seguenti: «di cui al comma 4» e sostituire le parole: «del prelievo fiscale» con le seguenti: «dei tributi propri».

Art. 5.**5.1**

VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «comunicazioni istituzionali.» sopprimere l'intero periodo che inizia con le parole da: «La tipologia» e termina con le parole: «successive modificazioni.»

5.2

VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza.» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 7.****7.2**

IL RELATORE

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. Ai fini di cui al comma 1, e in particolare al fine di favorire il risparmio e l'efficienza energetica, di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria e di ridurre le emissioni di polveri sottili, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui al comma 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico telegestito. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.

5. In attuazione dei piani di cui al comma 4, le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

6. Ai fini di cui al comma 1, i proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere debitamente motivate.

7. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. Entro il 1° gennaio 2013 i Comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle Regioni e dei

Comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito *internet*, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle Regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 febbraio 2012

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 29 febbraio 2012

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (n. COM (2011) 934 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza della Presidente

BOLDI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,05

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3129
(LEGGE COMUNITARIA 2011)*

Plenaria
199^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi in precedenza, durante la quale si è unanimemente convenuto di non trattare, in abbinamento con il disegno di legge comunitaria 2011, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2010), in quanto trattasi di un documento ormai del tutto datato.

Si è altresì convenuto di riassumere gli elementi istruttori della risoluzione, approvata dalla Commissione il 13 dicembre 2011, sull'affare assegnato riguardante la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2011), incaricando il senatore Fleres, allora relatore su tale affare assegnato, di svolgere una relazione scritta per l'Assemblea del Senato, che tenga anche conto di eventuali pareri provenienti da Commissioni permanenti interessate a pronunciarsi sulle suddette Relazioni, consuntiva e programmatica. In tal modo, peraltro, sarebbe possibile ripristinare, nella sede plenaria del Senato, il consueto esame congiunto di un disegno di legge comunitaria con la relativa Relazione governativa.

L'Ufficio di Presidenza ha, infine, deciso di rinviare l'avvio dell'esame del disegno di legge comunitaria 2011 al fine di consentire ai Gruppi la designazione di un ulteriore relatore, chiamato ad affiancare il senatore Nessa, relatore già nominato.

La senatrice Marinaro ha, inoltre, esortato, in via pregiudiziale, il Governo ad esprimere chiaramente la propria posizione in merito all'articolo 25 dell'Atto Senato n. 3129, che rappresenta un delicato problema da superare.

In proposito, la Presidente si è impegnata a sollecitare il ministro Moavero affinché riferisca l'orientamento dell'Esecutivo su tale specifico punto, in una prossima seduta della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (n. COM (2011) 635 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, dà lettura di una proposta di osservazioni per la Commissione Giustizia, da lui precedentemente predisposta e fatta circolare informalmente tra i commissari.

Il testo, continua il relatore, nel formulare una indicazione positiva rispetto all'impostazione del progetto di regolamento sul diritto comune europeo della vendita, recepisce, peraltro, un suggerimento trasmesso dal sottosegretario di Stato De Vincenti, nella sua veste di Presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), riguardante la necessità di garantire, anche in tale fattispecie, l'azione risarcitoria collettiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di osservazioni presentato dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* di credito (n. COM (2011) 746 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (n. COM (2011) 747 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 25 gennaio 2012.

La senatrice FONTANA (*PD*), relatrice, dà lettura di un'articolata bozza di osservazioni favorevoli con rilievi, da lei approntata insieme alla senatrice Germontani, relatrice, che tiene anche conto delle considerazioni svolte dall'eurodeputato Leonardo Domenici nell'audizione all'uopo svolta in Senato il 22 febbraio 2012.

Prende, quindi, la parola il senatore FANTETTI (*PdL*), il quale, pur condividendo le linee generali dello schema di osservazioni illustrato dalla relatrice, invita, comunque, a riflettere sulla possibile interpretazione in senso dirigistico di alcune parti dei due atti comunitari della Commissione europea.

In effetti, la richiesta di non essere oggetto di *rating* potrebbe pale- sare anche una violazione del libero e fisiologico dispiegarsi del mercato: a titolo di esempio, negli Stati Uniti, secondo il punto di vista liberale, una valutazione di *rating* rientra nella libertà di opinione, cui si può dare o non dare seguito.

Prendendo atto che l'automaticità dei giudizi di *rating* si è rivelata, molte volte, deleteria, l'oratore si sofferma sull'ulteriore fattispecie del conflitto di interessi rinvenibile quando aziende o banche finanziano isti- tuti di ricerca che, successivamente, esprimono *report* su quelle stesse banche o aziende.

Replica, in proposito, la Relatrice, la quale fa notare come il mecca- nismo dell'automatismo, per come è attualmente congegnato, fa sì che la valutazione sul *rating*, il più delle volte, assurga a valore di norma e non, come correttamente sottolineato dal senatore Fantetti, di mera opinione.

Non risultando ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE, ap- purato il prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni delle relatrici, che è accolta dall'unanimità della Commissione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (n. COM (2011) 651 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (n. COM (2011) 654 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui provvedimenti in titolo la senatrice FONTANA (*PD*), relatrice, osservando che la proposta di regolamento e la proposta di diret- tiva in esame, (COM (2011) 651 e COM (2011) 654), mirano, nel quadro inaugurato dalla direttiva 2003/6/CE (*MAD, Market Abuse Directive*), ad accrescere ulteriormente la fiducia degli investitori e l'integrità del mer- cato, tenendo conto in particolare dei nuovi sviluppi sul piano tecnologico e normativo e delle lacune che ne sono derivate nella regolamentazione dei nuovi mercati, piattaforme e strumenti OTC (*over the counter*, vale a dire fuori borsa), nonché nella regolamentazione delle merci e degli stru- menti derivati a esse collegati. Le proposte in oggetto provvedono, inoltre, a chiarire concetti fondamentali e a correggere sensibilmente quell'eccesso di discrezionalità e di opzioni che ha parzialmente compromesso l'effica-

cia della direttiva madre, nonché a rafforzare e rendere più coerente il sistema sanzionatorio.

La base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 114 TFUE, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La base giuridica della proposta di direttiva è invece individuata nell'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, secondo il quale, laddove il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si riveli indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. Si tratta, in assoluto, della prima proposta legislativa presentata con il nuovo articolo 83, paragrafo 2, TFUE come base giuridica.

La Commissione ritiene le due proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'abuso di mercato può verificarsi ovunque un determinato strumento sia quotato, con evidenti implicazioni transfrontaliere e con il rischio concreto che qualunque iniziativa assunta a livello nazionale venga aggirata o resa inefficace in assenza di un'analoga iniziativa a livello UE. Le ritiene altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto gli interventi previsti sono mirati e si limitano a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi richiesti.

La relatrice fa presente che le due proposte in esame prendono le mosse dalla necessità, evidenziata dalla relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, di rafforzare il quadro prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario attraverso regimi di vigilanza e sanzionatori solidi e credibili. Le proposte stesse sono state precedute da intense consultazioni svoltesi con tutti i principali interessati, comprese autorità pubbliche degli Stati membri, emittenti, intermediari e investitori.

La direttiva MAD si basa sul concetto di vietare l'abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. Tuttavia, dall'adozione della Direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID), tali strumenti vengono negoziati sempre più spesso su sistemi multilaterali di negoziazione («*Multilateral trading facilities*», o MTF) o altri tipi di sistemi organizzati di negoziazione («*Organised trading facilities*», o OTF), o sono negoziati fuori borsa, ossia «*over the counter*» (OTC).

Pertanto, la proposta di regolamento, al Capo I («Disposizioni generali»), estende in primo luogo il campo di applicazione del quadro normativo sugli abusi di mercato a tutti gli strumenti finanziari ammessi alla ne-

goziazione su un MTF o un OTF, nonché a tutti gli strumenti finanziari negoziati OTC che possono avere un impatto sul mercato sottostante.

La proposta interviene altresì sui cd. «mercati a pronti», ossia i mercati dove tutte le operazioni di compravendita di attività finanziarie si concludono con l'effettiva consegna del bene oggetto della transazione e con pagamento in denaro a breve termine. L'intervento normativo si limita alle sole operazioni o comportamenti che sono collegati a e hanno effetti sui mercati finanziari e degli strumenti derivati: ciò al fine di evitare che gli investitori in strumenti derivati su merci siano meno tutelati degli investitori in strumenti derivati dei mercati finanziari.

La proposta tiene altresì conto dell'aumento generalizzato dell'uso dei metodi di *trading* automatico (utilizzo di un *software* che, seguendo una serie di algoritmi e regole predefinite, immette ordini sul mercato in modo automatizzato). Si tratta di metodi in linea di massima legali, all'interno dei quali rientrano tuttavia alcune strategie «a rischio» come il «*quote stuffing*» (consistente nell'inoltrare e annullare in rapida successione ingenti ordini sul mercato), il «*layering*» (consistente nell'accumulare una molteplicità di ordini) e lo «*spoofing*» (consistente nell'inoltrare ordini ingannevoli), che vengono segnalate, a mo' di esempi specifici di potenziale abuso di mercato, nel testo della proposta di regolamento.

La proposta vieta altresì esplicitamente i tentativi di manipolare il mercato, innovando in questo rispetto alla direttiva MAD – che, occupandosi esclusivamente di abusi già compiuti, prevedeva che l'autorità di regolamentazione dovesse essere in grado di dimostrare che un ordine fosse stato impartito o un'operazione eseguita – e disciplinando anche i casi in cui un soggetto agisce con l'evidente intenzione di manipolare un mercato senza che sia stato impartito un ordine o eseguita un'operazione.

Poiché, nell'ambito del riesame della direttiva MiFID, le quote di emissioni saranno riclassificate come strumenti finanziari, sempre al Capo I viene inserita una definizione specifica di informazione privilegiata per le quote stesse, attribuendo l'obbligo di comunicarla ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni.

Il Capo II della proposta è dedicato all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, e si sofferma in particolare sui casi nei quali si configuri una concreta possibilità di abusare di un'informazione privilegiata anche prima che l'emittente sia tenuto a comunicarla o in assenza di un vero e proprio obbligo di comunicazione. Vengono altresì introdotte norme volte a garantire pari condizioni a tutti i sistemi e sedi di negoziazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, imponendo a ciascuno dei suddetti sistemi l'adozione delle necessarie disposizioni strutturali dirette a prevenire e individuare pratiche di manipolazione del mercato.

Il Capo III disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione, prevedendo in primo luogo, per i casi in cui la direttiva MAD consentiva agli emittenti di strumenti finanziari, seppur a determinate condizioni, di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, che le

autorità competenti possano sempre verificare, a posteriori, l'effettiva sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero il rinvio.

Per quanto concerne i registri delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la proposta di regolamento interviene a eliminare le differenze nazionali che hanno imposto oneri amministrativi superflui sugli emittenti, demandando ad atti delegati l'individuazione delle informazioni precise da inserire nei registri stessi.

La proposta prevede altresì una disciplina «semplificata» per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su mercati di crescita per le piccole e medie imprese, tenendo conto della portata e delle dimensioni più ristrette delle attività di tali emittenti e del fatto che gli eventi che rendono necessario comunicare informazioni privilegiate sono in linea di massima più limitati rispetto a quanto accade per emittenti di dimensioni maggiori.

Viene infine precisato l'ambito degli obblighi di segnalazione su operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione, estendendolo anche alle operazioni effettuate da persone che esercitano un potere discrezionale ma agiscono per conto di qualcuno che esercita responsabilità di direzione presso un emittente, o le operazioni tramite le quali chi esercita responsabilità di direzione dà in garanzia o in prestito propri titoli. Viene altresì introdotta in tutti gli Stati membri una soglia di 20.000 EUR, a partire dalla quale scatta l'obbligo della segnalazione.

Il Capo IV regola i poteri delle autorità competenti, stabilendo in primo luogo che esse possano accedere sistematicamente ai dati necessari per indagare su sospetti casi di abuso di mercato e disponendo che tali dati siano loro trasmessi direttamente in un determinato formato. Viene quindi prevista, seppur nel pieno rispetto di quanto disposto in proposito dalla Carta dei diritti fondamentali, la possibilità per le autorità competenti dei vari Stati membri di accedere a locali privati e sequestrare documenti, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Si prevede altresì – e sempre nel rispetto del diritto fondamentale alla riservatezza – la possibilità per le autorità competenti di richiedere le registrazioni relative al traffico telefonico e allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni o da una società di investimento, quando esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni, connesse all'oggetto dell'ispezione, possano essere rilevanti al fine di dimostrare un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato.

Un importante ruolo di coordinamento, considerato il carattere potenzialmente transfrontaliero degli abusi di mercato, verrà svolto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), mentre le autorità competenti dei singoli Stati membri sono tenute a cooperare e scambiare informazioni con altre autorità competenti e, per quanto concerne gli strumenti derivati sulle merci, con le autorità di regolamentazione responsabili per i mercati a pronti collegati, all'interno dell'UE come nei Paesi terzi.

Il Capo V, infine, si sofferma sulle sanzioni amministrative, introducendo regole minime e lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire

norme più rigorose. Più in particolare, la proposta di regolamento prevede la restituzione dei profitti (quando sia possibile determinarli), compresi gli interessi, e ammende che devono essere superiori ai profitti conseguiti o alle perdite evitate in conseguenza di un comportamento non corretto. Vengono introdotti anche incentivi e tutele per chi segnala sospetti abusi di mercato, inclusi incentivi finanziari per chi fornisce alle autorità competenti informazioni rilevanti che conducano a sanzioni pecuniarie.

Nel Capo VI, si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, per un periodo di tempo indeterminato salvo revoca o obiezione, per quanto riguarda l'integrazione e la modifica delle condizioni dei programmi di *buy-back* e la stabilizzazione di strumenti finanziari, le definizioni contenute nel regolamento, le condizioni per la redazione degli elenchi privilegiati, le condizioni relative alle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e le disposizioni relative alle persone che forniscono informazioni che permettono di individuare eventuali violazioni del regolamento.

Nelle Disposizioni transitorie (articolo 34), si provvede ad abrogare la direttiva 2003/6/CE con effetto successivo a 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, disponendo altresì che i richiami ad essa debbano essere interpretati come riferimenti al nuovo regolamento.

Il quadro relativo alle sanzioni per abusi di mercato è ovviamente completato – prosegue il relatore – dalla proposta di direttiva in esame, che prende sostanzialmente le mosse dalla comunicazione della Commissione europea «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari» (COM (2010) 716), nella quale si rilevava come le sanzioni penali, e in particolare la reclusione, «esprimano un forte biasimo che potrebbe rafforzare la dissuasività delle sanzioni, a condizione che siano applicate correttamente dal sistema giudiziario penale». A tal fine, la proposta di direttiva introduce norme minime sui reati e sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato, da recepire nel diritto penale nazionale, nonché norme minime comuni sulla definizione dei reati oggetto di sanzioni penali, per includervi i casi più gravi di abuso di mercato.

Più nel dettaglio, gli articoli 3 e 4 della proposta, in combinato disposto con l'articolo 2, stabiliscono che le due principali forme di abuso di mercato, ossia l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, vanno considerate reati se commesse intenzionalmente.

Il reato di abuso di informazioni privilegiate deve essere applicato alle persone in possesso di tali informazioni che siano consapevoli del loro valore, mentre il reato di manipolazione del mercato è applicabile a tutti.

L'articolo 5 stabilisce che anche l'istigazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4, nonché il favoreggiamento e la complicità, sono punibili negli Stati membri; lo stesso vale per il tentativo di commettere uno dei reati citati, fatta eccezione per la divulgazione non corretta di informazioni privilegiate e la diffusione di informazioni che forniscono indicazioni false o fuorvianti, per la quale sono previste esclusivamente sanzioni di tipo amministrativo.

L'articolo 6 impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare che i reati elencati dalla direttiva siano oggetto di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. L'articolo 7, infine, impone agli Stati membri l'obbligo di garantire che dei reati elencati possano essere considerate responsabili anche le persone giuridiche.

Passando a valutare la posizione dell'Italia sulle due proposte in esame, la relatrice dà conto di come la Consob abbia partecipato, nel 2010, alla consultazione pubblica sulla revisione della direttiva MAD, rispondendo puntualmente ai 15 quesiti proposti dalla DG mercato interno della Commissione europea.

Dal contributo Consob emerge una certa perplessità (anche se non una contrarietà di principio) all'idea di estendere la portata della direttiva MAD dagli abusi ai tentativi di manipolazione del mercato; un orientamento nettamente favorevole all'estensione del campo d'azione della direttiva MAD alle azioni di manipolazione dei mercati commesse attraverso i derivati o strumenti finanziari ammessi alla negoziazione anche al di fuori di mercati regolamentati; un orientamento più prudente per quanto concerne una disciplina semplificata a beneficio delle PMI.

La Consob si è dichiarata totalmente a favore delle misure per un rafforzamento delle operazioni di sorveglianza da parte delle autorità preposte, che includa l'obbligo di notifica per qualunque «ordinativo» sospetto.

Sul sistema sanzionatorio, si è pronunciata per una forte flessibilità, che consenta sanzioni massime abbastanza alte da garantire un adeguato effetto deterrente e impedire così che taluni soggetti «agiscano strategicamente e/o ripetutamente per sfruttare la differenza tra i profitti previsti per ciascuna violazione e la sanzione massima che potrebbe derivarne». D'altro canto, la Consob si è detta contraria all'individuazione di una sanzione minima, in quanto potrebbe rivelarsi comunque eccessiva, specie tenendo conto che le sanzioni amministrative si applicano anche a comportamenti non intenzionali.

Infine, la Consob si è dichiarata favorevole a fissare una soglia di 20.000 euro dalla quale far scattare l'obbligo di segnalazione per le operazioni svolte da chi esercita responsabilità di direzione. Si è dichiarata altresì a favore della possibilità, per le autorità competenti, di decidere un rinvio nella comunicazione di informazioni rilevanti per casi specifici, nonché la possibilità di verificare anche in un secondo tempo la liceità di qualunque ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate.

Alla relatrice, quindi, preme richiamare l'attenzione sulla circostanza per cui la disciplina di attuazione della direttiva sugli abusi di mercato si connota per alcune peculiarità, relative al concorso tra illeciti penali e amministrativi che essa ha introdotto in riferimento ai medesimi fatti storici, anticipando in parte i contenuti delle proposte di regolamento e di direttiva in esame.

Come visto, il Testo Unico della finanza (TUF) individua due tipi di sanzioni per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato. Un tipo di natura penale, costituito dagli articoli 184 e 185, come novellati dall'articolo 9 e un tipo di natura amministrativa, co-

stituito dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, introdotti dallo stesso articolo 9. Questi ultimi presentano all'inizio della disposizione la clausola «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato».

Gli articoli 184 e 187-*bis* si riferiscono all'abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*), sanzionandolo penalmente e amministrativamente. L'unica differenza tra le due fattispecie consiste nella non assoggettabilità a sanzione penale dei cosiddetti insiders secondari, ossia di coloro i quali, essendo a conoscenza dell'informazione privilegiata non in ragione delle proprie qualità professionali (come invece previsto per gli insiders primari), compiano i fatti previsti come illecito (gli acquisti o le vendite sul mercato o gli altri fatti descritti). Tali soggetti, infatti, ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 187-*bis*, comma 4, che non compare invece nel corrispondente articolo 184.

Gli articoli 185 e 187-*ter* si riferiscono alla manipolazione del mercato. La differenza tra le due fattispecie consiste nella maggiore specificità della norma sull'illecito amministrativo rispetto a quella sull'illecito penale. La prima, infatti, riprende nella sostanza i contenuti della direttiva 2003/6/CE sui fatti che costituiscono una condotta di *market abuse*, mentre la seconda utilizza la formulazione più generica della prima parte dell'articolo 2637 del codice civile, sull'agiotaggio.

Ci si trova di fronte a fattispecie che sanzionano gli stessi fatti, essendo per larga parte sovrapponibili le condotte vietate. Da tale constatazione, e considerando la norma generale in materia di risoluzione del concorso tra fattispecie penali e illeciti amministrativi, ossia l'articolo 9 della legge 689/81, dovrebbe prevalere la disposizione speciale, sia essa quella penale, sia essa quella amministrativa. E su questa impostazione è orientata parte della giurisprudenza.

Senonché, a tale configurazione sembrano opporsi, secondo la relatrice, alcuni argomenti, di ordine testuale, logico-sistematico e di interpretazione conforme alla normativa dell'Unione.

In primo luogo, si è da tempo sostenuto da parte della dottrina penalistica che l'adozione da parte della legge 689/81 del criterio di specialità (anziché di quello del concorso formale nonostante la specialità) suscita consistenti perplessità di ordine politico-criminale. «Poiché l'illecito amministrativo è per lo più atteggiato in termini di disciplina settoriale «specializzata» rispetto ad una determinata materia, può accadere che esso prevalga, in termini di specialità strutturale, nei confronti di norme penali comuni di ampio raggio applicativo (come sembra strutturato il rapporto tra illecito amministrativo e penale della manipolazione del mercato), finendo con l'indebolire la tutela proprio in quegli ambiti dove la presenza di un illecito amministrativo appare piuttosto determinata da un'esigenza di integrazione e di rafforzamento della tutela stessa».

Peraltro, è per questi motivi che le leggi che si sono succedute nel tempo hanno sovente introdotto delle clausole di riserva nei casi in cui il fatto costituisca reato, con ciò derogandosi al principio di specialità sopra citato. La disciplina legislativa peraltro, prevede anche delle fattispecie in cui all'illecito di natura amministrativa si affiancano disposizioni di na-

tura penale, anche qui derogandosi al principio di specialità, e introducendo quindi un cumulo di sanzioni. Di queste norme esistono numerosi esempi: si può ricordare l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, come anche l'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, relativo all'attuazione di una direttiva CE sull'interoperabilità del sistema ferroviario europeo ad alta velocità. Nel primo caso (clausole di riserva), la disposizione penale prevale su quella amministrativa. Nel secondo caso (cumulo di sanzioni) le disposizioni penali e amministrative concorrono formalmente, ossia si applicano cumulativamente per sanzionare lo stesso fatto.

Secondo la relatrice, la formulazione degli articoli 184 e 187-*bis* (*insider trading*), da un lato, e 185 e 187-*ter* (manipolazione del mercato), dall'altro, sembra ispirata ad una *ratio* volta a introdurre deroghe al principio di specialità di cui alla legge n. 689 del 1981, per cui le disposizioni penali e amministrative dovrebbero applicarsi congiuntamente, pur con alcuni temperamenti. L'inciso iniziale delle disposizioni che prevedono le sanzioni amministrative («salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato») appartiene infatti alla seconda delle clausole eccezionali del principio di specialità sopra indicate. Da tale punto di vista, la scelta del legislatore si pone in linea con le critiche che erano state mosse dalla dottrina penalistica sopra citata per quanto attiene all'applicazione del principio di specialità al concorso tra fattispecie penali e amministrative ed alle connesse possibilità di vuoti di tutela in settori importanti della vita civile.

In secondo luogo, configurare il rapporto tra gli illeciti penali e amministrativi di *insider trading* o di manipolazione del mercato in termini di specialità non sembra coerente con un'interpretazione logico-sistematica degli altri articoli introdotti nel TUF in sede di recepimento della direttiva 2003/6/CE. Che ci sia concorso sembra infatti avvalorato dall'articolo 187-duodecies del TUF, sopra ricordato, che fissa il principio che il procedimento amministrativo di accertamento non possa essere sospeso per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti. L'autonomia dei due procedimenti si giustifica meglio con la logica del concorso formale piuttosto che con quella del principio di specialità. D'altra parte, l'interpretazione volta a privilegiare il rapporto di specialità non sembra coerente neanche con l'articolo 187-*terdecies* del TUF, secondo il quale dalla pena pecuniaria eventualmente applicabile in sede penale va scomputata la sanzione amministrativa già irrogata. Ciò che presuppone naturalmente la contemporanea applicabilità.

Il terzo ordine di ragioni che giustifica il cumulo di sanzioni si fonda su un'interpretazione della disciplina «comunitariamente» orientata; ciò in base all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE. Questo articolo afferma che gli Stati membri «sono tenuti a garantire» che siano adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva. La norma

europea dice, in sostanza, che «devono» essere previste sanzioni amministrative per punire i fatti di abuso di mercato, e che tali sanzioni «devono» essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Ma l'articolo 14, paragrafo 1, fa salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali. La precisazione della direttiva potrebbe sembrare inutile, poiché la competenza in materia penale è rimessa agli Stati membri. Ciò che comporta, in positivo, l'esclusiva spettanza agli Stati della potestà di imporre sanzioni penali; e, in negativo, l'esclusiva spettanza agli Stati del potere di decidere di non applicare più a certi fatti la sanzione penale. Al riguardo, per la relatrice, se si deve dare un senso alla dizione della direttiva, e si deve conciliarlo con il precetto di imporre sanzioni amministrative – questo sì valevole obbligatoriamente per gli Stati membri – esso non può che significare la possibilità per gli Stati di applicare o meno sanzioni penali in aggiunta alla obbligatorietà di imporre le sanzioni amministrative, e senza che queste sanzioni penali aggiuntive siano in alcun modo configurabili come un non legittimo *bis in idem*.

Gli articoli citati del TUF sembrano affiancare, quindi, le sanzioni penali a quelle amministrative, ma ciò è appunto consentito (o, se si preferisce, non vietato) dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE. In proposito, anche la giurisprudenza più recente si mostra favorevole a questa impostazione.

In riferimento all'impatto delle due proposte in esame con l'ordinamento italiano, occorrerà, quindi, valutare se e come esse alterino l'assetto sinora raggiunto, che in prima approssimazione già risulta perfettamente coerente con la nuova impostazione dell'Unione.

Si dovrà, tuttavia, valutare se l'elemento della intenzionalità, che in sede europea (considerando n. 10 della proposta di direttiva) costituisce l'elemento distintivo dell'abuso di mercato «penale» rispetto a quello «amministrativo», possa in qualche modo interferire con il cumulo di sanzioni attuato in Italia con il TUF. Ciò tenendo presente che la legge n. 689 del 1981, che regola in generale la disciplina dell'illecito amministrativo, prevede comunque la sussistenza dell'elemento soggettivo nell'autore dell'illecito, sia esso il dolo sia esso la colpa (articolo 3).

Se, quindi, secondo la nuova direttiva sugli abusi di mercato, i reati dovranno essere applicati solo in presenza dell'elemento intenzionale – e cioè solo nei casi di dolo – ciò potrebbe comportare che in caso di sussistenza dell'intenzionalità si potrebbe applicare solo la disciplina penale, lasciando la disciplina amministrativa per i casi in cui difetti tale elemento.

D'altra parte, la disciplina dell'abuso di mercato «amministrativo» in un «regolamento», direttamente applicabile, comporta che l'illecito amministrativo vada sempre sanzionato, indipendentemente dall'intenzionalità, mentre la disciplina dell'abuso di mercato «penale» in una direttiva non fa altro che «vincolare lo Stato membro ... per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e a ai mezzi» (articolo 288 TFUE). Ciò significa che, nei casi di intenzionalità, tutti gli Stati membri dell'Unione dovranno

adottare una disciplina penale degli abusi di mercato, conformando così la loro azione legislativa al perseguimento di questo risultato, senza cioè che il margine di libertà lasciato dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE possa essere esercitato anche non prevedendo alcuna sanzione penale.

La PRESIDENTE, nel congratularsi con la relatrice per l'esautiva esposizione, rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 635 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 635 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento in esame mira ad istituire un diritto comune europeo della vendita, mediante il quale si crea nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti, che sarà identico in tutta l'Unione e coesisterà con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti di ciascuno Stato. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti;

considerato che, con la proposta in esame, la Commissione europea intende facilitare i professionisti e i consumatori che intendono effettuare scambi transfrontalieri nel mercato comune, fornendo loro un secondo regime facoltativo del diritto dei contratti, consentendo quindi ai consumatori di vedere tutelati i loro diritti in modo più efficace e ai professionisti di essere sollevati dall'onere di reperire tante leggi nazionali diverse quante sono i mercati di destinazione dei beni da loro prodotti, riducendo così i costi di transazione per le imprese;

rilevato infatti che, con l'attuale regime di diritto internazionale privato, il contratto di vendita concluso da un consumatore è regolato dalla legge di residenza abituale dello stesso (articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008), mentre con il nuovo regolamento il consumatore avrà il diritto di scegliere tra la propria legge di residenza abituale o il «nuovo» diritto europeo dei contratti, e il professionista potrà offrire i suoi prodotti anche solo sulla base di un unico regime contrattuale, quello del diritto comune europeo della vendita;

rilevato che autorevoli esponenti italiani del mondo accademico hanno seguito i lavori preparatori che hanno condotto all'adozione della proposta;

ricordato che, nelle osservazioni approvate il 18 dicembre 2009 sui documenti della Commissione europea relativi al programma quinquennale 2009-2014 in materia di giustizia e affari interni (cd. Programma di Stoccolma), la 14^a Commissione aveva fatto rilevare come fosse «opportuno che, nel prossimo quinquennio di operatività del «Programma di Stoccolma», possa essere fatto un passo in avanti in riferimento all'acquis comunitario in materia di diritto civile».

considerato che la proposta figura tra quelle con un notevole potenziale di crescita elencate nell'allegato all'Analisi annuale della crescita per il 2012 della Commissione europea (COM(2011) 815), che costituisce il primo tassello del semestre europeo della *governance* economica;

preso atto dei pareri motivati di alcune Camere europee con cui è stata denunciata la non conformità della proposta al principio di sussidiarietà, soprattutto in considerazione di una supposta scelta errata della base giuridica;

ricordato, altresì, che il Consiglio giustizia e affari interni del 13-14 dicembre 2011 ha valutato lo stato di avanzamento dei negoziati e che la discussione ha confermato che tra gli aspetti della proposta che richiedono un approfondimento ci sono: l'oggetto materiale, territoriale e personale; la complessità del collegamento della proposta con i diversi sistemi giuridici nazionali; le modalità e le conseguenze derivanti dalla scelta dello strumento opzionale; le conseguenze di una scelta invalida; le regole di protezione dei consumatori collegate alla scelta e gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, tra cui la prevista banca dati *online* delle decisioni giudiziarie;

ricordato inoltre che, sulla metodologia da seguire per i negoziati, il Consiglio ha suggerito di affrontare il problema della base giuridica (sollevato dai pareri motivati di alcune Camere europee) dopo aver risolto almeno alcune delle questioni riguardanti i contenuti specifici della proposta e di aver valutato in maniera adeguata il suo impatto economico;

ricordato, infine, che un dibattito orientativo sulla proposta è previsto al Consiglio giustizia e affari interni del 7-8 giugno 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

sulla proposta in oggetto alcune Camere europee hanno espresso un giudizio di non conformità al principio di sussidiarietà, soprattutto in relazione alla scelta della base giuridica, individuata dalla Commissione nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulle «*misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*».

Si segnalano, al riguardo, i pareri motivati adottati dal *Consiglio federale austriaco* il 30 novembre 2011, dal *Bundestag* tedesco il 1° dicembre 2011, dal *Senato belga* il 6 dicembre 2011 e dalla *House of Commons*, il 7 dicembre 2011. Secondo tali Camere, l'articolo 114 non può essere utilizzato per la creazione di «strumenti normativi paralleli» in aree che attualmente rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Considerato che un nuovo strumento facoltativo non può considerarsi una misura volta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali, avrebbe dovuto essere scelto l'articolo 352 del TFUE quale base giuridica. Tale articolo, tuttavia, a differenza dell'articolo 114, richiede una decisione unanime del Consiglio e un ruolo non da colegislatore per il Parlamento europeo.

I dubbi sulla base giuridica si fondano sulla sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-436/03, *Parlamento/Commissione*,

concernente il regolamento (CE) n. 1435/2003, relativo alla società cooperativa europea. Con questo regolamento veniva introdotta una *«forma giuridica europea per le cooperative, fondata su principi comuni ma adeguata alle loro specificità»*, che *«dovrebbe consentire loro di svolgere la propria attività al di là delle frontiere nazionali, su tutto il territorio della Comunità o su parte di esso»* (considerando n. 12 del regolamento). Il regolamento fu approvato utilizzando come base giuridica l'articolo 308 del Trattato CE (sui cosiddetti «poteri impliciti»), corrispondente all'attuale articolo 352 del TFUE, sebbene la proposta di regolamento fosse stata presentata dalla Commissione europea sulla base dell'articolo 95 del Trattato CE (relativo al ravvicinamento delle legislazioni), corrispondente all'attuale articolo 114 del TFUE. Tali ultimi articoli presuppongono un ruolo di colegislatore per il Parlamento europeo e il voto a maggioranza qualificata in Consiglio.

Del regolamento, approvato quindi sul fondamento dell'articolo 308 Trattato CE, fu chiesto l'annullamento in giudizio da parte del Parlamento europeo, sostenuto dalla Commissione europea. L'argomento principale fu quello di ritenere senz'altro possibile per il regolamento sulla società cooperativa europea un fondamento normativo ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CE. *«Infatti, il ravvicinamento del diritto degli Stati membri potrebbe essere effettuato anche completando gli ordinamenti giuridici nazionali con la creazione di forme giuridiche europee»*.

Il ricorso del Parlamento fu, tuttavia, rigettato. Secondo la Corte di giustizia, il regolamento *«è diretto ad istituire una forma giuridica nuova che si sovrappone alle forme nazionali di società cooperative»* e quindi non può essere considerato avere ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri applicabili alle società cooperative. Tali legislazioni, invece, rimangono integre, mentre viene istituita una nuova forma di società che si sovrappone alle forme nazionali. Per far questo, però, ha affermato la Corte, non è sufficiente l'articolo 95 del Trattato CE (ora articolo 114 del TFUE) come base giuridica, ma è necessario l'articolo 308 (ora articolo 352 del TFUE).

Al riguardo, si auspica che le questioni sollevate in riferimento alla scelta della base giuridica non impediscano l'avanzamento del *dossier* in ambito europeo.

E ciò a prescindere dalla possibilità di rivalutare la posizione assunta sull'inadeguatezza del fondamento normativo dell'articolo 114 del TFUE per fissare la creazione, a livello di Unione, di forme giuridiche nuove nell'ambito del mercato interno. Tali forme, d'altra parte, potrebbero essere utilizzate per permettere agli Stati membri che lo volessero – ed in tal senso rispettando il principio di sussidiarietà – di ispirarsi ad esse per conformare le regole interne del diritto dei contratti e, per tale via, contribuire ad un sensibile ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Inoltre, il principio di sussidiarietà sarebbe ulteriormente rispettato anche per l'opzionalità del regime, che – essendo rimesso alla libertà contrattuale delle parti – esclude la possibilità di una integrazione del contratto su basi imperative.

Si ritiene quindi fondamentale proseguire nella direzione della istituzione di un regime opzionale europeo del contratto di vendita, ricordando, altresì, che tale direzione era stata adeguatamente sottolineata nel Rapporto di Mario Monti al presidente della Commissione europea su «*Una nuova strategia per il mercato unico*», del 9 maggio 2010. Nel documento, si prendono in esame le sfide che devono essere affrontate dall'Unione europea per adottare ogni iniziativa utile al rilancio del mercato unico. In particolare, nel capitolo 4 «*Per un mercato unico più forte*» si afferma che «*il regolamento può essere il mezzo migliore per armonizzare quando si regolamentano nuovi settori dal nulla ed è più facile armonizzare con regolamenti quando i settori interessati lasciano poca interazione fra le norme UE e i sistemi nazionali. In altri casi, quando armonizzare in anticipo non serve è preferibile esplorare l'idea di un 28° regime, di un quadro giuridico, cioè, di norme UE che si pone in alternativa alle norme nazionali senza sostituirle. Il vantaggio del 28° regime è che moltiplica le possibilità per imprese e cittadini attivi nel mercato unico: se questo è il loro principale orizzonte, possono optare per un quadro standard e unico valido in tutti gli Stati membri; se invece si muovono prevalentemente in un contesto nazionale, risponderanno alle norme nazionali. Questo modello ha l'ulteriore vantaggio di costituire un punto di riferimento e un incentivo per la convergenza di sistemi nazionali. Sino ad oggi il 28° regime ha ricevuto poca attenzione, salvo che per lo statuto della società europea. Bisognerebbe invece esaminarlo meglio ... nell'ambito dei contratti commerciali, nel cui ambito un quadro di riferimento per i contratti commerciali potrebbe rimuovere gli ostacoli che impediscono le operazioni transnazionali*».

In conclusione:

a) si condivide la scelta della Commissione europea relativa all'individuazione dell'articolo 114 del TFUE quale base giuridica della proposta;

b) si evidenzia la conformità al principio di sussidiarietà di un regime opzionale e alternativo per la scelta del contratto applicabile alle transazioni commerciali, come previsto dal regolamento;

c) si sottolinea l'ampio potenziale della proposta sulla crescita delle piccole e medie imprese, le quali potranno così utilizzare un unico contratto a livello europeo, già redatto e tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per promuovere i propri beni su tutti i mercati degli Stati membri;

d) si sottolinea, infine, come la proposta offra ai consumatori la possibilità di avvalersi di un secondo regime contrattuale, a loro scelta, così accrescendo gli strumenti di regolazione e di tutela disponibili. A tale riguardo, tuttavia, il contratto europeo di vendita: non dovrebbe offrire garanzie minori di quelle già previste dall'*acquis* europeo sui diritti dei

consumatori; non dovrebbe determinare una parcellizzazione della disciplina applicabile; dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato negli Stati membri; e non dovrebbe pregiudicare eventuali azioni collettive risarcitorie da parte dei consumatori.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. COM
(2011) 746 definitivo E COM (2011) 747 definitivo
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSI-
DIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 746 definitivo e COM(2011) 747 definitivo,

considerato che la proposta n. 747 apporta modifiche al regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito;

condivise le finalità della proposta che introduce modifiche – la terza in pochi anni – alla disciplina delle agenzie di *rating* del credito e che sono sintetizzabili nell'estensione del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009, anche al fine di considerare le prospettive dei *rating*, nella possibilità per gli enti finanziari di procedere ad una propria valutazione del rischio di credito evitando di basarsi esclusivamente o automaticamente su *rating* di credito esterni, in una maggiore comunicazione delle informazioni sulle metodologie adottate dalle agenzie di *rating*, in una maggiore indipendenza delle agenzie di *rating*, nella comunicazione all'ESMA, da parte delle agenzie, dei *rating* relativi allo stesso strumento finanziario, nell'introduzione di uno speciale regime di responsabilità civile;

tenuto conto delle considerazioni dell'on. Leonardo Domenici, relatore al Parlamento europeo sulla proposta di cui al COM n. 747, nell'audizione svolta il 22 febbraio dalla Commissione finanze e tesoro del Senato;

valutato che la proposta appare correttamente basata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, appare rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ed appare congrua quanto alle soluzioni normative complessivamente delineate,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

occorrerebbe riconsiderare la scelta di non istituire un'agenzia europea di *rating*, soprattutto per quanto riguarda la valutazione del debito sovrano. Tale esclusione è stata motivata dalla Commissione europea affermando che *«dalla valutazione d'impatto è emerso che, anche se un'agenzia di rating del credito finanziata con fondi pubblici potrebbe portare alcuni vantaggi in termini di varietà di pareri nel mercato del rating e potrebbe costituire un'alternativa al modello «issuer-pays», sarebbe difficile rispondere alle preoccupazioni sui conflitti d'interesse e sulla sua credibi-*

lità, in particolare se l'agenzia di rating del credito dovesse valutare i debiti sovrani».

Si è consapevoli delle obiezioni sui possibili conflitti di interesse di una siffatta agenzia nel momento in cui valuta i titoli sovrani degli Stati membri dell'Unione, sia essa un'agenzia indipendente pienamente finanziata dal bilancio dell'Unione sia essa una fondazione privata con finanziamento pubblico.

Tuttavia, i potenziali conflitti di interesse potrebbero essere minori di quelli preventivati, anche in relazione a quelli potenzialmente esistenti per le attuali agenzie di *rating*. Inoltre, la proposta di istituire un'agenzia europea di *rating* appare maggiormente conforme al principio di sussidiarietà, inteso nella sua attitudine a consentire, ove necessario, una regolazione più efficace al livello normativo superiore in quanto sussisterebbero i caratteri: della «necessità», in relazione all'esigenza che gli Stati membri dell'Unione siano valutati da organismi indipendenti e scevri da potenziali conflitti di interesse; del «valore aggiunto», in quanto è evidente che solo un'agenzia europea avrebbe l'autorevolezza per valutare al meglio il rischio degli Stati emittenti titoli sovrani, operando in modo da adottare criteri omogenei e standardizzati di valutazione su scala europea;

in alternativa o in aggiunta alla istituzione di una agenzia europea di *rating*, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che, in relazione ai *rating* emessi sui titoli del debito sovrano, sia esclusa la possibilità che le agenzie emettano *rating* qualora non richiesti dallo Stato emittente;

si deve, inoltre, considerare che informazioni molto più dettagliate e complete sui singoli Stati membri dell'Unione, e sulla loro affidabilità finanziaria – anche per quanto riguarda il percorso di avvicinamento alle soglie fissate dai Trattati che assicurano la sostenibilità a lungo termine del debito pubblico – sono contenute nei rapporti periodici che le istituzioni europee emettono nell'ambito delle regole della *governance* economica.

Con i regolamenti costituenti il c.d. *six-pack* si è consolidato lo strumento delle raccomandazioni del Consiglio per la parte preventiva del Patto di stabilità e crescita (atti approvati sulla base di una raccomandazione della Commissione europea e che riguardano ciascuno Stato membro) e si è previsto anche il meccanismo di allerta di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1175/2011. Tale ultimo meccanismo è istituito al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione. Ed è la Commissione europea che prepara una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa basata su un quadro di valutazione, con una serie di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per ciascuno degli Stati membri. Tali indicatori consentono di individuare gli squilibri macroeconomici che emergono a breve termine e derivanti da tendenze strutturali e a lungo termine.

Può, quindi, affermarsi che l'affidabilità finanziaria degli Stati membri dell'Unione – e la sostenibilità a lungo termine delle loro finanze pub-

bliche – appare già chiaramente enucleabile dai documenti elaborati dalle istituzioni europee, e in primo luogo dalla Commissione europea, istituzione che opera, secondo i trattati europei, in piena indipendenza.

Si dovrebbe, pertanto, prevedere che le agenzie di *rating*, nell'emettere giudizi su titoli sovrani di Stati membri, debbano tenere conto della posizione espressa dalle istituzioni europee nei citati documenti – che, si ricorda, hanno un valore regolamentare tipico –, nonché debbano tenere conto di quanto espresso dall'agenzia europea di *rating*, nel caso in cui questa venga istituita. Eventuali giudizi o prospettive di giudizi difformi da quanto espresso da tali istituzioni o organismi dovrebbero essere adeguatamente motivati;

si esprime soddisfazione per le proposte della Commissione europea volte ad evitare un eccessivo affidamento ai *rating* del credito da parte degli enti finanziari (articolo 5-*bis*) e a consentire alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico di non effettuare un riferimento ai *rating* nei loro orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche se tali riferimenti rischiano di far sì che le autorità competenti o i partecipanti ai mercati si affidino meccanicamente ai *rating* del credito (articolo 5-*ter*). Si condivide, altresì, la posizione secondo cui – in aggiunta a quanto già previsto dalla proposta in esame – andrebbe effettuata un'accurata revisione delle norme in vigore al fine di abrogare le disposizioni che obbligano gli attori pubblici e privati a tenere conto in modo automatico dei *rating* e delle loro conseguenze, con particolare riferimento alle clausole contrattuali che prevedono la dismissione automatica di titoli in caso di *downgrade* e a quelle che prevedono il rimborso anticipato se il *rating* scende sotto un certo livello;

per quanto concerne il nuovo articolo 35-*bis* sulla responsabilità civile, è apprezzabile il meccanismo di agevolazione probatoria per cui per l'investitore è sufficiente allegare la violazione da parte dell'agenzia di *rating* di tutto l'elenco di violazioni contenute nell'allegato III al regolamento (CE) n. 1060/2009, mentre spetterà all'agenzia di *rating* dimostrare di non aver commesso l'infrazione o che non c'è stata alcuna influenza dell'infrazione sul *rating*.

Peraltro, la previsione di specifiche condotte che integrano uno degli elementi della speciale responsabilità civile prevista dall'articolo 35-*bis* non dovrebbe essere ostativa all'operatività, per i casi non disciplinati dall'allegato III, dell'ordinario sistema della responsabilità civile proprio di ciascuno Stato membro. Il sistema italiano della responsabilità civile è, invero, incentrato sulla responsabilità per qualsiasi fatto che causi un danno (articolo 2043 codice civile), e quindi non solo per fatti specifici, come previsto dalla proposta in esame. In termini più ampi, il *Riksdag* svedese ha addirittura sollevato un'eccezione di sussidiarietà nella parte in cui la proposta armonizza i regimi di responsabilità civile degli Stati membri.

Conseguentemente, fatti salvi i casi già previsti dall'allegato III e il meccanismo di agevolazione probatoria previsto dall'articolo 35-*bis*, si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare il suddetto articolo – per le parti

non ricadenti nel suo ambito di applicazione – con un richiamo ai regimi propri di responsabilità civile di ciascuno Stato membro;

per massimizzare l'indipendenza di giudizio delle agenzie di *rating*, ed eliminare per quanto possibile i conflitti di interessi, si apprezza quanto già delineato nella proposta in esame circa l'obbligo delle agenzie di astensione dall'emissione del *rating* nel caso in cui l'azionista dell'agenzia che detenga, direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di *rating* del credito o sia altrimenti in grado di esercitare un'influenza significativa sulle sue attività economiche, possieda direttamente o indirettamente «*strumenti finanziari dell'entità valutata o di terzi collegati*» (allegato I, sez. B, punto 3, lett. a-bis).

Inoltre, per rendere la normativa ancora più conforme al principio di proporzionalità, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che, nei casi in cui non siano raggiunte le soglie sopra indicate e, quindi, allorché la partecipazione nel capitale delle agenzie di *rating* sia inferiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o non permetta un'influenza significativa, l'emissione del *rating* da parte dell'agenzia sia subordinata ad altre cautele che minimizzino la possibilità di eventuali conflitti di interesse da parte degli azionisti. A mero titolo di esempio, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che gli azionisti con partecipazioni inferiori al 10 per cento, nonché i soggetti ad essi collegati, debbano comunicare al pubblico le eventuali operazioni effettuate su titoli dell'entità valutata avvenute nei giorni precedenti l'emissione del *rating*, predisponendo adeguate sanzioni in caso di inosservanza.

Tale precisazione potrebbe costituire un'ulteriore garanzia rispetto a quanto già indicato dal considerando n. 10 della direttiva 2003/125/CE della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *market abuse directive*) per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse. Tale considerando aveva sì preso atto che le agenzie di *rating* del credito emettono pareri sulla capacità di credito di un particolare emittente o di un particolare strumento finanziario ad una determinata data, e che «*in se stessi tali pareri non costituiscono una raccomandazione ai sensi della presente direttiva*». Tuttavia, il medesimo considerando aveva previsto che le agenzie di *rating* del credito avrebbero dovuto valutare l'opportunità di adottare politiche e procedure interne miranti ad assicurare che i *rating* di credito da esse pubblicati siano presentati correttamente e che esse avrebbero dovuto comunicare al pubblico in maniera adeguata gli interessi rilevanti o i conflitti di interesse in rapporto agli strumenti finanziari o agli emittenti a cui i loro *rating* di credito si riferiscono;

in riferimento alla metodologia di lavoro delle agenzie di *rating*, l'allegato I, sez. D, punto 2, lett. d), come modificato, prevede che le agenzie debbano dare conto in modo chiaro e visibile della data nella quale il *rating* è stato distribuito per la prima volta e dell'ultimo aggiornamento disponibile, con le eventuali prospettive del *rating* comprese. Al riguardo, al

fine di fornire al fruitore del *rating* ogni utile informazione sullo strumento finanziario oggetto di esame, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che vengano forniti – anche con un riferimento sintetico alla classe di *rating* – tutti i precedenti giudizi emessi dalla stessa agenzia sullo stesso titolo, ivi comprese le prospettive del *rating*.

La conoscenza dell'evoluzione del giudizio emesso fornirebbe infatti preziosi elementi di informazione agli investitori sulla stessa qualità del giudizio, ad esempio permettendo un confronto *ex post* con l'effettivo andamento dei mercati, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo in senso concorrenziale del mercato dei *rating*. Tutte le suddette informazioni potrebbero quindi confluire nel registro centrale, creato dall'ESMA, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

si condivide, infine, la posizione volta ad attribuire all'ESMA il compito di presentare ogni anno una valutazione sulla efficacia e sulla validità dell'operato delle agenzie di *rating* sulla base di precisi criteri e a consentire all'ESMA di elaborare nuove proposte per quanto riguarda i modelli di pagamento che rendano la selezione e la remunerazione delle agenzie di *rating* pienamente indipendenti dal soggetto sottoposto al *rating*;

si condividono, infine, i contenuti della proposta di direttiva di cui al (COM(2011) 746 def.), che è funzionale a consentire che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai *rating* esterni sia integrato nei processi e nei sistemi di gestione del rischio dei gestori degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dei fondi di investimento alternativi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 8,30.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

C. 4940 Governo

Parere alle Commissioni riunite I e X della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 8 prevede l'invio esclusivo in via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; il comma 2 stabilisce l'obbligo delle Regioni di adeguare i propri ordinamenti alla suddetta previsione. Rileva che l'articolo 12 reca una serie di misure volte alla semplificazione delle procedure relative agli impianti produttivi e alle iniziative e attività delle imprese, mentre l'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese. Osserva che l'articolo 20 reca una serie di novelle al codice dei contratti pubblici volte ad introdurre, tra l'altro, la disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali. Evidenzia che l'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente, in particolare, viene previsto l'assoggettamento all'autorizzazione integrata ambientale dei terminali di rigassificazione. Sottolinea che l'arti-

colo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione. Fa notare che l'articolo 31 dispone alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base, in particolare disponendo che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. Si sofferma che sull'articolo 32 stabilisce ulteriori misure di semplificazione in materia di ricerca, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo; il comma 2, lett. a) e b), novella i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in materia di Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), sopprimendo il richiamo al parere della Conferenza Stato-regioni. Osserva che l'articolo 40 sopprime l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva, mentre l'articolo 41 semplifica l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo che possa essere iniziata con la semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Rileva che l'articolo 49 introduce novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore, in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012. Riferisce che l'articolo 50 dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; l'articolo 52 prevede l'adozione di linee guida volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e, a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori. Si sofferma sull'articolo 53, che prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca; si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei. Fa notare che l'articolo 56, comma 1, novella il codice del turismo, prevedendo la promozione del turismo accessibile per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità; il comma 2 consente di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a trentacinque anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata che abbiano caratteristiche tali da consentirne l'uso per scopi turistici. Evidenzia che l'articolo 57 detta norme di semplificazione e sviluppo di interesse per le imprese del settore energetico: il comma 2 riguarda la competenza, la concentrazione e i termini di conclusione per i procedimenti

per la effettiva realizzazione e modificazione di impianti e insediamenti strategici nel settore energetico. Sottolinea che la competenza viene trasferita dalle regioni, che precedentemente ne erano titolari, allo Stato d'intesa con le singole regioni interessate. Rileva che l'articolo 61, ai commi 3 e 4, istituisce un meccanismo a regime di tipo sostitutivo della prescritta intesa con le regioni, per i casi in cui l'intesa non sia raggiunta o sia tardiva. Ravvisa l'opportunità che sia previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale quali l'istruzione e la formazione professionale, la ricerca, la produzione e distribuzione nazionale dell'energia.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime perplessità sui contenuti del provvedimento e paventa il rischio dell'aumento del contenzioso tra Stato e regioni in conseguenza dei probabili ricorsi presentati dalle regioni contro le previsioni del decreto-legge che incidono sulle competenze legislative loro riconosciute dalla Costituzione.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), nel condividere i rilievi critici evidenziati dal relatore e dal deputato Pepe, ravvisa l'esigenza che si preveda un più ampio coinvolgimento delle regioni in ordine all'edilizia scolastica, che afferisce alla competenza legislativa regionale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nell'evidenziare la complessità del provvedimento, fa notare che l'elaborazione del testo non è avvenuta attraverso la necessaria concertazione con le autonomie territoriali. Sostiene, inoltre, che non appaiono del tutto fondate le ragioni di urgenza che hanno portato all'emanazione del decreto-legge.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), pur esprimendo talune perplessità sui contenuti del provvedimento in relazione alla mancata valorizzazione del ruolo delle regioni e degli enti locali, sostiene che, nell'attuale contesto di crisi economica, assume carattere prioritario il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di sviluppo sanciti dal decreto-legge.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere le finalità del provvedimento ed in particolare gli obiettivi di semplificazione e di crescita che esso persegue, esorta il Governo a non utilizzare eccessivamente lo strumento della decretazione d'urgenza. Fa notare che, nell'ottica della crescita e dello sviluppo economico, particolare rilievo assume anche il provvedimento sulle liberalizzazioni, che completa il percorso riformatore del Governo. Ravvisa l'opportunità di valorizzare il ruolo delle regioni in relazione al settore dell'energia.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dai colleghi e assicura che rappresenterà i rilievi emersi in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento in Aula alla Camera, in qualità di relatore del provvedimento medesimo presso

le commissioni in sede referente. Segnala che il settore dell'energia è assegnato dalla Costituzione alla competenza concorrente Stato-regioni.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, ritiene necessario rivedere le disposizioni del testo che causano una eccessiva compressione delle competenze delle autonomie territoriali. Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Mario PEPE, *presidente*, nel rilevare che il provvedimento costituisce un passo indietro rispetto alle istanze autonomistiche e federalistiche, reputa opportuno ascoltare quanto prima in audizione i rappresentanti della Conferenza delle regioni per conoscere il loro orientamento in merito alle linee e agli indirizzi della politica del Governo sul fronte delle autonomie territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, in corso di esame presso le commissioni I e X della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

considerato che il testo in esame reca un'ampia serie di misure di semplificazione e disposizioni di sostegno e impulso allo sviluppo del sistema economico;

rilevato che il provvedimento interviene su una pluralità di materie in prevalenza riservate alla competenza legislativa dello Stato e valutate altresì le norme che intervengono in settori attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di sviluppo, sia previsto un ampio ed effettivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali, nell'attuale contesto di crisi economica, nei settori e nelle politiche di competenza regionale quali l'istruzione e la formazione professionale, l'edilizia scolastica, la ricerca, la produzione e distribuzione nazionale dell'energia;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 8, comma 2, che stabilisce l'obbligo delle regioni di adeguare i propri ordinamenti alle previsioni che dispongono l'utilizzo esclusivo della via telematica per la partecipazione a concorsi pubblici, l'opportunità di prevedere al riguardo una concertazione tra lo Stato e le regioni, atteso che l'organizzazione degli uffici regionali appartiene alla competenza legislativa

residuale delle regioni di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

b) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 32, comma 2, lett. *a)* e *b)*, che novellano i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), l'opportunità di verificare gli effetti conseguenti alla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nelle procedure per l'emanazione dei provvedimenti ivi previsti;

c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 57, comma 2, l'opportunità di non comprimere la competenza regionale in ordine ai procedimenti per la realizzazione e la modificazione degli impianti ed insediamenti strategici nel settore energetico ivi contemplati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'Accesso

Mercoledì 29 febbraio 2012

25ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

PARDI

indi del Presidente eletto

BIANCHI

La seduta inizia alle ore 14,50.

Elezione del presidente

Il presidente senatore PARDI indice la votazione, per schede, per l'elezione del Presidente della Sottocommissione, ai sensi degli articoli 5 ed 8 del Regolamento della Commissione plenaria, ricordando che per essa è prevista, nel primo e nell'eventuale secondo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione, pari a dieci voti; nel terzo scrutinio è invece richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, pari a nove voti, mentre è previsto un eventuale successivo ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento del Senato, chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato RAO, più giovane di età dei presenti.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente PARDI comunica il risultato della votazione:

Presenti: 11

Votanti: 11

Hanno riportato voti:

Bianchi: 10

Pardi: 1

Proclama quindi eletta presidente della Sottocommissione la senatrice Bianchi Dorina, alla quale cede la presidenza.

Il presidente BIANCHI, ringraziando i colleghi per l'avvenuta elezione, si riserva di convocare quanto prima la Sottocommissione, per evadere le numerose domande pervenute e ripristinarne il regolare funzionamento.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 29 febbraio 2012

III Comitato

**Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti
e delle opere pubbliche**

Riunione n. 8

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del vicepresidente
Antonino Lo Presti

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), dottor Emilio Croce e avvocato Marco Lazzaro
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Emilio CROCE, *Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV), i deputati Antonino LO PRESTI, *presidente*, a più riprese, Giuseppe BERRETTA (PD), Carmen MOTTA (PD).

L'avvocato Marco LAZZARO, *Direttore generale dell'ENPAF*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i senatori ESPOSITO (PdL), QUAGLIARIELLO (PdL), PASSONI (PD) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e i deputati ROSATO (PD) e CICCHITTO (PdL).

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del presidente
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali,
Roberto Cecchi.*

La seduta inizia alle ore 14.45.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, Atto n. 425.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che sono state trasmesse alla Commissione le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione del Senato. Fa presente altresì alla Commissione che, sulla base delle intese informali già intercorse con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Governo ha ribadito l'impegno a non adottare in via definitiva il decreto legislativo prima che la Commissione si pronunci sul parere di propria competenza, a condizione che ciò avvenga con adeguato anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza della delega.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce in via preliminare il giudizio del proprio gruppo sull'illegittimità dei lavori della Commissione, in considerazione della violazione degli adempimenti e dei termini previsti dalla legge di delega. Rileva peraltro che il proprio gruppo ha partecipato ai lavori istruttori relativi alla predisposizione della proposta di parere. Da tali lavori sono emersi rilevanti

profili problematici su numerose questioni. Evidenzia altresì che le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione Senato sottolineano le criticità presenti nel testo, con particolare riferimento alle disposizioni sui beni culturali. Ricorda che anche uno dei membri della Commissione, il senatore D'Ubaldo ha pubblicato un articolo in cui si avanzano critiche pesanti allo schema di decreto in esame, al punto tale che l'articolo si intitola «Quel pasticcio di Roma capitale». A questo punto non può fare a meno di registrare che, sulla base di quanto dichiarato dal Presidente, il numero e la rilevanza dei problemi aperti sono tali da comportare una ulteriore dilatazione dei tempi di lavoro della Commissione. In proposito segnala alla Presidenza che non ritiene corretto procedere a ripetuti rinvii, senza assumere decisioni in merito ai notevoli punti critici che caratterizzano il testo all'esame della Commissione.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata in accordo con il collega Causi (*vedi allegato*), evidenziando le più importanti modifiche e integrazioni apportate rispetto al testo all'esame della Commissione. In primo luogo rileva che la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1 ribadisce, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, che le disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo si applicano fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. A quel momento potranno essere riviste, anche al fine di integrarle con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

Anche il comma 2 dell'articolo 1 viene riformulato, con una duplice finalità. Per un verso viene stabilito un termine assai più ampio – 180 giorni, anziché 90 – per l'adozione della legge regionale di conferimento delle funzioni a Roma capitale. Per altro verso, nell'ipotesi che il termine previsto decorra inutilmente, si prospetta l'intervento sostitutivo del Governo. Tale intervento peraltro dovrà essere effettuato nel rispetto della procedura di garanzia per la regione dettata dal comma 1 dell'articolo 8 della cosiddetta «legge La Loggia». Inoltre le disposizioni che fossero eventualmente adottate dal Governo avrebbero un carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, per cui continuerebbero ad applicarsi soltanto fino alla data di entrata in vigore della legge della Regione Lazio.

Evidenzia quindi come la proposta di parere contenga, rispetto al testo iniziale, numerose integrazioni volte a rafforzare i contenuti dello schema di decreto legislativo, con particolare riferimento agli aspetti finanziari e patrimoniali. L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla proposta di parere, definisce le modalità con le quali potranno essere determinati i costi riconducibili all'esercizio delle funzioni specificamente connesse al ruolo di Roma capitale. Tale determinazione è affidata a strutture tecniche, quali l'ISTAT e l'IFEL. L'articolo 1-*ter* disciplina una procedura per la programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale del territorio di Roma capitale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti. Osserva che la formulazione adottata è tale da prevedere altresì il coinvolgimento della Regione Lazio. Sempre in materia finanziaria e patrimoniale, l'articolo 8-*bis* prevede il trasferimento a titolo gratuito a

Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR Spa, pari al 90 per cento del capitale sociale. Segnala altresì, tra gli articoli introdotti nella proposta di parere, l'articolo 11-*bis*, che interviene sulle modalità di determinazione del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'articolo 11-*ter*, infine, prevede la presentazione annuale di una puntuale rendicontazione delle attività della gestione commissariale relativa al rientro dal debito. Da ultimo osserva che la proposta di parere, per quanto concerne le disposizioni in materia di organizzazione e di personale, raccoglie le osservazioni e le preoccupazioni emerse nel corso della discussione sulle linee generali, con particolare riferimento a quelle formulate dal senatore D'Ubaldo. A differenza del testo iniziale si prevede, infatti, che la potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi sia esercitata nel rispetto del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in merito alle osservazioni formulate dal relatore Leo sul comma 2 dell'articolo 1, segnala che è stata predisposta, anche con il concorso delle strutture del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, una formulazione sulla base della quale il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative in materia di competenza regionale è affidato alla Regione Lazio, che provvede nei termini e secondo le modalità stabiliti dal protocollo di intesa sottoscritto il 20 ottobre 2011 dal presidente della regione stessa e dal sindaco di Roma capitale. Invita pertanto i relatori a valutare anche tale riformulazione.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, ritiene utile formulare alcune precisazioni in relazione alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, anche ad integrazione di quanto esposto dall'altro relatore. In primo luogo, la scelta di presentare nella seduta odierna la proposta di parere, in accordo con il collega Leo, è dettata dall'esigenza di dare formale riconoscimento al lavoro svolto dalla Commissione in queste ultime settimane. Precisa peraltro che tale proposta è aperta a tutte le precisazioni e integrazioni che risulteranno opportune, sulla base di quanto emergerà dal seguito dell'esame da parte della Commissione, nonché dagli elementi di approfondimento che sono stati richiesti al Governo e, in particolare, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Entrando nel merito delle modifiche proposte, sottolinea che l'articolo 1-*bis*, relativo alla determinazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, non contiene una norma di finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, ma si prefigge la sola finalità di porre le basi per l'individuazione di una metodologia diretta alla definizione del maggior onere sopportato dalla città di Roma in relazione alle citate funzioni. Inoltre, evidenzia che con l'articolo 11-*bis* si

completa il quadro delle disposizioni di carattere finanziario, precisando che i maggiori costi connessi all'esercizio delle funzioni proprie di Roma capitale sono esclusi dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno. Per queste ragioni ritiene che le previsioni contenute nella proposta di parere siano tali da non comportare l'esigenza di introdurre norme di copertura finanziaria.

Con riferimento alle norme che disciplinano il concorso di Roma capitale alla valorizzazione dei beni culturali, evidenzia che la proposta di parere sostanzialmente mantiene il testo dello schema di decreto legislativo. A titolo personale ritiene peraltro che tale parte debba essere ulteriormente approfondita e sia suscettibile di essere integrate, non solo in relazione alle questioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, ma anche alla luce delle osservazioni della 1^a Commissione affari costituzionali del Senato.

Relativamente poi al conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative da parte della Regione Lazio, dichiara la propria disponibilità, in accordo con l'altro relatore, a valutare eventuali proposte di modifica dirette a definire una diversa formulazione della clausola di salvaguardia o comunque a disciplinare diversamente questo delicato profilo, rispetto al quale le diverse ipotesi avanzate rispondono a interessi e obiettivi tra loro contrastanti. Ritiene peraltro che la formulazione introdotta nella proposta di parere, con la quale, da un lato, si ampliano notevolmente i termini di adozione della legge regionale e, dall'altro, si introduce un intervento sostitutivo volto a garantire che si provveda comunque al conferimento delle funzioni, rappresenti un punto di equilibrio tra le varie istanze che sono state rappresentate alla Commissione.

In conclusione ribadisce che la proposta di parere presentata può essere modificata e integrata, anche in misura significativa, sulla base degli elementi di approfondimento che il Governo vorrà fornire e sulla base del contributo dei membri della Commissione.

Il deputato Giancarlo GIORGETTI (LNP) chiede chiarimenti ai relatori in merito all'articolo aggiuntivo 11-*bis*, in quanto, al comma 1, si prevede che Roma capitale concordi ogni anno le modalità e l'entità del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, contestualmente, al comma 2, si escludono dalla determinazione del saldo finanziario le risorse e le spese relative a funzioni e compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, nonché le risorse e le spese connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Dal momento che il saldo finanziario risulterebbe pertanto determinato al netto delle spese specificamente riconducibili al ruolo di capitale, ritiene superfluo e incompatibile con l'ordinamento che Roma capitale possa negoziare annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in quanto si tratterebbe di una situazione di vantaggio completamente anomala rispetto agli altri comuni, ai quali si applicano le regole generali previste dal patto di stabilità interno.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) osserva che numerosi interventi da lui proposti nel corso della riunione del tavolo tecnico interistituzionale non sono stati recepiti nella proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene, pertanto, opportuno darne illustrazione alla Commissione.

Per quanto riguarda la nuova formulazione contenuta nella proposta di parere dei relatori del comma 2 dell'articolo 1, recante la clausola di salvaguardia in caso di inerzia da parte della Regione Lazio nel trasferimento delle funzioni, ritiene che tale formulazione debba essere sottoposta alla valutazione da parte della Regione, anche in considerazione del fatto che essa rende privo di rilevanza l'accordo interistituzionale, sottoscritto dal presidente della Regione stessa con il sindaco di Roma capitale.

In relazione al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, rileva che in esso si fa riferimento anche alla spesa storica quale parametro utile alla determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, quando invece per tutti gli altri enti si considerano i fabbisogni standard. Ritiene che l'articolo 1-*ter*, recante disposizioni sulla programmazione e il finanziamento degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, non sia riconducibile ai contenuti della delega, in quanto lo sviluppo infrastrutturale non è indicato tra le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge delega.

Relativamente alle questioni concernenti i beni culturali, ritiene che debba essere mantenuta la dizione «beni storici e artistici» contenuta nella legge delega, in luogo della dizione «beni culturali», che ha una portata più ampia in quanto comprende anche quelli di interesse archeologico ed etnoantropologico. Ribadisce che Roma capitale deve concorrere alla valorizzazione dei beni e non valorizzarli autonomamente. Per quanto riguarda il trasferimento delle partecipazioni in EUR SpA richiede di acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre si dichiara soddisfatto dell'espunzione dalla bozza di parere delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale precario, che erano state prospettate nel corso dei lavori preparatori. Invita i relatori a verificare l'esigenza di coordinare quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 12, comma 1, rilevando che anche al comma 3 dell'articolo 11, laddove si prevede che la Giunta capitolina provveda alla definizione della dotazione organica del personale di Roma capitale, dovrebbe essere introdotto esplicitamente il riferimento ai criteri di verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni correlati al conferimento delle funzioni, indicati al comma 1 dell'articolo 12. Rileva che anche le disposizioni dell'articolo 11-*bis*, relative all'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, devono ritenersi fuori delega.

Si riserva infine di formulare ulteriori valutazioni dopo che il Governo, e in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, avrà fornito gli elementi di approfondimento di valutazione di propria competenza.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dai relatori, pur facendo tesoro di alcune riflessioni

emerse nel corso dell'attività conoscitiva e del dibattito svolti dalla Commissione, suscita perplessità in ordine al quadro istituzionale di riferimento, che appare ancora non chiaramente definito, sia sotto il profilo della qualificazione di Roma capitale come ente comunale, sia con riferimento al futuro delle province.

In relazione agli specifici contenuti nella proposta di parere, rileva che numerose perplessità sono suscitate dalle disposizioni recate dall'articolo 8-bis, che prevede il trasferimento a titolo gratuito all'ente Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR SpA, pari al 90 per cento del capitale sociale. In primo luogo osserva che la società è attualmente impegnata nella realizzazione del Centro congressi, che costituisce una delle opere architettoniche più significative tra quelle in corso di costruzione. Reputa contraddittorio, pertanto, rispetto alle finalità perseguite dal provvedimento in esame, trasferire l'onere finanziario di un'opera tanto impegnativa dallo Stato al bilancio comunale, come inevitabilmente accadrebbe con l'attribuzione a Roma capitale della partecipazione totalitaria nella società. In secondo luogo sottolinea come la società EUR Spa si caratterizzi per il fatto che tutto il proprio patrimonio sia localizzato in un unico quartiere. Nell'osservare in via generale una scarsa attenzione alle questioni relative alla localizzazione, per cui, tra l'altro, nella fase di predisposizione e di esame parlamentare dello schema di decreto in oggetto non si è tenuto in alcun conto il fatto che nel territorio della città di Roma è presente lo Stato del Vaticano, ritiene che la particolarità rappresentata dalla società EUR SpA debba trovare adeguato riflesso nella *governance* della società stessa. A tal fine preannuncia la presentazione di un emendamento alla proposta di parere dei relatori diretto a introdurre un modello di gestione duale della società, in cui vi sia un consiglio di indirizzo e vigilanza, che sia espressione della popolazione residente nel quartiere.

Un altro elemento di criticità riguarda, a suo giudizio, il corpo della polizia municipale di Roma. A tale proposito, ricorda che la città di Roma ha un gemellaggio esclusivo con la città di Parigi, sottolineando come sotto diversi aspetti le due città presentino analogie in relazione ai modelli organizzativi e all'assetto del territorio. Ritiene pertanto opportuno valutare l'ipotesi di riformare l'organizzazione dell'ordine pubblico di Roma sul modello di quella francese, tenuto conto che nella capitale parigina non esiste la polizia locale e l'ordine pubblico è affidato alla *Gendarmerie nationale*, che è un corpo statale. Anche alla luce dei recenti scandali che hanno visto protagonisti i vigili urbani, pur essendo consapevole dell'importanza della figura del vigile urbano riveste anche nell'immaginario collettivo, ritiene che una riforma in tal senso sarebbe auspicabile anche per la città di Roma, sia al fine di migliorare la gestione dell'ordine pubblico nel centro storico, sia per contrastare più efficacemente la criminalità nei quartieri periferici.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, anche con riferimento alle ultime considerazioni del senatore D'Ubaldo, invita tutta la Commissione a tener presenti i limiti di contenuto della delega.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) osserva che il parere proposto dai relatori interviene su molte parti che non sono riconducibili ai criteri di delega. Con riferimento a quanto osservato dal relatore Causi in merito alla determinazione dei costi connessi alle specifiche funzioni di Roma capitale, ricorda che nell'esame dei precedenti schemi di decreto legislativo la Commissione ha richiesto al Governo la precisa quantificazione dei rapporti finanziari che sulla base di tali schemi venivano a determinarsi. Ritiene che anche in questo caso si debba procedere in modo analogo. Per questo, nell'osservare che in generale il proprio gruppo non condivide la proposta di parere dei relatori, rileva altresì che tale proposta di parere deve comunque essere supportata da cifre precise. Altrimenti la considerazione del relatore Causi per cui le misure introdotte con la proposta di parere non necessitano di alcuna norma di copertura finanziaria, perché esse prevedono la determinazione dei costi, senza indicare come saranno sostenuti, è sufficiente da sola a giustificare la valutazione contraria di tali misure da parte delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in relazione a quanto osservato da ultimo dal senatore Franco, ritiene che la proposta di parere presentata nella seduta odierna dai relatori possa essere rivista e riformulata, come del resto prospettato nell'intervento del relatore Causi, una volta che il Governo abbia fornito i necessari elementi di approfondimento, con particolare riguardo agli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, e che siano stati adottati i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. A quel punto sarà altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti e di eventuali proposte di parere alternative. Nel demandare alla riunione dell'Ufficio di presidenza convocata al termine della seduta l'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa nella seduta del 31 gennaio 2012 dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di confermare anche per l'anno 2012 quanto già stabilito per il 2011 in ordine alla collaborazione dei consulenti e degli esperti di cui la Commissione si avvale ai fini dello svolgimento delle complesse competenze ad essa affidate dall'articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

Rispetto ai rapporti di collaborazione già in essere negli anni precedenti, risulta cessato per il 2012 quello relativo al professor Claudio De Vincenti, per il quale nel frattempo è intervenuta la nomina a Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà a decorrere dal 2012 della collaborazione del professor Massimo Bordignon, professore di scienza delle finanze presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La collaborazione del professor Bordignon avrà luogo a titolo gratuito, salvo riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate.

La seduta termina alle ore 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI***Sostituire il testo dello schema di decreto legislativo con il seguente:*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.*(Oggetto)*

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, nel rispetto della procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede al conferimento delle funzioni, nell'ambito di quelle individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge delega, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge. Le disposizioni adottate ai sensi del periodo precedente si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Art. 1-bis.

(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato dall'ISTAT, in collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, tenendo in considerazione sia la spesa storica sia le metodologie di calcolo basate sui fabbisogni standard, e asseverato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ovvero, dopo la sua istituzione, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 1-ter.

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale del proprio territorio, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula, previo accordo con la Regione Lazio, una apposita intesa istituzionale di programma con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, anche in coerenza con quanto pre-

visto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale. Al concorso finanziario delle amministrazioni centrali si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Raccordi istituzionali)

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

2-bis. Al comma nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, dopo le parole «i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano,» sono inserite le seguenti: «il Sindaco di Roma capitale,».

CAPO II

Beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali

Art. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze)

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici

del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio».

2. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

3. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali)

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, specificate dal presente decreto, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Art. 4.

(Funzioni in materia di beni culturali)

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 3, le funzioni amministrative concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

(Teatro dell'Opera di Roma)

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione.

Art. 6.

(Funzioni in materia di beni paesaggistici)

1. Roma capitale, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, alla:

a) definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio;

d) attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 7.

(Funzioni in materia di beni ambientali)

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

CAPO III

(Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico)

Art. 8.

(Funzioni in materia di fiere)

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

Art. 8-bis.

(Trasferimento della partecipazione statale in EUR SpA)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di EUR SpA è trasferita a titolo gratuito all'ente Roma capitale.

2. L'operazione di trasferimento di cui al comma 1 è esente da qualsiasi onere fiscale.

Art. 9.

(Funzioni in materia di turismo)

1. Ai fini della promozione turistica all'estero, Roma capitale può avvalersi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.»

CAPO IV

*Protezione civile***Art. 10.***(Funzioni in materia di protezione civile)*

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V

*Disposizioni in materia di organizzazione***Art. 11.***(Organizzazione e personale)*

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

CAPO VI

*Disposizioni finanziarie e finali***Art. 11-bis.***(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo in termini di saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Nel saldo finanziario di cui al comma 1 non sono computate le risorse e le spese relative alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, le risorse e spese relative a quanto disposto dagli articoli 1-bis e 1-ter, nonché le risorse e le spese specificatamente destinate dalla normativa vigente.

3. I finanziamenti per i servizi pubblici locali a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono attribuiti direttamente a Roma capitale.

Art. 11-ter.*(Rendicontazione della gestione commissariale)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.»

Art. 12.*(Disposizioni finali)*

1. Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 29 febbraio 2012

Plenaria
63ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Interviene il consigliere Ilaria Antonini, Direttore generale dell'Ufficio affari generali e attività di indirizzo politico-amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, accompagnata dalla dottoressa Alessandra Ciapparoni della Segreteria tecnica dipartimentale.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta Gatti, professor Giorgio Nazareno Trenta, colonnello Alessandro Popoli.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio affari generali e attività di indirizzo politico-amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Antonini, Direttore generale dell'Ufficio affari generali e attività di indirizzo politico amministrativo presso la Presidenza del Consiglio, per avere accolto l'invito della Com-

missione. Dopo avere ricordato che la dottoressa Antonini è presente anche in rappresentanza del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, dottoressa Agosti, impossibilitata ad essere presente all'odierna audizione per improrogabili impegni del suo ufficio, il Presidente sottolinea che la Commissione è interessata a conoscere lo stato di attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 562 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria del 2006) relativa alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere.

Per dare attuazione a tale disposizione, con DPCM 22 dicembre 2008, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, un Tavolo tecnico per il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni, relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti. Il citato Tavolo tecnico, che si riunisce con l'intervento dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, si propone di realizzare sul piano amministrativo l'omogenea applicazione della normativa esistente, ed opera per l'individuazione condivisa di esigenze e criteri per la predisposizione o la modifica di testi regolamentari laddove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità ovvero di iniziative legislative eventualmente necessarie.

La questione – prosegue il Presidente – rientra nell'ambito delle materie di competenza della Commissione, poiché nel mandato ricevuto dal Senato con la deliberazione istitutiva 16 marzo 2010 è previsto, tra l'altro, alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, che l'inchiesta stessa abbia ad oggetto anche l'adeguatezza degli istituti di indennizzo attualmente previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti dalle patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate nell'articolato medesimo. Pertanto, la totale equiparazione delle vittime del dovere (e dei soggetti equiparati) a quelle del terrorismo sul piano dei benefici spettanti, è un tema che la Commissione intende esaminare anche al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi legislativi, provvisti delle necessarie risorse finanziarie, alla cui quantificazione risulta, tra l'altro, che stia attualmente lavorando il citato Tavolo tecnico.

La dottoressa ANTONINI ringrazia preliminarmente la Presidenza e la Commissione tutta per avere offerto al Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere l'opportunità di presentare una prima relazione di sintesi su un'attività tuttora in corso. Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2008: prima ancora, il 31 ottobre, la Presidenza del Consiglio aveva convocato una riunione di coordinamento con le amministrazioni competenti, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio *pro tempore*, dott. Gianni Letta, finalizzata all'esame della normativa vigente in materia di benefici previsti per le vittime della criminalità e del dovere ed all'accertamento di eventuali criticità applicative. Da tale primo incontro emerse una realtà di disomogenea applicazione dei benefici a fa-

vore delle vittime del dovere riconducibile alla frammentazione di competenze in capo alle amministrazioni deputate alla gestione e alla corresponsione delle singole provvidenze. Il Tavolo tecnico sorse quindi dall'esigenza di superare le criticità amministrative che ostacolavano l'attuazione della normativa: subito dopo l'insediamento, il 6 maggio 2009, il Tavolo ha proceduto all'audizione delle associazioni delle vittime, che hanno fornito dati ed indicazioni che costituiscono tuttora un punto di riferimento per l'iniziativa delle amministrazioni.

Nello svolgimento delle sue funzioni di raccordo tra diversi uffici, il Tavolo tecnico si è concentrato in primo luogo sulla necessità di superare gli impedimenti di carattere burocratico che hanno impedito l'erogazione delle provvidenze e di rimuovere qualsiasi difformità nell'applicazione della legislazione vigente. In secondo luogo, è stato posto il problema dell'equiparazione, attraverso l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati. È previsto che la materia sia rinviata ad un tavolo specifico, da attivare a seguito della risoluzione delle citate criticità di natura amministrativa, con il compito di redigere una relazione tecnico-finanziaria di supporto ad un provvedimento legislativo finalizzato ad attuare la predetta equiparazione.

Un ulteriore compito che si è dato il Tavolo tecnico, su sollecitazione delle associazioni delle vittime, riguarda lo studio per l'elaborazione di un progetto di testo unico sullo *status* delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

La stratificazione delle norme non ha reso facile l'identificazione della categoria delle vittime del dovere che, ad oggi, risulta dalla sintesi degli articoli da 1 a 3 della legge n. 466 del 1980 e dell'articolo 1, commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005. Da ciò consegue anche la difficoltà di individuare con precisione la platea dei soggetti destinatari delle misure di estensione dei benefici, soprattutto con riferimento ai soggetti equiparati alle vittime del dovere. In considerazione dell'esistenza di due categorie di vittime del dovere, una definita in base alla legge del 1980 e l'altra definita dalla legge del 2005, il Tavolo tecnico ha rilevato l'opportunità di procedere ad una verifica degli oneri, con una prima ricognizione della normativa vigente, necessaria soprattutto al fine di addivenire ad una definizione esaustiva della categoria di vittime del dovere. Con la predisposizione della predetta relazione tecnica, dovrebbe essere possibile definire il quadro finanziario di un eventuale provvedimento di estensione, anche graduale, dei benefici previsti per le vittime della criminalità. Per tale ultima finalità è stato chiesto il supporto degli enti previdenziali, pur nella consapevolezza che la prima e principale difficoltà riguarda l'individuazione numerica dei potenziali beneficiari.

Proseguendo nella sua esposizione, la dottoressa Antonini fa presente che anche nella corresponsione alle vittime del dovere di benefici indennitari già attribuiti alle vittime del terrorismo si sono verificate delle criticità il cui superamento può richiedere un intervento normativo. La stratificazione legislativa ha comportato, ad esempio, una ingiustificata disparità di trattamento per quel che riguarda la misura dell'assegno vitalizio

previsto per le vittime del dovere. Per queste ultime, l'assegno ammonta ad euro 258,23 mensili, secondo la misura che il decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 2006 ha stabilito, dando attuazione alla estensione dei benefici prevista dall'articolo 1, comma 565 della legge n. 266 del 2005. Al predetto importo, non è stata però applicata la misura di adeguamento prevista dalla legge n. 350 del 2003 che ha portato a 500 euro l'importo dell'assegno per le vittime del terrorismo e per le vittime del dovere a causa di azioni criminose. Il Tavolo tecnico ha recepito la richiesta delle associazioni, di eliminazione di una palese ed ingiustificata disparità di trattamento ed ha pertanto definito uno schema di intervento normativo finalizzato ad adeguare in via permanente l'ammontare del beneficio, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria con oneri a proiezione decennale. Lo schema è tuttora al vaglio dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo avere dato conto delle criticità operative relative all'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio, per il superamento delle quali è in via di predisposizione una direttiva del Dipartimento della funzione pubblica, la dottoressa Antonini fa presente che il Consiglio di Stato, più volte consultato per l'interpretazione delle norme oggetto dell'attività del Tavolo tecnico, si è pronunciato spesso in modo restrittivo sullo stesso concetto di progressività dell'estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché sulle modalità di calcolo della speciale elargizione, di cui alla normativa vigente.

Un'altra questione che ha presentato profili di criticità, poi risolti, ha riguardato la difficile individuazione dell'amministrazione competente al pagamento *una tantum* della doppia annualità di pensione comprensiva della tredicesima mensilità, con particolare riferimento alle vittime civili, nonché il ritardo nel pagamento del beneficio stesso, connesso alla molteplicità di amministrazioni competenti all'erogazione. La questione è stata risolta con l'adozione, su impulso del Tavolo tecnico, dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha posto la liquidazione del beneficio esclusivamente in capo agli enti previdenziali competenti al pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

Per quello che riguarda lo stato dei lavori del Tavolo tecnico, la dottoressa Antonini fa presente che al fine di avviare la determinazione di una puntuale stima dei costi, quantificando gli oneri complessivi e quelli relativi a ciascun beneficiario, sono stati interpellati, per quanto di competenza, gli enti previdenziali: l'INPDAP ha fatto pervenire il suo contributo con nota 1° settembre 2011, mentre l'INPS non ha ancora presentato un elaborato perfezionato. Una volta che tutti gli elementi saranno resi disponibili, il Tavolo si riunirà per predisporre una relazione complessiva sugli oneri derivanti dalle misure di estensione dei benefici. Dal contributo dell'INPDAP, si evince in particolare che l'equiparazione dei benefici in materia previdenziale comporterebbe uno stanziamento di circa 260 milioni di euro per il solo anno 2012, e a questa stima parziale si dovrebbe ag-

giungere la previsione di spesa risultante dalle valutazioni elaborate dall'INPS, che dovrebbe incrementare la spesa complessiva di almeno un terzo. Le amministrazioni che compongono il Tavolo ritengono che si possa comunque addivenire ad una estensione graduale, individuando i benefici più significativi, da attribuire in via prioritaria, per poi ripartire la spesa complessiva in tempi successivi.

Un discorso a parte merita la problematica relativa all'esenzione dell'IRPEF: in base alla legislazione vigente l'ambito di applicazione di tale beneficio è limitato alle sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Pertanto, l'estensione del beneficio alle vittime del dovere richiede una modifica della norma primaria e, in via preliminare, è stato chiesto all'Agenzia delle entrate di fornire gli elementi istruttori necessari per determinare una previsione di spesa. Ad oggi il monitoraggio richiesto non è stato completato, per l'oggettiva complessità tecnico-operativa degli accertamenti.

Rispondendo ad un quesito del PRESIDENTE, la dottoressa Antonini fa presente che l'assegno vitalizio ha natura risarcitoria e non è pertanto soggetto ad imposizione fiscale, mentre diverso è il discorso per il trattamento pensionistico attribuito alle vittime del dovere, soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Avviandosi alla conclusione, la dottoressa Antonini sottolinea l'attenzione che il Tavolo tecnico ha rivolto alla necessità di un riordino organico della normativa vigente attraverso la compilazione di un testo unico in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, per assicurare alle amministrazioni e ai beneficiari chiarezza normativa e semplicità nelle procedure. Una tale ipotesi è caldeggiata in particolare dalle associazioni delle vittime del dovere, mentre trova qualche resistenza nelle rappresentanze delle vittime del terrorismo, il cui *status* risulta in effetti più chiaramente delineato.

Con l'insediamento del nuovo governo, il mandato del Tavolo tecnico è stato tacitamente rinnovato, per cui i lavori proseguono con l'intento di tenere, a breve termine, una riunione sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle misure di estensione dei benefici.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede di conoscere il numero delle pratiche relative ai provvedimenti di rivalutazione dei trattamenti pensionistici tuttora giacenti. A quanto le risulta, si tratta infatti di procedimenti estremamente lunghi. Chiede inoltre di sapere se il Tavolo tecnico estenda la sua competenza al merito della legislazione, ovvero se si limiti a interventi sui procedimenti concessivi, e quali sono i costi del Tavolo stesso.

La dottoressa ANTONINI precisa preliminarmente che il Tavolo svolge la propria attività senza oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda le pratiche di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, fa presente di non disporre di dati precisi ma ricorda che, proprio per ridurre tempi burocratici effettivamente pletorici, nel 2008 il Ministero

della difesa istituì una *task force*, che ha conseguito, a quanto le risulta, risultati positivi per lo sblocco di numerose situazioni. Il Tavolo tecnico non entra nel merito delle norme sui singoli benefici, ed ha concentrato la sua attenzione sull'esigenza di assicurare un'applicazione uniforme della normativa vigente e sulla rimozione delle vischiosità burocratiche che rallentano le erogazioni. Su alcuni aspetti, come ad esempio la doppia annualità pensionistica, l'azione del Tavolo si è rivelata proficua.

Il PRESIDENTE dopo avere ricordato che il Tavolo è stato autorevolmente presieduto, nel precedente governo, dal Sottosegretario Letta, osserva che sarebbe opportuno procedere anche ad acquisire l'avviso del Sottosegretario attualmente delegato sulla materia oggetto dell'indagine odierna, nonché del Sottosegretario Catricalà, attraverso la richiesta di una specifica relazione di approfondimento dei temi oggetto dell'audizione odierna, ovvero, ove compatibile con i numerosi e pressanti impegni di governo, con una audizione che potrebbe essere prevista nelle prossime settimane.

La dottoressa ANTONINI assicura che si farà latrice della richiesta della Presidenza presso le sedi competenti.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Antonini e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto del programma della missione a Lecce, già deliberata dalla Commissione, che avrà luogo il 9 e 10 marzo. La delegazione della Commissione sarà da lui guidata e, dopo un incontro con i partecipanti all'annuale convegno IMID e con esponenti dell'amministrazione locale e della Regione, sui temi della tutela della salute del personale militare, si recherà presso il Poligono di Torre Veneri, per un sopralluogo, e successivamente incontrerà, presso la Prefettura di Lecce, i destinatari dei benefici previsti dagli articoli 603 e 1907 del decreto legislativo n. 66 del 2010, residenti nelle province pugliesi. Invita quindi tutti i componenti della Commissione che intendono prendere parte alla missione a dare tempestivamente conferma della loro partecipazione all'ufficio di segreteria.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 29 febbraio 2012

**Plenaria
148^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO*

Intervengono, in rappresentanza dell'ADUC, gli avvocati Emanuela Bertucci e Claudia Moretti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'inchiesta sulle strutture socio-sanitarie per il ricovero e l'assistenza degli anziani: audizione di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC)

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione in titolo.

Gli avvocati Emanuela BERTUCCI e Claudia MORETTI svolgono un'ampia relazione introduttiva, inquadrando la materia dal punto di vista normativo e soffermandosi diffusamente sui meccanismi di riparto della spesa per la degenza degli anziani nell'ambito delle residenze sanitarie assistenziali. Viene in particolare evidenziata l'esistenza di prassi violative,

o comunque elusive, del dettato legislativo statale, volte a addossare ai privati anche la parte di spesa che dovrebbe essere sostenuta dagli Enti locali.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori PORRETTI, GRAMAZIO, COSENTINO e il PRESIDENTE.

Le audite rispondono ai quesiti e annunciano il deposito di documentazione.

Il PRESIDENTE ringrazia per la collaborazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.